Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e al Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 30, comma 2, lettera *d*), 32 e 33;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTO il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

VISTO il regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010;

VISTA la direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l'articolo 21;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale»;

VISTA la legge 17 gennaio 2000, n. 7 recante «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in adeguamento al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170».

VISTO il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo»;

VISTO il decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 recante «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849»;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del […];

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del […];

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'interno e delle imprese e del *made in Italy*;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
Disposizioni di carattere generale

Capo I
Ambito di applicazione

ART. 1
(Definizioni)

1. Nel presente decreto:
a) Direttiva AML o AMLD6: indica la direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849;
b) Regolamento AML o AMLR: indica il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
c) Regolamento AMLA o AMLAR: indica il regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010;
d) TFR: indica il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849;
e) AMLA: indica l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al regolamento AMLA;
f) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) TUF: indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
h) TULPS: indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
i) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
l) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il codice dei contratti pubblici;
m) Codice in materia di protezione dei dati personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
n) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
o) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;
p) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

q) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;
r) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
s) FIU: indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 21 e le omologhe *Financial intelligence unit* istituite negli altri Stati;
t) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
u) IVASS: indica l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
v) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
z) OAM o Organismo: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-*undecies* TUB;
aa) OCM: indica l'Organismo deputato, ai sensi dell'art. 112-*bis* del TUB, alla tenuta e alla gestione dell'elenco dei confidi minori;
bb) Stato membro: indica lo Stato appartenente all'Unione europea;
cc) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;
dd) UIF: indica l'Unita di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 21.
2. Nel presente decreto s'intendono per:
a) Settore finanziario: i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del presente decreto;
b) Settore non finanziario: i soggetti obbligati di cui all'articolo 4 del presente decreto;
c) Autorità di vigilanza antiriciclaggio: le autorità di cui all'articolo 16 del presente decreto;
d) Autorità di vigilanza antiriciclaggio del settore finanziario: la Banca d'Italia e l'IVASS quali autorità preposte alla vigilanza del settore finanziario di cui alla lettera a);
e) Autorità di vigilanza antiriciclaggio del settore non finanziario:
1) il Ministero dell'economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza quali autorità preposte alla vigilanza antiriciclaggio sui soggetti obbligati del settore non finanziario di cui alla lettera *b*), a eccezione di quelli sottoposti alla vigilanza antiriciclaggio della CONSOB e della Banca d'Italia ai sensi dei numeri 2) e 3);
2) la CONSOB quale autorità preposta alla vigilanza antiriciclaggio dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio;
3) la Banca d'Italia quale autorità di vigilanza antiriciclaggio:
3.1) dei fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503;
3.2) degli operatori che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
f) Autorità competenti: le Autorità di vigilanza antiriciclaggio di cui all'articolo 16 del presente decreto; l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia; la Direzione investigativa antimafia; la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; l'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
g) Amministrazioni e organismi interessati: le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali nonché le persone giuridiche di diritto privato competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati del settore non finanziario ovvero responsabili della tenuta e gestione dei relativi registri ed elenchi previsti dal presente decreto e dalla pertinente normativa di settore. Per le esclusive finalità di cui al presente decreto, rientrano nella definizione di Amministrazioni e organismi interessati:
1) il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con riferimento ai revisori legali e alle società di revisione legale di cui all'articolo 4, comma 2 lettera *a*) a esclusione di quelli sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 16;
2) l'Agenzia delle entrate, con riferimento ai Centri di assistenza fiscale (CAF) di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quali soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *b*);

3) il Ministero delle imprese e del made in Italy, con riferimento alle società fiduciarie quali soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 17, lettera *d*);
4) le Camere di commercio territorialmente competenti, con riferimento ai soggetti che svolgono attività in forma di impresa di cui ai seguenti commi dell'articolo 4:
4.1) comma 3, limitatamente ai soggetti che prestano uno o più servizi relativi a società o trust di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 11), del regolamento AML, previa iscrizione al registro delle imprese, diversi da quelli di cui al medesimo articolo 4, comma 2, e dalle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
4.2) comma 4;
4.3) comma 5, a eccezione degli operatori professionali in oro;
4.4) comma 6;
4.5) comma 9, limitatamente agli intermediari di *crowdfunding*;
4.6) commi 10, 11, 13, 14;
4.7) comma17 lettera *a*), a eccezione degli operatori vigilati dalla Banca d'Italia di cui al presente comma 2, lettera *e*), numero 3.2;
4.8) comma 17, lettera c);
5. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 7;
6. l'OAM, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 5, limitatamente agli operatori professionali in oro, 12 e 17 lettera *b*);
7. il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 15;
8. la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 16;
h) informazioni investigative: le informazioni o i dati definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186;
i) operatore compro oro: il soggetto tenuto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
l) operatore professionale in oro: l'operatore di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
m) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni disciplinari previste per la loro violazione;
n) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società a controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le società a partecipazione pubblica come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *n*), dello stesso decreto, le stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dell'allegato I.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli enti concedenti come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dell'allegato I.1 al decreto legislativo n. 36 del 2023, gli organismi di diritto pubblico come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), dell'allegato I.1 al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;
o) Registro delle imprese: il registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 del codice civile.
3. Ai fini del presente decreto, ove non diversamente previsto, si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento AML e nell'articolo 2 del regolamento AMLA.

ART. 2
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento della direttiva AML e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento AMLA e al regolamento AML, nonché per il coordinamento con le altre disposizioni vigenti di settore.
2. Il Regolamento AML e il presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nell'articolo 3 del medesimo regolamento, come specificati agli articoli 3 e 4 del presente decreto, nonché alle ulteriori categorie di soggetti obbligati di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, e all'articolo 4, comma 17.

ART. 3
(Soggetti obbligati del settore finanziario)

1. Rientrano nella categoria dei soggetti obbligati che operano nel settore finanziario gli enti creditizi e gli enti finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 5) e 6) del regolamento AML.
2. Sono inclusi tra i soggetti obbligati individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6) del regolamento AML, lettere *a*) e *c*), rispettivamente:
a) con riferimento alla lettera *a*):
1) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
2) i soggetti eroganti microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del TUB;
3) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 del TUB;
4) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, tenuti all'iscrizione nel registro tenuto dall'OAM ai sensi dell'articolo 8;
b) con riferimento alla lettera *c*): gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del CAP, nonché gli omologhi intermediari assicurativi annotati nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi a seguito della notifica ai sensi dell'articolo 116-*quinquies* del CAP, che distribuiscono prodotti di cui all'articolo 2, comma 1 del CAP sulla base di un incarico o accordo di distribuzione con un'impresa di assicurazione o di un rapporto di collaborazione orizzontale ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Restano ferme le ipotesi di esclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6), lettera *c*) del regolamento AML.
3. Sono, altresì, sottoposti agli obblighi previsti dall'AMLR e dalle relative disposizioni di attuazione, agli obblighi previsti dal presente decreto, nonché agli orientamenti dell'AMLA, i gestori di crediti in sofferenza iscritti nell'albo di cui all'articolo 114. 5 del TUB.
4. Gli enti creditizi e gli enti finanziari che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza e i gestori iscritti nell'albo di cui all'articolo 114.5 del TUB provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dall'AMLR e dalle relative disposizioni di attuazione, degli obblighi previsti dal presente decreto, nonché a dare applicazione agli orientamenti dell'AMLA anche nei confronti dei debitori ceduti in relazione all'attività di gestione dei crediti in sofferenza.
5. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli enti creditizi e gli enti finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dall'AMLR e dalle relative disposizioni di attuazione, degli obblighi previsti dal presente decreto, nonché a dare applicazione agli orientamenti dell'AMLA anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società.

ART. 4
(Soggetti obbligati del settore non finanziario)

1. Rientrano nella categoria dei soggetti obbligati che operano nel settore non finanziario i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3) del regolamento AML.
2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettere *a*) e *b*) del regolamento AML sono soggetti obbligati le seguenti categorie di professionisti, persone fisiche o giuridiche, quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale, in forma individuale, associata o societaria, come di seguito elencate:
a) i revisori legali e le società di revisione legale, i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i soggetti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) i CAF e ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, ivi inclusi gli avvocati, che presta, quale attività imprenditoriale o professionale principale, assistenza o consulenza contabile, fiscale e tributaria, anche mediante attestazioni e perizie, ivi compresi i soggetti che prestano tale attività ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
c) i notai e gli avvocati, per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettera *b*), del regolamento AML.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettera *c*) del regolamento AML, sono soggetti obbligati i soggetti di cui al comma 2 e le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, quando prestano uno o più servizi relativi a società o *trust* di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 11) del regolamento AML nonché gli ulteriori soggetti che prestano uno o più servizi relativi a società o *trust* di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 11) del regolamento AML previa iscrizione al Registro delle imprese.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettera *d*) del regolamento AML sono soggetti obbligati gli agenti in affari che svolgono attività di mediazione immobiliare, tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone nell'arco di un mese, a prescindere dalla durata della locazione, è pari o superiore a 10.000 euro indipendentemente dal mezzo di pagamento.
5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettera *e*) del regolamento AML, sono soggetti obbligati, i soggetti che commerciano, quale attività professionale regolare o principale, pietre e metalli preziosi di cui all'Allegato V del regolamento AML, ivi compresi gli operatori professionali in oro di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 17 gennaio 2000, n. 7.
6. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettera *f*), del Regolamento AML, sono soggetti obbligati le persone che commerciano, quale attività professionale regolare o principale, beni di valore elevato di cui all'Allegato IV del regolamento AML.
7. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettera *g*), del regolamento AML, sono soggetti obbligati i prestatori di servizi di gioco come di seguito elencati:
a) gli operatori di gioco *on line* che offrono, attraverso la rete *internet* e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
8. Gli obblighi di cui al presente decreto e al regolamento AML non si applicano ai prestatori di servizi di gioco di cui al comma 7 che, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, svolgono una delle seguenti attività di gioco:
a) giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;

b) lotterie a estrazione istantanea e differita;
c) concorsi pronostici su base sportiva e ippica;
d) gioco del Bingo.
9. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettera *h*), del regolamento AML, sono soggetti obbligati i fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati ai sensi dell'articolo 4-*sexies*.1 del TUF, e gli intermediari di *crowdfunding*.
10. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettera *i*) del regolamento AML, sono soggetti obbligati le persone che esercitano attività di commercio di beni culturali o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio degli stessi, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 del TULPS, qualora il valore dell'operazione, anche frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro.
11. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettera *j*), del regolamento AML sono soggetti obbligati le persone che conservano o commerciano beni culturali e beni di valore elevato di cui all'Allegato IV del regolamento AML, ovvero che agiscono da intermediari nel commercio degli stessi, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e depositi doganali e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro.
12. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettera *k*), del regolamento AML, sono soggetti obbligati i mediatori creditizi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-*sexies* del TUB.
13. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettera *l*), del regolamento AML sono soggetti obbligati le persone che offrono servizi di intermediazione a cittadini di paesi terzi che intendono ottenere il visto di ingresso per investitori ai sensi dell'articolo 26-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
14. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettera *m*), del regolamento AML sono soggetti obbligati le società di partecipazione mista non finanziaria di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (TUIR), le cui filiazioni comprendono almeno un soggetto obbligato di cui all'articolo 4, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 13), del regolamento AML.
15. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettera *n*), del regolamento AML sono soggetti obbligati gli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi istituito presso il CONI ed operanti nell'ambito della FIGC ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2025, n. 218.
16. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), lettera *o*), del regolamento AML sono soggetti obbligati le società calcistiche professionistiche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 quando compiono le operazioni previste dal predetto articolo del regolamento AML.
17. Sono, altresì, sottoposti agli obblighi previsti dal regolamento AML e dalle relative disposizioni di attuazione, agli obblighi previsti dal presente decreto, nonché agli orientamenti dell'AMLA:
a) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS. Gli operatori che risultano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal Capo V dell'AMLR anche nei confronti dei soggetti, ulteriori rispetto al cliente e al titolare effettivo, per i quali effettuano in concreto l'attività di trattamento delle banconote in euro;
b) gli operatori compro-oro tenuti all'iscrizione nel registro tenuto dall'OAM di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
c) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-*quaterdecies* del TUB, limitatamente a crediti di importo pari o superiore a 10.000 euro. I soggetti di cui al primo periodo provvedono all'adempimento degli obblighi anche nei confronti dei debitori o di terzi

pagatori con i quali eseguono operazioni occasionali di cui all'articolo 19, paragrafo, 1, lettera *b*), del regolamento AML per la riscossione dei pagamenti;
d) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività diversa da quella di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 11), del regolamento AML.

CAPO II
Obblighi di registrazione relativi a talune categorie di soggetti obbligati

Sezione I
Settore finanziario: gruppi, società di partecipazione mista finanziaria e cambiavalute

ART. 5
(Elenco dei gruppi a fini antiriciclaggio)

1. La Banca d'Italia e l'IVASS iscrivono nei rispettivi elenchi, secondo il riparto di competenze di cui al comma 6, i gruppi la cui impresa madre è un soggetto obbligato del settore finanziario avente sede legale nel territorio della Repubblica.
2. L'impresa madre comunica all'autorità competente alla tenuta dell'elenco, individuata ai sensi del comma 6, l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata, nonché ogni circostanza idonea a incidere sulla sua determinazione.
3. L'autorità competente alla tenuta dell'elenco può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo di cui al comma 1 e alla sua iscrizione nell'elenco. La medesima autorità può, altresì, determinare la composizione del gruppo anche in difformità da quanto comunicato dall'impresa madre.
4. Nei casi in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione mista finanziaria, l'iscrizione nell'elenco è subordinata all'iscrizione nel registro delle società di partecipazione mista finanziaria di cui all'articolo 6.
5. Per i gruppi la cui sede centrale è situata al di fuori dell'Unione europea, l'iscrizione nell'elenco è subordinata alla conclusione del procedimento di notifica e approvazione dell'impresa madre nell'Unione europea previsto dalle norme tecniche di regolamentazione adottate in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento AML.
6. Ai fini del presente articolo, l'autorità competente alla tenuta dell'elenco è:
a) la Banca d'Italia o l'IVASS, ciascuna per i gruppi la cui impresa madre è un soggetto obbligato sottoposto alla propria vigilanza ai sensi dell'articolo 16;
b) per i gruppi la cui impresa madre è una società di partecipazione mista finanziaria, la Banca d'Italia ovvero, se il gruppo comprende esclusivamente soggetti obbligati sottoposti alla vigilanza dell'IVASS ai sensi dell'articolo 16, comma 5, lettera *a*), l'IVASS.
7. La Banca d'Italia e l'IVASS, secondo le rispettive competenze, disciplinano il contenuto, le modalità e i termini della comunicazione di cui al comma 2 e gli adempimenti connessi all'iscrizione, alla tenuta e all'aggiornamento dei rispettivi elenchi.
8. L'iscrizione nell'elenco e la composizione del gruppo determinata ai sensi del presente articolo rilevano esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e dei relativi poteri di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di iscrizione in albi o elenchi e i poteri di vigilanza previsti da altre disposizioni nazionali o dell'Unione europea.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture individuate ai sensi delle norme tecniche di regolamentazione adottate in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento AML. In tal caso, per impresa madre si intende il soggetto individuato quale capo della struttura ovvero, nei casi previsti dalle medesime norme tecniche, il soggetto obbligato coordinatore, quando ha sede legale nel territorio della Repubblica. L'iscrizione nell'elenco è subordinata alla

conclusione dei procedimenti di notifica e di approvazione ovvero di autorizzazione previsti dalle medesime norme tecniche.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai gruppi e alle strutture di cui ai commi 5 e 9 a decorrere dalla scadenza dei termini stabiliti dalle norme tecniche di regolamentazione adottate in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento AML per la prima applicazione degli obblighi di notifica ivi previsti.
11. Ai soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, che violano tali obblighi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 81, comma 10, lettera *a*). La sanzione di cui al primo periodo è irrogata dall'autorità competente alla tenuta dell'elenco ai sensi del comma 6.

ART. 6
(Registro delle società di partecipazione mista finanziaria)

1. È istituito il registro delle società di partecipazione mista finanziaria, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10) del regolamento AML, con sede legale in Italia. L'iscrizione al registro è effettuata dalla Banca d'Italia o dall'IVASS, secondo il riparto di competenze definito all'articolo 5, comma 6.
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, la società di partecipazione mista finanziaria comunica alla Banca d'Italia o all'IVASS, entro 30 giorni, il perfezionamento dell'operazione che ne determina l'assunzione della qualifica.
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere:
a) i requisiti di onorabilità, come stabiliti ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera *a*), del TUB;
b) i requisiti di professionalità, che si intendono soddisfatti qualora essi siano scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a tre anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione o complessità maggiore o assimilabile, in termini, tra l'altro, di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta, a quella della società di partecipazione mista finanziaria presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
4. Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve possedere:
a) requisiti di onorabilità, come stabiliti ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera *a*), del TUB;
b) requisiti di professionalità, che si intendono soddisfatti qualora questi abbia alternativamente:
1) maturato un'esperienza complessiva di almeno un anno nel ruolo di responsabile della funzione antiriciclaggio presso soggetti di simili dimensioni o complessità operativa operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
2) svolto un percorso di studi o attività formativa dedicata in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
5. I titolari effettivi di cui al Capo IV del regolamento AML della società di partecipazione mista finanziaria devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera *a*), del TUB per i partecipanti al capitale.
6. Qualora la società di partecipazione mista finanziaria abbia conoscenza del difetto o della perdita dei requisiti di onorabilità o di professionalità in capo ai soggetti che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo ovvero al responsabile della funzione antiriciclaggio, ne dichiara la decadenza dalla carica entro trenta giorni e ne informa senza indugio la Banca d'Italia o l'IVASS.
7. Qualora la società di partecipazione mista finanziaria abbia conoscenza del difetto o della perdita del requisito di onorabilità in capo a un titolare effettivo, ne dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia o all'IVASS.
8. Ai soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 2, che violano tali obblighi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 81, comma 10, lettera *a*). La

sanzione di cui al primo periodo è irrogata dall'autorità competente alla tenuta dell'elenco ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

ART. 7
(Verifica dei requisiti e poteri della Banca d'Italia e dell'IVASS)

1. La Banca d'Italia o l'IVASS, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 6, verificano la sussistenza e la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, rispettivamente in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, al responsabile della funzione antiriciclaggio e ai titolari effettivi delle società di partecipazione mista finanziaria, anche in considerazione del rischio alle stesse associato.
2. Qualora sia accertato che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo o il responsabile della funzione antiriciclaggio non soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità a essi applicabili, la Banca d'Italia o l'IVASS ne pronunciano la decadenza dalla carica. Nei confronti del responsabile della funzione antiriciclaggio la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso il soggetto obbligato.
3. Qualora sia accertato che i titolari effettivi non soddisfano i requisiti di onorabilità a essi applicabili, la Banca d'Italia o l'IVASS ordinano la dismissione della partecipazione entro il termine da esse stabilito. La violazione dell'ordine è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 81, comma 10, lettera *a*).
4. La Banca d'Italia o l'IVASS, ciascuna secondo le proprie competenze, possono adottare disposizioni attuative del presente articolo e dell'articolo 6, anche disciplinando le modalità, i termini e le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la gestione del registro, nonché la comunicazione di dati e notizie da parte delle società di partecipazione mista finanziaria, ivi incluse le dichiarazioni di decadenza e la dismissione delle partecipazioni.

ART. 8
(Registro dei cambiavalute)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro pubblico tenuto dall'OAM.
2. L'iscrizione dei cambiavalute nel registro di cui al comma 1 è disposta dall'OAM, che ne dà tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia, se ricorrono i seguenti requisiti:
a) oggetto sociale conforme al disposto del comma 1;
b) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
c) sede legale e amministrazione centrale in Italia;
d) capitale sociale versato non inferiore a ventimila euro;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera *a*), del TUB e dei requisiti di professionalità previsti dal comma 4;
f) possesso da parte dei titolari effettivi di cui al capo IV del regolamento AML dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera *a*), del TUB;
g) possesso da parte del responsabile della funzione antiriciclaggio dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera *a*), del TUB e dei requisiti di professionalità previsti dal comma 5.

3. Ai cambiavalute persone fisiche già iscritti**,** alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, si applica l'articolo 101, comma 3.
4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei cambiavalute devono essere in possesso di requisiti di professionalità, che si intendono soddisfatti qualora essi abbiano alternativamente:
a) maturato un'esperienza complessiva di almeno un anno attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o contabile;
b) maturato un'esperienza professionale di almeno un anno in attività di cambiavalute;
5. Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve essere in possesso di requisiti di professionalità, che si intendono soddisfatti qualora egli abbia alternativamente:
a) maturato un'esperienza complessiva di almeno un anno nel ruolo di responsabile della funzione antiriciclaggio presso soggetti operanti nel settore creditizio o finanziario ovvero presso imprese esercenti l'attività di cambiavalute;
b) frequentato un corso di formazione in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
6. Qualora il cambiavalute abbia conoscenza del difetto o della perdita dei requisiti di onorabilità o professionalità in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero al responsabile della funzione antiriciclaggio dichiara la decadenza dalla carica entro trenta giorni e ne dà immediata comunicazione all' OAM.
7. Qualora il cambiavalute abbia conoscenza del difetto o della perdita dei requisiti di onorabilità in capo a un titolare effettivo ne dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia.
8. Chiunque svolge nei confronti del pubblico l'attività di cambiavalute in assenza dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 2.065 a euro 10.329.

ART. 9
(Verifica dei requisiti e poteri dell'Organismo e della Banca d'Italia)

1. L' OAM verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'iscrizione dei cambiavalute nel registro di cui all'articolo 8, anche in considerazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo agli stessi associato.
2. Qualora sia accertato che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo o il responsabile della funzione antiriciclaggio non soddisfino i requisiti di onorabilità o di professionalità a essi applicabili ai sensi dell'articolo 8, l'Organismo di cui al comma 1 ne pronuncia la decadenza dalla carica, dandone tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia. Nei confronti del responsabile della funzione antiriciclaggio la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso il soggetto obbligato.
3. Qualora sia accertato che i titolari effettivi non soddisfino i requisiti di onorabilità a essi applicabili ai sensi dell'articolo 8, la Banca d'Italia ordina la dismissione della partecipazione entro il termine dalla stessa stabilito. Decorso inutilmente tale termine, l'Organismo di cui al comma 1 dispone la sospensione o la cancellazione dal registro su richiesta della Banca d'Italia.
4. L' OAM dispone la cancellazione dei cambiavalute dal registro di cui all'articolo 8, dandone tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia, qualora ricorra una delle seguenti cause:
a) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, richiesti per l'esercizio dell'attività;
b) cessazione dell'attività;
c) gravi violazioni delle disposizioni in materia antiriciclaggio;
d) inattività del soggetto protrattasi per oltre un anno, salvo comprovati motivi.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere *c*) e *d*), la cancellazione è disposta dall' OAM su proposta vincolante della Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia può adottare disposizioni attuative del presente articolo e dell'articolo 8, anche disciplinando le modalità, i termini e le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la gestione del registro, nonché la comunicazione di dati e notizie da parte dei cambiavalute, ivi incluse le dichiarazioni di decadenza e la dismissione delle partecipazioni.
7. La Banca d'Italia e l'Organismo stipulano un protocollo d'intesa per definire forme e modalità della reciproca collaborazione ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 8.
8. Per lo svolgimento dei compiti assegnati dal presente articolo e dall'articolo 8, l'OAM adotta procedure che assicurino l'efficacia e legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
9. L'OAM determina e riscuote i contributi dovuti dai soggetti iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro di cui all'articolo 8.
10. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'iscrizione degli operatori nel registro.
11. Eventuali oneri economici posti a carico dell'OAM in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria, qualora dipendenti da proposta vincolante della Banca d'Italia formulata ai sensi del comma 5, sono posti a carico di quest'ultima.

Sezione II
Settore non finanziario

ART. 10
(Censimento taluni operatori del settore non finanziario)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, gli operatori tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, comunicano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente l'appartenenza a una delle categorie di soggetti obbligati di cui ai seguenti commi dell'articolo 4:
a) comma 3, limitatamente ai soggetti che prestano uno o più servizi relativi a società o *trust* di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 11), del regolamento AML, previa iscrizione al Registro delle imprese, diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 2, e dalle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) comma 5, a eccezione degli operatori professionali in oro;
c) comma 6;
d) comma 9, limitatamente agli intermediari di *crowdfunding*;
e) commi 10, 11, 13, 14;
f) comma 17, lettera *a*), a eccezione degli operatori che esercitano attività di custodia e trasporto delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
g) comma 17, lettera *c*).
2. Qualora uno dei soggetti di cui al comma 1, sia un'impresa madre di un gruppo, comunica alla Camera di commercio territorialmente competente, per le finalità di cui al presente decreto, l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata, nonché ogni circostanza idonea a incidere sulla sua determinazione.
3. Le Camere di commercio territorialmente competenti rendono disponibili gli elenchi degli operatori che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dei commi 1 e 2 alla Guardia di finanza e alla UIF, secondo modalità concordate con apposito protocollo di intesa.
4. I soggetti obbligati tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 comunicano, altresì, all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente il possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei titolari effettivi di cui al Capo IV del

regolamento AML e del responsabile della funzione antiriciclaggio, dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) assenza di condanna, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva per il reato di riciclaggio, per reati presupposto o per il reato di finanziamento del terrorismo;
b) mancata applicazione, su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444, 445, 446, 447, 448 del codice di procedura penale, di una delle pene previste dalla lettera *a*), salvo il caso dell'estinzione del reato.
5. Gli operatori di cui al comma 1, lettera *a*) comunicano, altresì, all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, il possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di requisiti di professionalità. Tali requisiti si intendono soddisfatti qualora i soggetti di cui al primo periodo siano in possesso di una specifica esperienza, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a tre anni in società aventi una dimensione o complessità maggiore o assimilabile, in termini, tra l'altro, di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta, a quella del soggetto di cui al citato comma 1, lettera *a*),-presso il quale l'incarico deve essere ricoperto.
6. Eventuali variazioni delle comunicazioni di cui al presente articolo, ivi compreso il venir meno del possesso dei requisiti di cui al comma 4 sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente entro trenta giorni dalla variazione stessa.
7. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 sono rese mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dietro pagamento dei diritti di segreteria determinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al primo periodo sono trasmesse per via telematica, utilizzando i modelli e secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 sono rese all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al primo e al secondo periodo.
8. Nei casi di omessa comunicazione di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 81, comma 10, lettere *b*) e *c*). Fermi restando i poteri di accertamento e contestazione della Guardia di finanza, la procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma, l'irrogazione e la riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza della Camera di commercio territorialmente competente.
9. Per le finalità di cui al presente decreto, i soggetti obbligati di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), diversi dai CAF e dagli avvocati, che prestano i servizi ivi previsti, sono tenuti a darne comunicazione all'[autorità/amministrazione/organismo da definire] che provvede all'inserimento degli stessi in un apposito registro reso disponibile alla Guardia di finanza e alla UIF.
10. Gli operatori tenuti alla comunicazione ai sensi del comma 9, comunicano altresì all'[autorità/amministrazione/organismo da definire] il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 4, da parte dei soggetti ivi indicati.
11. Eventuali variazioni delle comunicazioni di cui ai commi 9 e 10, ivi compreso il venir meno del possesso dei requisiti di cui al comma 4, sono comunicate all'[autorità/amministrazione/organismo da definire] entro trenta giorni dal verificarsi della variazione.
12. Nei casi di omessa comunicazione di cui ai commi 9, 10 e 11 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 81, comma 10, lettere *b*) e *c*). Fermi restando i poteri di accertamento e contestazione della Guardia di finanza, la procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'[autorità/amministrazione/organismo da definire].

13. Con provvedimento dell'[autorità/amministrazione/organismo da definire] da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono determinate le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 9, 10 e 11. Le comunicazioni di cui ai commi 9 e 10 sono rese all'[autorità/amministrazione/organismo da definire] entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al primo periodo.

ART. 11
(Verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità)

1.Fermi restando i poteri di accertamento e controllo della Guardia di finanza, le amministrazioni e organismi interessati nonché gli organismi di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *g*) e *m*), verificano la sussistenza e la permanenza dei requisiti di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, del responsabile della funzione antiriciclaggio e del titolare effettivo del soggetto obbligato di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dal presente articolo, anche in considerazione del rischio associato al soggetto obbligato come risultante dall'analisi nazionale dei rischi di cui all'articolo 12. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 3 e 7, la verifica si estende, altresì, alla sussistenza dei requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i predetti soggetti obbligati.
2. Con riferimento agli operatori professionali in oro e ai compro-oro, il difetto dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 e 3, comma 1-*bis* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e del responsabile della funzione antiriciclaggio, determina la decadenza dalla carica. Qualora sia accertato che i predetti soggetti non soddisfino i requisiti di onorabilità, l'OAM ne pronuncia la decadenza dalla carica, dandone tempestiva comunicazione alla Guardia di finanza. Nei confronti del responsabile della funzione antiriciclaggio la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso il soggetto obbligato.
3. Con riferimento agli operatori professionali in oro e ai compro-oro, qualora sia accertato che i titolari effettivi non soddisfino i requisiti di onorabilità a essi applicabili, l'OAM ordina la dismissione della partecipazione entro il termine dallo stesso stabilito. Decorso inutilmente tale termine, l'OAM dispone la sospensione dell'operatore dal relativo registro, informando tempestivamente [l'autorità di vigilanza competente].
4. Per lo svolgimento dei compiti assegnati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, l'OAM adotta procedure che assicurino l'efficacia e la legittimità della propria attività, con particolare riferimento al rispetto del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
5. Con riferimento agli operatori di cui all'articolo 10, qualora sia accertato che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo o il responsabile della funzione antiriciclaggio non soddisfino i requisiti di onorabilità a essi applicabili ai sensi del medesimo articolo 10, la Camera di commercio e l'[autorità/amministrazione/organismo da definire], in base alle rispettive competenze, ne danno comunicazione [all'autorità di vigilanza competente] che ordina la rimozione dalla carica. La violazione dell'ordine è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 81, comma 10, lettere *b*) e *c*). Al procedimento sanzionatorio si applica l'articolo 87. Nei confronti del responsabile della funzione antiriciclaggio è disposta la rimozione dall'ufficio ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso il soggetto obbligato.
6. Con riferimento agli operatori di cui all'articolo 10, qualora sia accertato che i titolari effettivi non soddisfino i requisiti di onorabilità a essi applicabili ai sensi del medesimo articolo, la Camera di commercio e l'[autorità/amministrazione/organismo da definire], in base alle rispettive competenze, ne danno comunicazione [all'autorità di vigilanza competente] che ordina la dismissione della

partecipazione entro un determinato termine. La violazione dell'ordine è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 81, comma 10, lettere *b*) e *c*). Al procedimento sanzionatorio di cui al primo periodo si applica l'articolo 87.
7. Con riferimento agli operatori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), qualora sia accertato il difetto, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di professionalità di cui al medesimo articolo 10, la Camera di commercio territorialmente competente ne dà comunicazione all'[autorità di vigilanza competente] che ordina la rimozione dalla carica. La violazione dell'ordine è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 81, comma 10, lettere *b*) e *c*). Al procedimento sanzionatorio si applica l'articolo 87.
8. Per le finalità di cui al presente decreto, con riferimento agli operatori di cui all'articolo 4, commi 2, 3, a eccezione degli operatori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), 4, 7, 12, 15, 16 e 17 lettera *d*), ai soggetti di cui al comma 1 si applicano i requisiti di onorabilità previsti dalle rispettive normative di settore. La verifica circa il possesso e la permanenza dei requisiti di cui al primo periodo è effettuata nei termini e secondo le modalità previste dalla rispettiva normativa di settore. Per i profili non disciplinati dalla rispettiva normativa di settore, le amministrazioni e gli organismi interessati nonché gli organismi di autoregolamentazione verificano la sussistenza e permanenza dei requisiti di onorabilità ai sensi dei commi 2 e 3. Nei confronti del responsabile della funzione antiriciclaggio la rimozione dall'ufficio ricoperto non pregiudica, in ogni caso, la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso il soggetto obbligato.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato effettua le verifiche di cui al comma 8 anche nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. Ai fini del presente articolo, con apposito protocollo di intesa sono definite le modalità di coordinamento e scambio di informazione con la CONSOB, quale autorità di vigilanza antiriciclaggio sui soggetti di cui al primo periodo.
10. [L'autorità di vigilanza competente] può disciplinare, mediante protocolli di intesa con le amministrazioni, gli organismi interessati e gli organismi di autoregolamentazione le modalità e i termini delle comunicazioni di dati e informazioni rilevanti ai fini del presente articolo.

Capo III
(Analisi e valutazione del rischio)

ART. 12
(Analisi nazionale dei rischi)

1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, identifica, analizza e valuta:
a) il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo ivi incluso il rischio nazionale di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo del settore *non profit*;
b) il rischio nazionale di mancata applicazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate ivi incluse le sanzioni connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzioni di massa.
2. L'analisi di cui al presente articolo ha cadenza quadriennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche procedendo a valutazioni settoriali del rischio.
3. Nell'ambito dell'analisi nazionale dei rischi di cui al presente articolo, il Comitato di sicurezza finanziaria:
a) descrive la struttura istituzionale del regime nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo, della mancata applicazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate, anche con riferimento alla UIF, alle amministrazioni e agli organismi interessati, ai

meccanismi di cooperazione con autorità omologhe all'interno dell'Unione europea o in paesi terzi, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate;
b) individua i settori o le aree di minore o maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
c) identifica le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di mancata applicazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate;
d) valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati a ciascun tipo di soggetto giuridico stabilito sul territorio della Repubblica nonché ai *trust* e agli istituti giuridici affini disciplinati dal diritto nazionale, o amministrati in Italia, o i cui fiduciari o persone che ricoprono posizioni equivalenti in istituti giuridici affini risiedono sul territorio della Repubblica;
e) valuta l'esposizione ai rischi derivanti da soggetti giuridici, da *trust* e da istituti giuridici affini esteri;
f) identifica e classifica i rischi associati alla concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti.
4. L'analisi è condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, e tenuto conto della relazione della Commissione europea, di cui all'articolo 7 della AMLD6, con riferimento ai settori e ai prodotti e alle conclusioni ivi contemplati.
5. L'analisi di cui al presente articolo tiene conto, altresì, degli elementi forniti dalle autorità partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria, nonché dei dati quantitativi e statistici forniti dalle autorità di vigilanza antiriciclaggio, dalla UIF, dalle amministrazioni e dagli organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e il rilievo dei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e del regolamento AML, tra cui il numero dei soggetti vigilati e il rilievo economico di ciascun settore. Senza corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, l'analisi può essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni e organismi con competenze specifiche su temi di interesse che possono avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate.
6. I risultati dell'analisi di cui al presente articolo, compresi gli eventuali aggiornamenti e riesami, sono comunicati dal Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione, all'AMLA e alle autorità competenti di altri Stati membri che ne facciano richiesta. Una sintesi delle conclusioni dell'analisi è resa pubblica. Tale sintesi non contiene informazioni riservate. Qualsiasi documento divulgato o reso pubblico a norma del presente comma non contiene alcuna informazione che consenta l'identificazione di qualsiasi persona fisica né contiene il nome di alcuna persona giuridica.
7. L'analisi di cui al presente articolo è, altresì, tempestivamente resa disponibile dal Comitato di sicurezza finanziaria alle autorità di vigilanza antiriciclaggio ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 57, onde favorire la valutazione del rischio per l'intera attività da parte dei soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento AML.
8. Le autorità competenti:
a) concorrono all'analisi di cui al presente articolo, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi del comma 5, ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio;
b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che, per caratteristiche operative o geografiche, necessitano di specifici interventi;
c) utilizzano l'analisi ai fini della definizione delle priorità e della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo, della mancata applicazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate, e a ottimizzare l'esercizio delle proprie competenze in funzione del livello di rischio riscontrato;

d) utilizzano l'analisi di cui al presente articolo per individuare situazioni ad alto rischio. A tal fine, le autorità di vigilanza antiriciclaggio, in attuazione dell'articolo 34, paragrafo 6 del regolamento AML, possono imporre ai soggetti obbligati da esse vigilati di applicare misure rafforzate di adeguata verifica e, se del caso, specificare tali misure. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio comunicano al Comitato di sicurezza finanziaria i provvedimenti con cui impongono obblighi rafforzati di adeguata verifica, corredati da una giustificazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo alla base degli stessi. Tale comunicazione è resa entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di cui al terzo periodo, in vista della notifica alla Commissione e all'AMLA ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 6 del regolamento AML.
e) individuano le misure e i presidi necessari al fine di mitigare i rischi di ciascun settore o aerea riscontrati in sede di analisi.

ART. 13
(Procedure di mitigazione dei rischi relativi alla concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti)

1. Al fine di prevenire e mitigare i rischi di riciclaggio, di reati presupposto o di finanziamento del terrorismo associati all'ingresso e al soggiorno di investitori che intendono effettuare una delle attività previste dall'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, il Comitato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 21 luglio 2017 tenuto conto dei rischi individuati nell'analisi nazionale di cui all'articolo 12:
a) verifica il profilo di rischio del richiedente il visto per investitori, anche mediante l'acquisizione di informazioni sull'origine dei fondi e del patrimonio del richiedente;
b) chiede eventuali informazioni sui richiedenti anche alla UIF e all'autorità giudiziaria, nei limiti consentiti dalla riservatezza in materia di segnalazione di sospetti e dal codice di procedura penale, e verifica le informazioni sui richiedenti anche alla luce degli elenchi di persone soggette a misure restrittive dell'Unione europea;
c) procede a un riesame periodico delle istanze dei richiedenti a medio ed alto rischio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *b*), il Comitato trasmette alla UIF e al Ministero della Giustizia i dati identificativi e gli elementi pertinenti relativi al richiedente, secondo modalità concordate idonee a garantirne la riservatezza. La UIF e l'autorità giudiziaria, per il tramite del Ministero della Giustizia, ove nulla osti, comunicano eventuali risultanze agli atti riguardanti i richiedenti. Resta fermo che al Comitato e alle autorità che ne fanno parte non è consentito accedere alle informazioni riservate in possesso della UIF e dell'autorità giudiziaria. Restano, altresì, fermi il segreto d'ufficio e la tutela della riservatezza delle informazioni in possesso di tali autorità.
3. Con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 26-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, , sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.

TITOLO II
Politiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Autorità, Amministrazioni e organismi interessati, Organismi di autoregolamentazione, Cooperazione

Capo I
Politiche di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

ART. 14
(Attribuzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché delle politiche di prevenzione dei rischi di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, incluse quelle connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, entro il 30 ottobre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della prevenzione dei rischi di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 15. Alla relazione è allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull'attività svolta dalla medesima ai sensi dell'articolo 26 nonché l'estratto pubblico del rapporto redatto dalle autorità di vigilanza antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 54, comma 3.
3. Nei casi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento AML, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le misure supplementari di mitigazione dei rischi specifici di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo derivanti da un paese terzo ad alto rischio identificato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento AML, che i soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4 sono tenuti ad applicare.
4. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 29 del regolamento AML.
5. Per le finalità di cui al presente Capo, il Ministero dell'economia e delle finanze:
a) promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui al capo II, e tra le amministrazioni e gli organismi interessati e gli organismi di autoregolamentazione, nonché con il settore privato;
b) cura i rapporti con le istituzioni politiche europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli *standard* in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché di prevenzione del rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, ivi incluso il GAFI, assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti.

ART.15
(Comitato di sicurezza finanziaria)

1. Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, esercita, in aggiunta alle attribuzioni previste dal medesimo decreto, anche i poteri e le funzioni previsti dal presente articolo.
2. In particolare, il Comitato di sicurezza finanziaria:

a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo incluso il rischio nazionale di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo del settore *non profit*, dei rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, ivi incluse quelle connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa di cui all'articolo 12. Sulla base delle principali evidenze di tale analisi, individua le aree a maggior rischio e vulnerabilità, anche in vista dell'adozione, da parte delle autorità interessate, delle misure e dei presidi di mitigazione del rischio. Propone, altresì, le strategie di prevenzione dei rischi emersi dall'analisi di cui all'articolo 12 e ne monitora l'attuazione in sede di predisposizione della relazione annuale di cui al comma 5, anche sulla base delle misure e presidi di mitigazione comunicati dalle autorità al Comitato ai sensi del comma 7, lettera *g*). Eventuali proposte di aggiornamento delle strategie possono essere presentate in occasione della trasmissione al Parlamento della relazione di cui al comma 5;
b) fornisce i pareri e formula le proposte previste dall'articolo 14, e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché in materia di prevenzione del rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate.
3. Il Comitato di sicurezza finanziaria può essere convocato dal Presidente in composizione ristretta rispetto a quanto previsto all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109:
a) per favorire il coordinamento nello svolgimento delle attività di vigilanza sul settore non finanziario nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi prescritti dal regolamento AMLA;
b) per lo svolgimento di specifiche attività, individuate con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Comitato di sicurezza finanziaria può invitare di volta in volta, ove necessario tenuto conto dei temi all'ordine del giorno, rappresentanti di altre amministrazioni, delle amministrazioni e degli organismi interessati, nonché degli organismi di autoregolamentazione, a partecipare alle riunioni del Comitato.
5. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione di cui all'articolo 14, comma 2, contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del rischio di riciclaggio, del finanziamento del terrorismo, del rischio di mancata attuazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate, ivi incluse quelle connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, e lo stato di attuazione della strategia di cui al comma 2, lettera *a*).
6. La relazione di cui al comma 5 monitora, inoltre, lo stato di attuazione delle misure e i presidi di mitigazione del rischio di riciclaggio, i reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo associati alla concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti, previsti nella strategia di cui al comma 2, lettera *a*). A tal fine la relazione comprende informazioni:
a) sul numero di istanze pervenute al Comitato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno del 21 luglio 2017 nonché sui paesi di origine dei richiedenti;
b) sul numero di permessi di soggiorno rilasciati o respinti e sui motivi del rifiuto;
c) su eventuali evoluzioni rilevate in materia di rischi di riciclaggio, di reati presupposto e di finanziamento del terrorismo associati alla concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti.
7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, entro il 30 giugno di ogni anno:
a) le autorità di vigilanza antiriciclaggio forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria:
1) l'estratto pubblico del rapporto redatto ai sensi dell'articolo 54, comma 3;
2) il numero di indagini documentali e di ispezioni, nonché il numero di violazioni individuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza e il numero di sanzioni pecuniarie e di penalità di mora imposte e di misure amministrative applicate;
3) il numero di risorse umane assegnate per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

b) la UIF trasmette al Comitato di sicurezza finanziaria i dati statistici e le informazioni sull'attività svolta dalla medesima recante almeno i dati di cui al rapporto annuale di cui all'articolo 26;
c) la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia trasmettono al Comitato di sicurezza finanziaria i dati statistici e le informazioni recanti l'indicazione, almeno, del numero di casi e delle persone investigati;
d) il Ministero della giustizia fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, almeno, l'indicazione del numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti;
e) il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i dati relativi agli importi e al tipo di beni congelati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, nonché il numero delle risorse umane assegnate per l'applicazione e l'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate;
f) il Comitato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno del 21 luglio 2017 trasmette al Comitato di sicurezza finanziaria i dati e le informazioni di cui al comma 6;
g) le autorità coinvolte nell'attuazione delle strategie di cui al comma 2, lettera *a*), trasmettono al Comitato di sicurezza finanziaria una sintetica relazione sulle misure e sui presidi adottati per la mitigazione del rischio ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera e), ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione delle strategie di cui al comma 2;
h) l'Agenzia delle entrate trasmette al Comitato di sicurezza finanziaria i dati statistici relativi:
1) al numero di accessi all'anagrafe dei rapporti finanziari da parte delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 75, suddivisi per categoria di autorità e al numero di accessi tramite il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari, da parte delle FIU di altri Stati membri e delle omologhe autorità di vigilanza;
2) il numero di richieste di mutua assistenza giudiziaria o altre richieste internazionali di informazioni relative all'anagrafe dei rapporti finanziari ricevute da autorità omologhe o effettuate alle stesse, disaggregate per autorità e paese di controparte;
i) Unioncamere trasmette al Comitato di sicurezza finanziaria i seguenti dati statistici e informazioni relativi al registro sulla titolarità effettiva:
1) il numero di richieste di accesso effettuate dai soggetti di cui all'articolo 70, comma 2, con indicazione della percentuale di quelle respinte;
2) una sintesi delle categorie di persone cui sia stato concesso l'accesso a norma dell'articolo 70, comma 4;
3) il numero di difformità segnalate ai sensi dell'articolo 65;
4) il numero di controlli effettuati a norma dell'articolo 66;
5) il numero e il tipo di violazioni in relazione agli obblighi di cui al titolo IV, capo II, e le sanzioni pecuniarie imposte in relazione a tali violazioni;
6) il numero di richieste di mutua assistenza giudiziaria o di altre richieste internazionali di informazioni relative alla titolarità effettiva ricevute da autorità omologhe o effettuate alle stesse, disaggregate per autorità e paese di controparte;
l) gli organismi di autoregolamentazione trasmettono al Comitato di sicurezza finanziaria una relazione contenente i seguenti dati e informazioni:
1) il numero di segnalazioni di sospetti ricevuti dai propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi dell'articolo 38, comma 7;
2) il numero e la tipologia di sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei rispettivi iscritti a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui al presente decreto e al regolamento AML.
8. Il Comitato di sicurezza finanziaria trasmette annualmente alla Commissione europea i dati di cui al comma 7. I dati di cui al comma 7 lettera a), numeri 1 e 3 e lettera b) sono trasmessi anche all'AMLA.

Capo II
Autorità

Sezione I
(Autorità di vigilanza antiriciclaggio)

ART. 16
(Riparto di competenze Autorità di vigilanza antiriciclaggio)

1. La Banca d'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Guardia di finanza, la CONSOB e l'IVASS sono le autorità di vigilanza antiriciclaggio.
2. La Banca d'Italia è l'autorità di vigilanza antiriciclaggio del settore finanziario, ferme restando le competenze dell'IVASS ai sensi del comma 5. La Banca d'Italia è, altresì, autorità di vigilanza antiriciclaggio su:
a) i fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020;
b) gli operatori che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza sono le autorità di vigilanza antiriciclaggio del settore non finanziario come definito all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), a esclusione dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia o della CONSOB ai sensi del presente articolo.
4. La CONSOB è l'autorità di vigilanza antiriciclaggio dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio.
5. L'IVASS è l'autorità di vigilanza antiriciclaggio per:
a) i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, lettere *b*) e *c*) e le relative succursali di cui alla lettera *j*) del regolamento AML;
b) le società di partecipazione finanziaria mista, quando individuata come autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
c) le società di partecipazione mista finanziaria, laddove sussistano i presupposti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera *b*).

ART. 17
(Funzioni di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quale autorità di vigilanza del settore non finanziario ai sensi dell'articolo 16, con riferimento ai soggetti dallo stesso vigilati, esercita le funzioni e i poteri di cui all'articolo 53, commi 2, lettere *a*), *b*), *c*), *l*), *n*) e 3, nonché gli ulteriori compiti di cui ai capi I, II e III del titolo III che non siano riservati, dal presente decreto, alla Guardia di finanza.
2. Per l'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui al presente articolo e di cui all'articolo 19, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto tecnico delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 37 e 38.

ART. 18
(Guardia di finanza)

1. Nel quadro degli obiettivi e delle priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, nonché sulla base degli orientamenti di vigilanza di cui all'articolo 19, comma 2 lettera *a*), la Guardia di finanza:
a) con riferimento ai soggetti dalla stessa vigilati ai sensi dell'articolo 16:
1) esercita le funzioni e i compiti di cui all'articolo 53, commi 2, lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) e *m*), 3 e 4;
2) effettua la classificazione e la valutazione del profilo di rischio inerente e residuo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *c*), numero 1). A tal fine, esamina tutte le pertinenti informazioni sugli specifici rischi nazionali e internazionali associati a clienti, prodotti e servizi dei soggetti vigilati trasmesse dalle amministrazioni e dagli organismi interessati, nonché dagli organismi di autoregolamentazione ai sensi degli articoli 37, comma 1, lettera *c*) e 38, comma 3, lettera *c*);
b) svolge gli approfondimenti investigativi dei dati e delle informazioni contenuti nelle segnalazioni e nelle comunicazioni di sospetti nonché nei risultati delle analisi trasmessi dalla UIF ai sensi dell'articolo 27 e svolge gli approfondimenti investigativi delle comunicazioni oggetto di scambio ai sensi dell'articolo 30 nonché delle informazioni ricevute ai sensi degli articoli 32 e 33;
c) è l'autorità di vigilanza antiriciclaggio competente per la cooperazione di vigilanza di cui ai capi II e III del titolo III, in caso di operatività transfrontaliera di soggetti del settore non finanziario, a eccezione di quelli vigilati, a fini antiriciclaggio, dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia. A tal fine, istituisce i collegi di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo per il settore non finanziario ai sensi dell'articolo 63;
d) elabora, per le finalità di cui alla lettera *a*), programmi annuali di vigilanza ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *c*), numero 2);
e) esercita tutti gli ulteriori compiti e poteri di cui ai capi I, II e III del titolo III che non siano riservati, dal presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Guardia di finanza:
a) può avvalersi del supporto tecnico delle amministrazioni, degli organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, nei termini e secondo le modalità di cui agli articoli 37 e 38;
b) tiene conto dei dati, delle notizie e dei documenti trasmessi ai sensi dell'articolo 40;
c) accede ai dati e alle informazioni contenute nei registri di cui al titolo IV del presente decreto.
3. Le attività di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), sono svolte dal Nucleo speciale polizia valutaria che agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo della Guardia di finanza dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può delegare le predette attività.
4. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività disciplinate ai sensi del presente decreto sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.

ART. 19
(Coordinamento vigilanza Ministero dell'economia e delle finanze e Guardia di Finanza)

1. Al fine di garantire coerenza, uniformità e buon andamento dell'attività di vigilanza, con riferimento ai soggetti del settore non finanziario vigilati congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Guardia di finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze è designato autorità di vigilanza capofila.
2. Quale autorità di vigilanza capofila ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze:
a) tenuto conto della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione di cui all'articolo 18, comma 1, e degli obiettivi strategici ivi individuati, definisce gli orientamenti di vigilanza ai fini dello

svolgimento dei compiti di vigilanza della Guardia di finanza di cui al medesimo articolo 18, comma 1;
b) promuove la collaborazione e il coordinamento con le altre autorità di vigilanza del settore non finanziario, e con le autorità di vigilanza del settore finanziario ai sensi dell'articolo 20;
c) promuove la collaborazione con le amministrazioni, con gli organismi interessati e con gli organismi di autoregolamentazione per le finalità di cui al presente decreto;
d) con riferimento alle attività di vigilanza svolte dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17 e dalla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 18, cura gli adempimenti di cui all'articolo 54, comma 3;
e) elabora la sintesi delle attività di coordinamento svolte quale autorità di vigilanza capofila ai sensi dell'articolo 54, comma 5;
f) cura gli adempimenti informativi nei confronti dell'AMLA previsti dal regolamento AMLA, cui sono tenuti congiuntamente il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza, con riferimento ai soggetti obbligati del settore non finanziario vigilati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Guardia di Finanza.
3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza possono concordare, anche mediante protocolli di intesa, modalità di collaborazione e scambio di informazioni, anche in deroga al segreto d'ufficio, fermo restando quanto previsto all'articolo 45.
4. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), soggetti alla vigilanza della CONSOB ai sensi dell'articolo 16, il Ministero dell'economia e delle finanze concorda con la CONSOB modalità di scambio di informazioni, anche in deroga al segreto d'ufficio, ai fini degli adempimenti informativi nei confronti dell'AMLA previsti dal regolamento AMLA.

ART. 20
(Coordinamento autorità di vigilanza antiriciclaggio)

1. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio di cui all'articolo 16 definiscono, mediante protocolli d'intesa, modalità di collaborazione e coordinamento volte a:
a) agevolare il confronto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo con riferimento ai soggetti rispettivamente vigilati e condividere le prassi di vigilanza adottate, al fine di assicurare che tutti i soggetti obbligati siano sottoposti ad elevati *standard* di supervisione;
b) assolvere gli obblighi prescritti dal regolamento AMLA, anche con riferimento alla partecipazione ai lavori del Consiglio generale dell'AMLA. A tal fine, le autorità di vigilanza antiriciclaggio si accordano sulla indicazione del rappresentante comune al Consiglio generale dell'AMLA, in composizione supervisione, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento AMLA, tenuto conto degli specifici compiti del Consiglio generale di cui all'articolo 60 del regolamento AMLA;
c) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione congiunte circa gli obblighi antiriciclaggio cui i soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4 sono tenuti.

Sezione II
UIF

ART. 21
(Attribuzioni UIF)

1. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, attribuendo i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei fini istituzionali, ivi compreso il personale in possesso di requisiti di elevata integrità e professionali, anche in materia di riservatezza e protezione

dei dati. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
2. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Presso la UIF è costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I quattro membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. Ai membri del Comitato di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresì, la redazione di un parere sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento unitamente alla relazione di cui all'articolo 15, comma 5.
4. La UIF individua tra il proprio personale il responsabile dei diritti fondamentali che svolge i seguenti compiti:
a) promuove e monitora il rispetto dei diritti fondamentali nello svolgimento dell'attività della UIF;
b) su richiesta della UIF ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario fornisce consulenza in merito alle implicazioni per i diritti fondamentali dell'attività svolta dalla UIF, senza ostacolarla o pregiudicarne il tempestivo svolgimento;
c) fornisce pareri non vincolanti alla UIF sulla conformità ai diritti fondamentali delle attività da questa svolte;
d) informa il Direttore della UIF con riguardo a eventuali violazioni dei diritti fondamentali riscontrate.
5. La UIF disciplina le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 4 da parte del responsabile dei diritti fondamentali, garantendone l'autonomia.
6. La UIF esercita le seguenti funzioni:
a) riceve le segnalazioni di sospetti di cui all'articolo 69 del regolamento AML dai soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4 e dai punti di contatto centrale, ove previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, nonché le comunicazioni di cui all'articolo 29 e ne effettua l'analisi finanziaria ai sensi dell'articolo 27;
b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
c) riceve le comunicazioni oggettive di cui all'articolo 30 e le utilizza per le finalità di analisi ivi indicate;
d) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla;
e) può sospendere operazioni e rapporti e richiedere di monitorare operazioni e attività, ai sensi degli articoli 23 e 24;
f) fornisce ai soggetti obbligati le informazioni di cui agli articoli 25 e 28;
g) ferme restando le norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento AML e dell'articolo 53 del regolamento AMLA, emana istruzioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, per la rilevazione e la segnalazione di sospetti, sui dati e sulle informazioni necessari per ricevere la segnalazione e assicurarne la qualità, sulla tempistica, sulla tutela della riservatezza, sulla sospensione e sul monitoraggio di operazioni e rapporti e sui flussi di ritorno che la UIF fornisce ai soggetti obbligati;
h) tenuto anche conto degli orientamenti adottati dall'AMLA ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento AML, al fine di agevolare l'individuazione dei sospetti, previa presentazione al

Comitato di sicurezza finanziaria, emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia pubblicati in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale; elabora, altresì, comunicazioni, modelli e schemi rappresentativi di operazioni, di attività e di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio, di reati presupposto associati e di finanziamento del terrorismo, provvedendo alla pubblicazione nel medesimo sito istituzionale;
i) trasmette, secondo modalità concordate, alla competente autorità di vigilanza antiriciclaggio notizia delle potenziali violazioni del regolamento AML, del TFR e del presente decreto individuate nell'esercizio dei propri compiti;
l) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del presente decreto. Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera d), del presente decreto.
7. Ai fini delle segnalazioni di sospetti alla UIF ai sensi dell'articolo 69 del regolamento AML, i soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4 e i punti di contatto centrale, ove previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, osservano le istruzioni emanate dalla UIF ai sensi del comma 6, lettera *g*), e tengono conto degli indicatori di anomalia, nonché delle comunicazioni, dei modelli e degli schemi rappresentativi di operazioni, attività e comportamenti anomali di cui al comma 6, lettera *h*).
8. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF acquisisce documenti, dati, e informazioni dai soggetti tenuti alle segnalazioni e alle comunicazioni di cui al presente articolo. L'acquisizione di cui al primo periodo può avvenire anche presso i medesimi soggetti, attraverso specifiche verifiche, quando necessario per l'approfondimento delle segnalazioni e delle comunicazioni ricevute, di altre ipotesi di sospetto di cui abbia conoscenza ovvero per finalità conoscitive di possibili fenomeni o schemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
9. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 12;
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della UIF in ragione della sua attività istituzionale sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto.
11. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo svolgono o hanno svolto, ai fini del presente decreto, un'attività per conto della UIF sono vincolati dal segreto d'ufficio.
12. La UIF dispone di procedure per prevenire e gestire i conflitti di interessi e di previsioni che disciplinano la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

ART. 22
(Accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 21, la UIF accede in modo diretto e immediato ai dati e alle informazioni di cui necessita per lo svolgimento dei suoi compiti. La UIF accede almeno ai dati e alle informazioni di natura finanziaria e amministrativa previsti ai sensi delle disposizioni richiamate nell'Allegato tecnico al presente decreto. Possono essere, altresì, individuati ulteriori dati e informazioni della medesima natura, ove necessario secondo modalità concordate con l'Autorità che detiene i dati e le informazioni.
2. Salvi i casi in cui possa derivarne pregiudizio a indagini in corso, gli organi delle indagini forniscono tempestivamente alla UIF accesso indiretto alle informazioni investigative di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), per l'esercizio delle proprie funzioni di analisi e collaborazione internazionale. Ove necessario, per ottenere tali informazioni, gli organi delle indagini interessano le autorità che le detengono.

3. Ai fini del comma 2, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia definiscono modalità concordate di condivisione delle informazioni investigative, che ne garantiscano la tempestiva disponibilità e il rispetto dei principi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.
4. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

ART. 23
(Potere di sospensione)

1. La UIF può sospendere operazioni per un massimo di 10 giorni lavorativi, in presenza del sospetto che dette operazioni siano collegate ad attività di riciclaggio, di reati presupposto associati, o di finanziamento del terrorismo, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini.
2. La sospensione è disposta dalla UIF ai sensi del comma 1 al fine di tutelare i fondi o i beni, comprese le cripto-attività, effettuare le proprie analisi e valutare se il sospetto sia confermato, comunicandone i risultati ai sensi dell'articolo 27 per consentire l'adozione di misure appropriate.
3. Qualora la necessità di sospendere operazioni sia accertata sulla base di un sospetto segnalato ai sensi dell'articolo 69 del regolamento AML, la UIF dispone la sospensione entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della predetta segnalazione. Negli altri casi la sospensione è disposta tempestivamente dalla UIF.
4. In presenza del sospetto di cui al comma 1, la UIF può sospendere operazioni anche su richiesta motivata della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell'autorità giudiziaria o di un'altra FIU. L'autorità richiedente fornisce alla UIF le informazioni necessarie a supporto della richiesta. La UIF dà immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta.
5. In presenza del sospetto che un conto bancario o di pagamento, un conto di cripto-attività o un altro rapporto sia collegato ad attività di riciclaggio, di reati presupposto associati, o di finanziamento del terrorismo, la UIF può disporre la sospensione, per un massimo di cinque giorni lavorativi, dell'uso di tale conto o rapporto, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini, allo scopo di valutare se il sospetto sia confermato e comunicarne i risultati ai sensi dell'articolo 27 per consentire l'adozione di misure appropriate.
6. In presenza del sospetto di cui al comma 5, la UIF può disporre la sospensione dell'uso di un conto o di un rapporto anche su richiesta motivata del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell'autorità giudiziaria o di un'altra FIU. L'autorità richiedente fornisce alla UIF le informazioni necessarie a supporto della richiesta. La UIF dà immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta.
7. Qualora, dopo l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e prima che ne cessino gli effetti, vengano meno le ragioni che ne avevano determinato l'adozione, la UIF adotta un provvedimento di revoca, dandone comunicazione al destinatario del provvedimento e all'autorità che ha fatto la richiesta di sospensione.
8. L'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi del presente articolo non comporta responsabilità di alcun tipo per la UIF o per il suo personale.

ART. 24
(Monitoraggio di operazioni o attività)

1. La UIF può chiedere ai soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4 di monitorare le operazioni o le attività effettuate tramite uno o più conti bancari o di pagamento o conti di cripto-attività o altri rapporti gestiti dal soggetto obbligato e riferibili a persone che presentano un rischio significativo di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo, al fine di consentire la tempestiva individuazione di operazioni o attività sospette.

2. La UIF può chiedere di avviare il monitoraggio anche su richiesta motivata del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell'autorità giudiziaria o di un'altra FIU. L'autorità richiedente fornisce alla UIF le informazioni necessarie a supporto della richiesta di cui al primo periodo.
3. A fini dei commi 1 e 2, nel rispetto di esigenze di contenimento degli oneri e di proporzionalità della misura all'obiettivo perseguito, la UIF stabilisce la tempistica e le modalità di svolgimento del monitoraggio stesso da parte del soggetto obbligato e di comunicazione alla UIF dei relativi risultati.
4. Le informazioni acquisite dalla UIF sono comunicate all'autorità che abbia eventualmente chiesto l'avvio del monitoraggio con l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelarne la riservatezza e sono utilizzate nell'ambito dei rispettivi compiti.

ART. 25
(Avvisi ai soggetti obbligati)

1. La UIF, d'intesa con la competente autorità di vigilanza antiriciclaggio, può comunicare ai soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4 informazioni rilevanti per l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica di cui al capo III del regolamento AML, al fine di agevolare tali soggetti nel conformare e aggiornare i loro sistemi di valutazione e gestione del rischio e nel determinare la possibile adozione di misure rafforzate di adeguata verifica.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono riguardare tipologie di operazioni o attività, persone e aree geografiche specifiche che presentano rischi significativi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo.
3. I soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4 prendono in considerazione le informazioni di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Nel caso in cui le informazioni riguardino persone e aree geografiche specifiche, queste sono comunicate ai soggetti obbligati con modalità idonee ad assicurarne la riservatezza.

ART. 26
(Rapporto annuale della UIF)

1. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 14, comma 2, il Direttore della UIF, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, il rapporto predisposto sull'attività svolta. Il rapporto è altresì pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale della UIF.
2. Il rapporto fornisce indicazioni generali su rischi, tendenze e tipologie individuate dalla UIF nello svolgimento dei propri compiti e contiene i dati statistici relativi a:
a) segnalazioni e comunicazioni di sospetti ricevute, analizzate e il relativo seguito, ivi compresa la percentuale di segnalazioni che si sono tradotte in comunicazioni alla Guardia di finanza o alla Direzione investigativa antimafia, nonché, se disponibile, il numero e la percentuale di segnalazioni che hanno dato origine a successive indagini;
b) scambi informativi con le autorità di vigilanza antiriciclaggio, con l'autorità giudiziaria e con altre autorità competenti;
c) informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 67;
d) richieste inviate e ricevute nell'ambito della collaborazione internazionale con le FIU estere, ripartite per paese di controparte, con indicazione del numero di richieste rifiutate ed evase, parzialmente o totalmente;
e) trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante oggetto di condivisione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2018 e del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e relativo seguito;

f) risorse umane assegnate alla UIF.
3. Le informazioni pubblicate nel rapporto annuale della UIF non consentono in alcun modo l'identificazione di specifiche persone fisiche o giuridiche.

ART. 27
(Analisi e disseminazione)

1. La UIF effettua l'analisi finanziaria delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui all'articolo 29 nonché delle ipotesi di sospetti non segnalati di cui viene a conoscenza, utilizzando tutti i dati e le informazioni di cui può disporre e in tale ambito valuta la qualità delle segnalazioni e delle comunicazioni ricevute.
2. Tenuto conto del rischio, delle caratteristiche e della rilevanza delle informazioni ricevute, la UIF definisce i criteri con cui svolge l'analisi finanziaria, dandone informativa al Comitato di sicurezza finanziaria.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, i dati e le informazioni contenuti nelle segnalazioni e nelle comunicazioni di cui all'articolo 29 che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi finanziarie svolte alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 riferiti a contesti di competenza del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono tempestivamente trasmesse a quest'ultimo a cura:
a) della DIA qualora riferiti alla criminalità organizzata;
b) del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza negli altri casi.
5. Fermo quanto previsto dal comma 3, nei casi di specifico interesse, la UIF comunica agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 i risultati delle analisi finanziarie svolte e, secondo modalità concordate, informa tempestivamente la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia dei dati e delle informazioni comunicati ai sensi del presente comma.
6. La UIF informa tempestivamente la Guardia di finanza delle comunicazioni effettuate ai sensi degli articoli 81 e 83 del regolamento AML. Fermo restando il rispetto del segreto di indagine, la Guardia di Finanza informa tempestivamente la UIF circa gli esiti delle attività svolte sulla base delle comunicazioni di cui al presente comma.
7. La UIF mantiene evidenza per dieci anni dei dati e delle informazioni contenuti nelle segnalazioni e nelle comunicazioni non trasmesse ai sensi del comma 3, mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d'intesa, la consultazione alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.
8. Ai fini dell'analisi finanziaria o dell'approfondimento investigativo della segnalazione o della comunicazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori dati e informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione o la comunicazione ovvero ai soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4 sui fatti oggetto di analisi o approfondimento. Per le finalità di cui al presente comma, eventuali informazioni sui medesimi fatti possono essere chiesti anche ai punti di contatto centrale, nei casi di cui all'articolo 52, comma 4, alle società di gestione dei mercati regolamentati, alle Pubbliche amministrazioni nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 29 nonché ai gestori di infrastrutture, di circuiti per i pagamenti elettronici e di carte di pagamento.
9. La UIF effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza antiriciclaggio, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso.

ART. 28
(Flusso di ritorno delle informazioni)

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui all'articolo 29, anche alla luce dei risultati dell'analisi finanziaria svolta dalla UIF e fatte salve le norme sul segreto di indagine ai sensi del codice di procedura penale.
2. La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al soggetto obbligato, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
3. Con periodicità almeno annuale, tenuto conto del numero complessivo di segnalazioni ricevute, la UIF trasmette al soggetto obbligato, direttamente o tramite gli organismi di autoregolamentazione, indicazioni concernenti la tempestività delle segnalazioni, la qualità delle informazioni fornite, la chiarezza nella descrizione del sospetto e la completezza della documentazione resa disponibile. Il riscontro non è riferito alla singola segnalazione di sospetti e tiene conto degli orientamenti emanati in materia dall'AMLA.
4. Il flusso di ritorno delle informazioni di cui al comma 2 è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 73 del regolamento AML.
5. Il riscontro di cui ai commi 2 e 3 è messo a disposizione delle autorità di vigilanza antiriciclaggio, ai fini della valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 54.
6. La UIF fornisce annualmente all'AMLA indicazioni statistiche circa il numero di segnalazioni di sospetti presentate dalle diverse categorie di soggetti obbligati.
7. Il riscontro di cui al comma 2 avviene senza pregiudizio delle attività di analisi in corso e di qualsiasi indagine o azione amministrativa successiva alla comunicazione della UIF e senza pregiudizio degli obblighi in materia di protezione dei dati e riservatezza.

ART. 29
(Comunicazioni alla UIF)

1. Al fine di agevolare l'individuazione di ogni circostanza da cui emergano fatti potenzialmente connessi al riciclaggio, ai reati presupposto o al finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni collaborano con la UIF comunicando i sospetti rilevati nell'ambito delle seguenti attività:
a) adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e a enti pubblici e privati.
2. In funzione del rischio, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare categorie di attività amministrative ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, per le quali prevedere analoghe comunicazioni alla UIF.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti dei sospetti meritevoli di essere segnalati ai sensi del presente articolo.
4. La mancata comunicazione di cui al comma 1 assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Al fine di agevolare l'individuazione di ogni circostanza da cui emergano fatti potenzialmente connessi al riciclaggio, ai reati presupposto o al finanziamento del terrorismo, le società di gestione

dei mercati regolamentati collaborano con la UIF comunicando i sospetti individuati nell'esercizio della propria attività.
6. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 6, lettera *g*), individua i dati e le informazioni da trasmettere nonché le modalità delle comunicazioni di cui al presente articolo. La UIF emana altresì, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 6, lettera *h*), gli indicatori, i modelli, gli schemi o le comunicazioni utili ad agevolare l'individuazione dei sospetti.
7. Alla comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo e alle richieste effettuate ai sensi dell'articolo 27, si applicano gli articoli 72 e 73 del regolamento AML.

ART. 30
(Comunicazioni oggettive)

1. Ferme restando le comunicazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 74 e dell'articolo 80, paragrafo 4, secondo periodo, del regolamento AML, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, ivi comprese quelle richiamate ai sensi del regolamento AML, sono utilizzate per l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo di sospetti e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sono altresì stabilite modalità di cooperazione e scambio con protocolli d'intesa tra la UIF, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, idonei a garantire l'adozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati.
3. Con istruzioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito istituzionale, la UIF indica i contenuti, le modalità di trasmissione e le tempistiche delle comunicazioni di cui agli articoli 74 e 80, paragrafo 4, secondo periodo del regolamento AML. Previo parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria, la UIF emana altresì istruzioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito istituzionale con riguardo alle ulteriori comunicazioni di dati e informazioni di cui al comma 1, per individuare i contenuti, le modalità di trasmissione nonché le eventuali ipotesi in cui l'invio di tali comunicazioni esclude l'obbligo di segnalazione di sospetti ai sensi dell'articolo 69 del regolamento AML.

ART. 31
(Invio dei dati aggregati alla UIF)

1. La UIF può chiedere ai soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4 di trasmettere dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali. Per le finalità di cui al primo periodo, la UIF emana istruzioni con le quali individua le categorie di soggetti tenuti all'invio dei dati, le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione.

ART. 32
(Cooperazione internazionale relativa agli scambi tra FIU)

1. La UIF, su richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FIU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio, ai reati presupposto o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento dei predetti reati. Tenuto conto delle norme tecniche di attuazione emanate dalla Commissione europea sul formato da

utilizzare per lo scambio tra FIU, la richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le connessioni con il Paese interessato, le motivazioni e le modalità di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti alle informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU.
2. La UIF risponde alle richieste di un'altra FIU senza ritardo, fornendo le informazioni già in proprio possesso o direttamente acquisibili ai sensi dell'articolo 22 entro cinque giorni lavorativi. In casi eccezionali debitamente motivati, il termine può essere prorogato a un massimo di dieci giorni lavorativi. In casi eccezionali, motivati e urgenti, il predetto termine è ridotto a un giorno lavorativo. Qualora il riscontro entro il termine di cui al primo periodo non sia possibile, la UIF ne dà tempestiva comunicazione alla FIU richiedente per ottenerne la proroga.
3. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e per le finalità per le quali le predette informazioni sono state chieste e fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorità nazionali competenti, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF può accordare il consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni e può rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. Nello scambiare informazioni la UIF può subordinarne l'utilizzo a limitazioni o condizioni specifiche a tutela della riservatezza e impedirne l'utilizzo o la divulgazione per finalità diverse da quelle previste. Le eccezioni al consenso sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni. In tali casi, la UIF fornisce motivazione scritta del rifiuto alla FIU richiedente.
4. La UIF, tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea per specificare i criteri di pertinenza e di selezione delle segnalazioni di cui all'articolo 69 del regolamento AML che riguardino un altro Stato membro, individua tali segnalazioni e le trasmette senza ritardo alla competente FIU di tali Stati. Le informazioni trasmesse, unitamente a quelle ulteriori eventualmente richieste dalla competente FIU a supporto delle proprie analisi, possono essere utilizzate dalla stessa FIU e trasmesse alle locali autorità competenti per finalità di accertamento o per lo svolgimento di indagini, in particolare quando le medesime informazioni non presentano alcuna connessione con l'Italia, salvo che il consenso debba essere negato dalla UIF per le ragioni indicate al comma 3.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, la UIF può stipulare protocolli di intesa con le FIU e avvalersi di tutti i poteri di cui, secondo l'ordinamento vigente, dispone.
6. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della predetta cooperazione previa stipula di appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni.

ART. 33
(Analisi congiunte nell'ambito della cooperazione internazionale tra FIU)

1. La UIF può promuovere o partecipare ad analisi congiunte promosse dall'AMLA o da altre FIU, per un periodo di tempo limitato, ai sensi del capo II, sezione 6, del regolamento AMLA e del presente decreto, in particolare quando sono richieste analisi complesse che presentano collegamenti con altri Stati membri o quando le circostanze del caso giustificano un'azione concertata negli Stati membri interessati. Nei casi di cui al primo periodo, la UIF può esercitare i compiti e i poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell'articolo 21 e scambiare ogni opportuna informazione con le altre FIU coinvolte e con il personale designato dell'AMLA.
2. Tenuto conto dei metodi e delle procedure elaborati dall'AMLA ai sensi dell'articolo 43 del regolamento AMLA, la UIF, in linea con le condizioni concordate dalle FIU aderenti all'analisi in

merito alla partecipazione di parti terze, può invitare la Guardia di Finanza o altre parti a partecipare ad analisi congiunte. L'invito è formulato tenendo conto del mandato e delle funzioni della parte interessata, del contributo che questa può apportare all'analisi congiunta, della comprovata capacità di assicurare la riservatezza delle informazioni. Le parti terze invitate a partecipare ad analisi congiunte utilizzano le informazioni scambiate nell'ambito delle analisi esclusivamente per i fini per i quali questa è stata effettuata.
3. Ferme le competenze dell'AMLA, le informazioni scambiate nell'ambito di analisi congiunte sono utilizzate ai fini dell'analisi stessa e possono essere utilizzate dalla UIF per lo svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente decreto; la UIF, previa autorizzazione dei partecipanti all'analisi, trasmette i dati e i risultati della stessa alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, con le modalità e nei termini stabiliti dai protocolli di cui all'articolo 32, comma 6. Le informazioni di cui al primo periodo possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorità nazionali competenti previo consenso dei partecipanti all'analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti.

ART. 34
(Tutela dei soggetti che effettuano le segnalazioni e le comunicazioni di sospetti e delle informazioni antiriciclaggio)

1. I soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4, gli organismi di autoregolamentazione, i punti di contatto centrali, nei casi di cui all'articolo 52, comma 4, e i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 29 adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che sono coinvolte nella segnalazione o nella comunicazione e dei relativi contenuti.
2. Nella comunicazione dei risultati delle analisi svolte dalla UIF ai sensi dell'articolo 27 è omessa l'indicazione dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni di cui all'articolo 69 del regolamento AML o le comunicazioni di cui all'articolo 29 nonché delle persone fisiche, ove note, che hanno proceduto all'invio delle medesime. La UIF comunica l'identità delle predette persone fisiche solo se è necessario per rispondere a una richiesta motivata dell'autorità giudiziaria, nell'ambito di un procedimento penale o per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali e fermo restando quanto stabilito dal comma 3.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche di cui al comma 2 e di coloro che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dell'analisi delle segnalazioni e delle comunicazioni nonché dell'approfondimento investigativo delle stesse.
4. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria, la Procura europea, nonché l'OLAF nell'ambito degli scambi di cui agli articoli 81 e 83 del regolamento AML, adottano le misure necessarie ad assicurare che l'invio di segnalazioni, comunicazioni e informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità delle persone fisiche che effettuano le segnalazioni e le comunicazioni siano mantenuti riservati.
5. In ogni caso, i dati identificativi delle medesime persone fisiche, le segnalazioni e le comunicazioni di sospetti non possono in quanto tali essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela della persona fisica che ha effettuato la segnalazione o la comunicazione e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione, della comunicazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU.

6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche tenute alle segnalazioni e alle comunicazioni è mantenuta riservata e, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.
7. Fermo quanto disposto dal presente articolo, in caso di sequestro di atti o documenti, l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza delle persone fisiche tenuti alle segnalazioni e comunicazioni.
8. La trasmissione delle segnalazioni e delle comunicazioni di sospetti, le eventuali richieste di approfondimenti nonché gli scambi di informazioni attinenti ai sospetti stessi, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza antiriciclaggio e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

Sezione III
Altre Autorità

ART. 35
(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)

1. Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo:
a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attiene alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati relativi alle segnalazioni di sospetti e ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui al primo periodo, assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identità del segnalante;
b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni;
c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine all'utilità delle informazioni ricevute;
d) può richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività della criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;
e) ha accesso alle informazioni e ai dati contenuti nei registri e negli elenchi di cui al titolo IV.
f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 12 e le proprie valutazioni sui risultati dell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine dell'elaborazione della relazione di cui all'articolo 15;

g) può richiedere, ai sensi dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale alle autorità di vigilanza del settore finanziario e non finanziario, ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni.

ART. 36
(Direzione investigativa antimafia)

1. La Direzione investigativa antimafia:
a) ai sensi dell'articolo 40 dà tempestiva notizia alle autorità di vigilanza antiriciclaggio, in ragione della rispettiva competenza, di fatti riscontrati nell'esercizio delle sue attribuzioni che possono configurarsi come violazioni del presente decreto, del regolamento AML o del TFR, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli;
b) svolge gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalità organizzata, dei dati e delle informazioni contenuti nelle segnalazioni e nelle comunicazioni di sospetti e nei risultati delle analisi trasmessi dalla UIF ai sensi dell'articolo 27 nonché delle comunicazioni oggetto di scambio ai sensi dell'articolo 30 e delle informazioni ricevute ai sensi degli articoli 32 e 33.
2. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-*bis*, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, la Direzione investigativa antimafia ha accesso alle informazioni e ai dati e alle informazioni contenute nei registri e negli elenchi di cui al titolo IV.

Capo III
(Amministrazioni e organismi interessati, Organismi di autoregolamentazione)

ART. 37
(Amministrazioni e organismi interessati)

1. Le amministrazioni e gli organismi interessati, come individuati a sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *g*), prestano supporto tecnico al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza, per l'esercizio delle loro funzioni di vigilanza antiriciclaggio ai sensi degli articoli 17, comma 1, 18, comma 1, e 19 comma 2. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni e organismi interessati:
a) effettuano le verifiche di cui all'articolo 11;
b) su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, contribuiscono all'elaborazione, da parte del medesimo Ministero, di eventuali chiarimenti e orientamenti settoriali destinati ai soggetti obbligati di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *g*);
c) trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza le informazioni utili ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza delle predette autorità, con particolare riferimento alla classificazione e valutazione del profilo di rischio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *a*), numero 2), nonché le informazioni utili a consentire l'assolvimento degli adempimenti informativi nei confronti dell'AMLA, di cui al regolamento AMLA;
d) svolgono ogni altra attività strumentale o accessoria utile ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e della Guardia di finanza su richiesta degli stessi;
e) programmano e offrono iniziative di formazione e campagne di sensibilizzazione in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché del rischio di mancata applicazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Guardia di finanza e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati che le amministrazioni e gli organismi interessati trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza, ai sensi del comma 1, lettera *c*), nonché le modalità e i termini di trasmissione degli stessi dati.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera *d*), il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza possono stipulare protocolli di intesa con le amministrazioni e organismi interessati anche per prevedere eventuali attività di controllo da parte delle stesse e disciplinarne le modalità e i termini di esercizio.
4. Allo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 45, comma 9.

ART. 38
(Organismi di autoregolamentazione)

1. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e della Guardia di Finanza, gli organismi di autoregolamentazione, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dal regolamento AML da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.
2. Gli organismi di autoregolamentazione prestano supporto tecnico al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di Finanza, per l'esercizio delle loro funzioni di vigilanza ai sensi degli articoli 17 comma 1, 18 comma 1 e 19 comma 2.
3. Ai fini di cui al comma 2, gli organismi di autoregolamentazione:
a) effettuano le verifiche di cui all'articolo 11;
b) su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, contribuiscono all'elaborazione da parte del Ministero stesso di eventuali chiarimenti e orientamenti settoriali destinati ai propri iscritti;
c) trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza le informazioni utili ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza delle predette autorità, con particolare riferimento alla classificazione e valutazione del profilo di rischio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *a*), numero 2), nonché quelle utili a consentire l'assolvimento degli adempimenti informativi nei confronti dell'AMLA, di cui al regolamento AMLA;
d) svolgono ogni altra attività strumentale o accessoria utile ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e della Guardia di finanza su richiesta degli stessi;
e) programmano e offrono iniziative di formazione e campagne di sensibilizzazione a favore dei propri iscritti, in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché del rischio di mancata applicazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Guardia di finanza e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati che gli organismi di autoregolamentazione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza, ai sensi del comma 3, lettera *c*), nonché le modalità e i termini di trasmissione degli stessi dati.
5. Ai fini di cui al comma 3, lettera *d*), il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza possono stipulare protocolli di intesa con gli organismi di autoregolamentazione anche per prevedere eventuali attività di controllo da parte degli stessi e disciplinarne le modalità e termini di esercizio.
6. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto, del regolamento AML e delle relative disposizioni di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti al numero dei procedimenti disciplinari avviati e conclusi dagli ordini territoriali e al numero di sanzioni disciplinari adottate.
7. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di sospetti da parte dei propri iscritti e provvedono senza ritardo a trasmetterle integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante. Gli organismi di autoregolamentazione informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività. Gli organismi di autoregolamentazione sono sentiti

dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 21, comma 6, lettera *g*), che li riguardino.
8. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.
9. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i dati e informazioni di cui al medesimo articolo 15, comma 7, lettera *h*).
10. Allo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 45, comma 9.

ART. 39
(Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio presso il Consiglio nazionale del notariato)

1. Al fine di rafforzare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, attraverso un'efficace ed efficiente gestione e analisi dei dati rilevanti, è istituito presso il Consiglio nazionale del notariato un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, trattati nell'ambito dell'attività notarile, che opera anche attraverso una banca dati all'uopo costituita, collegata al Sistema di conservazione del notariato.
2. I notai, quali soggetti obbligati di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c*) del presente decreto, sono tenuti a inserire nella banca dati:
a) le copie autentiche, i dati e le informazioni individuati ai sensi del comma 8, lettera *b*), a qualunque titolo derivanti o relativi agli atti da essi ricevuti o autenticati, anche avvalendosi del Sistema di conservazione del notariato;
b) i dati e le informazioni di cui all'articolo 77 dell'AMLR utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riferiti agli atti di cui alla lettera *a*);
c) i dati raccolti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di segnalazione di sospetti trasmessi nell'esercizio dell'attività professionale da parte di ciascun notaio, ai sensi dell'articolo 69 dell'AMLR.
3. L'organismo analizza ed elabora i dati ricevuti, provvede a svolgere le analisi di sistema volte a individuare significatività e rilevanza delle singole fattispecie e restituisce ai notai il flusso di riscontro delle analisi effettuate. Per migliorare l'efficienza dei flussi relativi alle segnalazioni di sospetti, l'organismo assiste i notai nell'assolvimento degli obblighi di valutazione di singole fattispecie, ferma restando la tutela della riservatezza, e indica loro, sulla base dell'analisi compiuta, l'eventuale presenza di evidenze suscettibili di valutazione ai sensi dell'articolo 69 dell'AMLR di cui i notai tengono conto, ai fini del medesimo articolo. L'organismo promuove, altresì, la qualità delle segnalazioni e la tempestività degli scambi informativi con la UIF. Per la trasmissione delle segnalazioni di sospetti alla UIF, i notai possono avvalersi dell'intermediazione dell'organismo.
4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera *c*), il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza ricevono dall'organismo di cui al comma 1, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 4, le informazioni utili ai fini della classificazione e valutazione del profilo di rischio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *a*), numero 2), nonché quelle utili a consentire l'assolvimento degli adempimenti informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e della Guardia di finanza nei confronti dell'AMLA, di cui al Regolamento AMLA.
5. I notai restano in ogni caso pienamente responsabili dell'adempimento diretto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la Direzione investigativa antimafia hanno accesso ai dati di cui al comma 2, in conformità a quanto definito con il decreto adottato ai sensi del comma 8.

7. L'organismo di cui al comma 1 opera con autonomia e indipendenza funzionale rispetto al Consiglio nazionale del notariato. Il direttore dell'organismo è nominato dal Consiglio nazionale del notariato, su designazione del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato, ed è scelto tra soggetti dotati di adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali. Il Consiglio nazionale del notariato mette a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento dell'organismo di cui al comma 1 nell'ambito della propria ordinaria dotazione di bilancio, anche mediante avvalimento di proprio personale, garantendo in ogni caso l'autonomia funzionale dell'organismo.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio nazionale del notariato e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono disciplinati:
a) i requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali, la natura e durata dell'incarico e le attribuzioni del direttore dell'organismo di cui al comma 7, i criteri per la determinazione del relativo compenso, nonché i casi e le modalità di revoca dell'incarico;
b) il contenuto, i termini e le modalità degli obblighi di trasmissione documentale a carico dei notai e le relative procedure;
c) le modalità di accesso ai dati oggetto di analisi da parte delle autorità di cui al comma 6.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato, con proprie disposizioni, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, del Garante per la protezione dei dati personali e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, definisce:
a) le modalità tecniche con le quali i notai alimentano la banca dati di cui al comma 1, rettificano e aggiornano i dati e le informazioni in essa contenuti nonché le modalità tecniche con cui l'organismo di gestione accentrata, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e alla loro analisi nonché all'elaborazione e all'invio del flusso di riscontro delle analisi effettuate ai notai;
b) l'organizzazione e il funzionamento della banca dati prevista dal comma 1;
c) le specifiche tecniche e di sicurezza necessarie a garantire la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di salvaguardia, efficienza e interoperabilità della banca dati e del Sistema di conservazione del notariato di cui al comma 1, l'affidabilità oggettiva e il costante aggiornamento del flusso di riscontro nonché i requisiti tecnici e di sicurezza informatica specifici per la gestione dei dati al fine di assicurarne la protezione, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza;
d) le modalità di analisi di sistema e di restituzione dei flussi di riscontro ai notai.
10. Al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'operatività dell'organismo di cui al comma 1, ferme restando le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di Finanza quali autorità di vigilanza antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 16, comma 3, il Consiglio nazionale del notariato promuove e controlla l'osservanza degli obblighi posti in capo ai notai, ai sensi del presente articolo. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato adotta, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, linee guida in materia di:
a) comunicazione di dati e informazioni all'organismo di cui al comma 1;
b) criteri di indirizzo utili per l'adempimento degli obblighi di segnalazione di sospetti da parte dei soggetti obbligati in attuazione del presente articolo e, in ogni caso, in linea con le istruzioni, gli indicatori di anomalia e le altre pubblicazioni della UIF;
c) formazione e aggiornamento continui;
d) procedure e metodologie di analisi nonché di valutazione del rischio conformemente al regolamento AML.
11. Entro il medesimo termine di cui al comma 10, secondo periodo, con provvedimento del Consiglio nazionale del notariato, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia e la UIF, sono stabiliti i termini e le modalità per:

a) la trasmissione all'organismo di cui al comma 1, da parte dei notai di ogni informazione pertinente per l'esercizio del controllo di cui al comma 10;
b) il controllo, sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità, dell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo;
c) la trasmissione tempestiva, in caso di mancata osservanza da parte del singolo notaio, di una informativa al competente Consiglio notarile distrettuale al fine della eventuale promozione di un procedimento disciplinare, nonché alla UIF, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza per le proprie valutazioni.
12. Fatte salve le violazioni gravi, commesse dolosamente, ovvero ripetute o sistematiche, la verifica della corretta osservanza da parte dei notai degli obblighi di cui al presente articolo e ai relativi atti attuativi, ai fini dell'accertamento della responsabilità per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 69 dell'AMLR, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, sempre che le indicazioni fornite con i predetti atti attuativi risultino applicabili alla fattispecie per la quale è stata contestata la violazione.
13. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'organismo di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia, alla UIF, al Consiglio nazionale del notariato, nonché alle autorità di vigilanza che hanno comunque accesso ai dati ai sensi del comma 6.

ART. 40
(Comunicazioni alle autorità di vigilanza antiriciclaggio)

1. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza diverse da quelle disciplinate nel presente decreto nonché le pubbliche amministrazioni, le amministrazioni e gli organismi interessati o gli organismi di autoregolamentazione che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni del presente decreto, del regolamento AMLR o del TFR da parte dei soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4, devono darne tempestiva notizia alle autorità di vigilanza antiriciclaggio di cui all'articolo 16 in ragione della rispettiva competenza, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.
2. Con riferimento ai fatti di cui al comma 1 che riguardino soggetti obbligati del settore non finanziario sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e della Guardia di finanza, la comunicazione è fatta alla Guardia di finanza.

CAPO IV
Cooperazione nazionale e internazionale

Sezione I
Disposizioni di carattere generale

ART. 41
(Cooperazione tra autorità nazionali)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, le autorità competenti, le amministrazioni. gli organismi interessati e gli organismi di autoregolamentazione collaborano tra loro nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 8 e all'articolo 45, le autorità competenti, anche sulla base di protocolli di intesa, si scambiano reciprocamente le informazioni funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.

3. L’autorità giudiziaria, nell’ambito di indagini relative all’esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati presupposto o di attività di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, può chiedere, direttamente o tramite i propri organi delegati, alla UIF i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente.
4. L’autorità giudiziaria può chiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di sospetti.
5. L’autorità giudiziaria fornisce alla UIF, nel rispetto del segreto di indagine di cui al codice di procedura penale, un riscontro sull’utilizzo e sull’utilità delle informazioni ricevute nonché sull’esito delle azioni intraprese e delle indagini svolte sulla base di tali informazioni. Tale riscontro è fornito tempestivamente e in ogni caso, anche in forma aggregata, almeno una volta all’anno, al fine di consentire alla UIF di tenerne conto nell’individuazione dei contesti meritevoli di approfondimento e, salve esigenze di segreto, nei flussi di ritorno elaborati a favore dei soggetti obbligati.
6. Le informazioni trasmesse dalla UIF ai sensi del presente articolo sono utilizzabili nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni applicabili in base alle norme del presente decreto.
7. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l’autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso i soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4, ne dà comunicazione alla competente autorità di vigilanza antiriciclaggio e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio e la UIF comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e fuori dai casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le informazioni in possesso delle autorità di cui al comma 2 e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale, nonché ai servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli articoli 270 a 270-*septies* del codice penale.
9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza antiriciclaggio, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
10. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attività e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo.

ART. 42
(Cooperazione con autorità competenti di altri Stati)

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo III, capi II e III e dagli articoli 32, 33, 45 e 46, le autorità competenti cooperano con le autorità omologhe di altri Stati, ai sensi del presente articolo.
2. Le autorità competenti non rifiutano di dare corso a una richiesta di assistenza proveniente da un'autorità omologa di altro Stato membro per il solo fatto che:
a) la richiesta sia ritenuta inerente anche a questioni fiscali;
b) la richiesta abbia a oggetto dati o informazioni sottoposti a segreto d'ufficio ai sensi del presente decreto, fatti salvi i casi in cui l'informazione richiesta sia protetta dal segreto professionale forense ovvero si applichi quanto previsto dall'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento AML;
c) sia in corso un accertamento, un'indagine, un procedimento penale o amministrativo o un'analisi della UIF, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare tale indagine, procedimento o analisi;
d) l'autorità richiedente abbia una natura giuridica o uno *status* diverso da quello dell'autorità competente che riceve la richiesta.
3. Le autorità competenti si dotano di procedure idonee a fornire prontamente alle proprie omologhe degli altri Stati membri o di paesi terzi le informazioni di cui al capo IV del regolamento AML, da esse acquisite mediante la consultazione dei registri della titolarità effettiva di cui al titolo IV, capo I.
4. Al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di sospetti, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocità e in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati e informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali.

ART. 43
(Comunicazione dell'elenco delle autorità competenti)

1. Al fine di agevolare la cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alla Commissione europea e all'AMLA l'indicazione delle autorità di vigilanza antiriciclaggio, con le relative informazioni di contatto, le informazioni di contatto della UIF e l'elenco delle altre autorità nazionali competenti, assicurando gli aggiornamenti necessari.
2. Ai fini delle informazioni di contatto di cui al comma 1 sono comunicati la struttura competente presso le autorità di vigilanza antiriciclaggio e la FIU, con il nominativo e ruolo della persona di contatto, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.

ART. 44
(Cooperazione con AMLA)

1. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio e la UIF cooperano con l'AMLA e trasmettono a essa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, ogni informazione necessaria ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuitele dal regolamento AMLA, dall'AMLD6 e dal regolamento AML.

Sezione II
Cooperazione fra autorità di vigilanza antiriciclaggio

ART. 45
(Segreto d'ufficio e scambio informativo fra autorità di vigilanza antiriciclaggio e altre autorità anche di altri Stati membri)

1. Tutte le informazioni, in possesso delle autorità di vigilanza antiriciclaggio, rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio.
2. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo svolgono o hanno svolto, ai fini del presente decreto, un'attività per conto delle autorità di vigilanza antiriciclaggio sono vincolati dal segreto d'ufficio.
3. Fatte salve le ipotesi in cui sia un corso un'indagine o un'azione penale, nonché le informazioni comunicate alla UIF ai sensi degli articoli 55 e 56, le informazioni coperte da segreto d'ufficio possono essere comunicate dalle autorità di vigilanza antiriciclaggio solo in forma sintetica o aggregata, con modalità tali da non rendere possibile l'identificazione degli specifici soggetti obbligati cui queste informazioni si riferiscono.
4. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio cooperano fra di loro e con omologhe autorità di altri Stati membri nel modo più ampio possibile, indipendentemente dalla natura o dall'organizzazione della controparte e non possono opporsi il segreto d'ufficio reciprocamente, né possono opporlo alle autorità omologhe di altri Stati membri, all'AMLA, alla UIF e alle altre autorità competenti. Nell'ambito della cooperazione di cui al primo periodo, le autorità di vigilanza antiriciclaggio, su richiesta di una omologa autorità di altro Stato membro, possono effettuare, nei limiti dei propri poteri, controlli per conto di tale autorità, nonché scambiare con essa le informazioni acquisite ovvero facilitare l'effettuazione di tali controlli da parte della stessa.
5. La Banca d'Italia e l'IVASS non possono opporre il segreto d'ufficio alla Banca centrale europea o alle autorità competenti per la vigilanza prudenziale di altri Stati membri.
6. Le autorità che ricevono informazioni coperte da segreto d'ufficio ai sensi dei commi 4 e 5 possono utilizzare queste informazioni esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo, di prevenzione del rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, nonché ai sensi del TUB, del TUF o del CAP. Le informazioni acquisite ai sensi dei commi 4 e 5 possono essere utilizzate, altresì nell'ambito di un procedimento, anche giudiziario, instaurato a seguito di un ricorso presentato nei confronti di una decisione della stessa autorità o in giudizi comunque avviati in materia antiriciclaggio o per decisioni adottate dalle autorità riceventi nell'esercizio di poteri a esse attribuiti dal TUB, dal TUF o dal CAP.
7. A eccezione dei casi di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento AMLR, le autorità di vigilanza antiriciclaggio possono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, scambiare informazioni con le autorità di altri Stati membri che, ai sensi dell'articolo 52 della AMLD6, esercitano funzioni di sorveglianza nei confronti degli organismi di autoregolamentazione cui siano stati affidati compiti di vigilanza antiriciclaggio. Il MEF, l'IVASS e la GDF possono altresì scambiare informazioni, in deroga al segreto d'ufficio, con la Banca d'Italia e la Consob nell'esercizio delle competenze a esse attribuite dal TUF in materia di vigilanza sui mercati. La Consob e il MEF, in qualità di autorità responsabili della vigilanza antiriciclaggio sui revisori legali e sulle società di revisione legale, possono reciprocamente scambiarsi informazioni, anche in deroga al segreto d'ufficio fermo restando quanto previsto all'articolo 49, e possono scambiare informazioni, in deroga al segreto d'ufficio, con le autorità omologhe di altri Stati membri competenti per la sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale.
8. Le informazioni scambiate ai sensi del comma 7 possono essere utilizzate dall'autorità che le ha acquisite esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni ovvero in procedimenti amministrativi

e giudiziari specificatamente connessi all'esercizio di dette funzioni. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 7 sono, in ogni caso, soggette al segreto d'ufficio ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
9. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano con le amministrazioni e gli organismi interessati, e con gli organismi di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *g*) e *m*), scambiando le informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui agli articoli 37 e 38. La Banca d'Italia collabora con l'OAM scambiando le informazioni necessarie per la tenuta del registro dei cambiavalute e per l'esercizio dei poteri a esso attribuiti nei confronti dei soggetti iscritti, nonché con l'OCM, scambiando le informazioni necessarie per l'esercizio dei poteri di vigilanza antiriciclaggio a essa attribuiti nei confronti dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-*bis* del TUB. La trasmissione di informazioni per le finalità di cui al presente comma non costituisce violazione del segreto d'ufficio. Le informazioni ricevute ai sensi del presente comma dalle amministrazioni, dagli organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, dall'OAM, con riferimento ai cambiavalute, e dall'OCM con riferimento ai confidi, sono coperte da segreto d'ufficio ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
10. La Banca d'Italia coopera con la Banca centrale europea quando questa è l'autorità competente per la vigilanza di un intermediario a fini prudenziali ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013.

ART. 46
(Cooperazione con autorità di vigilanza di Paesi terzi)

1. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio possono concludere con le autorità di vigilanza di Paesi terzi accordi di cooperazione, anche al fine di scambiarsi informazioni. Questi accordi rispettano la normativa applicabile in materia di protezione dei dati, sono conclusi in base al principio di reciprocità e sono altresì soggetti a requisiti di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 45, commi 1, 2, e 3.
2. Ogni informazione riservata che venga scambiata in base agli accordi di cui al comma 1 può essere utilizzata solo per lo svolgimento dei rispettivi compiti di vigilanza.
3. Le informazioni fornite da autorità di altri Stati membri possono essere scambiate solo con l'assenso esplicito di tali autorità e, se del caso, per i soli fini a cui esse abbiano acconsentito.
4. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio notificano all'AMLA gli accordi di cooperazione di cui al comma 1 entro un mese dalla loro stipula.

ART. 47
(Collaborazioni della UIF con le autorità di vigilanza antiriciclaggio)

1. Ferma restando la collaborazione tra la UIF e le autorità di vigilanza antiriciclaggio ai sensi degli articoli 41, 55 e 56 del presente decreto, la UIF fornisce alle medesime autorità, d'iniziativa o su richiesta, le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei rispettivi compiti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 includono le informazioni sulla quantità e sulla qualità delle segnalazioni di sospetti ricevute ai sensi dell'articolo 69 dell'AMLR, sulla qualità e la tempestività delle risposte fornite dai soggetti obbligati alle richieste della UIF; trasmette, inoltre, i risultati delle analisi strategiche e tutte le informazioni pertinenti sulle tendenze e sui metodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compresi i rischi geografici, transfrontalieri ed emergenti.
3. Fuori dai casi di cui all'articolo 21, comma 6, lettera *i*) nonché di cooperazione ai sensi dell'articolo 48, le informazioni fornite dalla UIF a norma del presente articolo non contengono informazioni su specifiche persone fisiche o giuridiche né casi riguardanti persone fisiche o giuridiche oggetto di analisi o indagini in corso o che possano portare all'identificazione di tali persone fisiche o giuridiche.

Sezione III
Cooperazione in settori specifici

ART. 48
(Cooperazione per il settore finanziario)

1. La UIF, in deroga al segreto d'ufficio, coopera con la Banca d'Italia, con l'IVASS e con la CONSOB quando esse svolgono compiti di vigilanza prudenziale o altre funzioni a esse attribuite in conformità al diritto dell'Unione europea e scambia con esse le informazioni rilevanti per l'esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo a soggetti specifici. La UIF coopera altresì con la Banca centrale europea quando questa svolge le proprie funzioni di vigilanza prudenziale. La cooperazione tra le autorità di cui al presente comma si svolge secondo modalità concordate, anche sulla base di protocolli di intesa, e sulla base di adeguati presidi di riservatezza. La trasmissione delle informazioni può essere rifiutata o sospesa quando da essa, in base alle informazioni disponibili, possa derivare pregiudizio ad analisi, a indagini o a procedimenti penali o amministrativi in corso. Nei casi di cui al terzo periodo vengono forniti i motivi per iscritto all'autorità richiedente. L'utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità richiedente avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza ed è vietata ogni comunicazione delle medesime nei confronti di altri soggetti.
2. Nel caso in cui la Banca d'Italia individui carenze negli assetti di controllo interno antiriciclaggio di una banca oppure nell'adempimento da parte della stessa degli altri obblighi imposti dal regolamento AML e riscontri che, per effetto di queste carenze, l'intermediario sia esposto a un rischio prudenziale potenzialmente significativo, ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità bancaria europea nonché alla Banca centrale europea, quando questa è l'autorità responsabile per la vigilanza a fini prudenziali. Qualora, successivamente alla comunicazione di cui al primo periodo, il rischio risulti ulteriormente accresciuto, la Banca d'Italia valuta se cooperare, anche mediante lo scambio di informazioni, con la Banca centrale europea quando questa è l'autorità competente a fini prudenziali, anche predisponendo una valutazione congiunta della situazione dell'intermediario, la quale è trasmessa all'Autorità bancaria europea, informando l'AMLA di tale notifica.
3. La Banca d'Italia collabora con il Comitato di risoluzione unico quando questo è l'autorità responsabile per la risoluzione ai sensi del regolamento (UE) 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014. In particolare, la Banca d'Italia informa senza indugio il Comitato quando riscontri, per motivi connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, un aumento della probabilità dell'indisponibilità dei depositi presso una banca ovvero il rischio che una banca o un altro intermediario bancario e finanziario sia considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 806/2014. Nei casi di cui al secondo periodo, su richiesta del Comitato**,** la Banca d'Italia lo informa di ogni operazione, conto ovvero rapporto continuativo in essere presso la banca o presso l'altro intermediario bancario e finanziario che sia stato sottoposto alla sospensione di cui all'articolo 23.
4. La Banca d'Italia e l'IVASS forniscono all'AMLA un'informativa annuale sull'attività di cooperazione svolta, anche con la UIF, ai sensi del presente articolo.

ART. 49
(Cooperazione in materia di revisori)

1. Con riferimento ai revisori legali e alle società di revisione legale, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Guardia di finanza e la CONSOB cooperano tra loro e, in deroga al segreto d'ufficio, si scambiano ogni informazione rilevante per l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni scambiate ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate dall'autorità che le ha acquisite esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni ovvero in procedimenti amministrativi o giudiziari specificatamente connessi all'esercizio di dette funzioni.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora la cooperazione o lo scambio di informazioni ivi previsti possa arrecare pregiudizio ad accertamenti, indagini o procedimenti penali o amministrativi in corso.

ART. 50
(Cooperazione in materia di sanzioni finanziarie mirate)

1. Ai fini del presente decreto, le autorità di vigilanza antiriciclaggio la UIF e il Comitato di sicurezza finanziaria collaborano tra di loro nell'ambito del Comitato stesso, mediante lo scambio di ogni informazione rilevante per l'esercizio delle rispettive funzioni, anche in deroga al segreto d'ufficio Le informazioni scambiate ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate dall'autorità che le ha acquisite esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni ovvero in procedimenti amministrativi o giudiziari specificatamente connessi all'esercizio di dette funzioni.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora la cooperazione o lo scambio di informazioni ivi previsti possa arrecare pregiudizio ad accertamenti, indagini o procedimenti penali in corso.

TITOLO III
Vigilanza antiriciclaggio

CAPO I
Poteri e attribuzioni autorità di vigilanza antiriciclaggio

ART. 51
(Vigilanza sugli operatori di gioco operanti in libera prestazione dei servizi)

1. Gli operatori di gioco aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro diverso dall'Italia operanti in regime di libera prestazione di servizi sul territorio della Repubblica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e della Guardia di finanza, indipendentemente dal fatto che il soggetto obbligato operi sul territorio della Repubblica attraverso agenti, distributori o altra tipologia di infrastruttura o a distanza.
2. La Guardia di finanza notifica la circostanza di cui al comma 1 all'autorità antiriciclaggio competente del Paese in cui il soggetto obbligato ha la propria sede legale e amministrazione centrale.

ART. 52
(Vigilanza sulle attività svolte tramite agenti, distributori o altre infrastrutture e punto di contatto centrale)

1. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento AML e dal TFR da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro che operano sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento senza succursale avvalendosi di uno o più agenti, distributori ovvero altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici, e ne assicura il rispetto.
2. La Banca d'Italia vigila altresì sull'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento AML e dal TFR da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi avvalendosi di agenti, distributori ovvero altri tipi di infrastrutture, qualora siano soddisfatti i criteri stabiliti dalle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della AMLD6.

Qualora i criteri di cui al primo periodo non siano soddisfatti, la Banca d'Italia notifica all'autorità di vigilanza competente dello Stato membro in cui il soggetto ha sede legale e amministrazione centrale che, considerata l'infrastruttura limitata del soggetto sul territorio della Repubblica, la vigilanza sulle attività di cui al primo periodo deve essere esercitata da tale autorità.
3. Ai fini del comma 2, la Banca d'Italia fornisce all'autorità estera ogni informazione necessaria ai fini di valutare se i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 41, paragrafo 2, AMLD6 siano verificati, inclusa ogni modifica rispetto alla situazione del soggetto che possa avere un impatto sul verificarsi di detti criteri.
4. I soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dei commi 1 e 2 designano un punto di contatto centrale in Italia, attraverso il quale assicurano il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento AML, dal TFR e dal presente decreto e agevolano l'esercizio della vigilanza, anche fornendo alla Banca d'Italia e alla UIF documenti e informazioni su richiesta. Il punto di contatto centrale invia le segnalazioni di cui all'articolo 69 del regolamento AML alla UIF, ove consentito dal regolamento adottato dall'AMLA ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, della AMLD6. La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell'articolo 81.
5. La Banca d'Italia, ove l'autorità di vigilanza competente di altro Stato membro le notifichi che, considerata l'infrastruttura limitata nel proprio territorio di un soggetto avente sede legale e amministrazione centrale in Italia, la vigilanza sulle attività da esso svolte in tale Stato in regime di libera prestazione di servizi tramite agenti, distributori ovvero altri tipi di infrastrutture deve essere esercitata dalla Banca d'Italia, esercita tale vigilanza e ne dà comunicazione al soggetto entro due settimane dalla ricezione della notifica. La Banca d'Italia comunica altresì al soggetto ogni successiva variazione attinente all'autorità competente a esercitare tale vigilanza.

ART. 53
(Poteri delle autorità di vigilanza antiriciclaggio)

1. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, dal regolamento AML, dal TFR e dalle norme tecniche di regolamentazione e attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 50 e 53 del regolamento AMLA.
2. Ai fini del comma 1, le autorità di vigilanza antiriciclaggio di cui all'articolo 16 esercitano i compiti e i poteri alle stesse attribuite dal presente decreto, dal regolamento AML e dal regolamento AMLA. In particolare, le autorità di vigilanza:
a) possono emanare, nei confronti dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, disposizioni di carattere generale per esercitare le opzioni e le facoltà che il regolamento AML e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea rimettono alle autorità di vigilanza, nonché per tenere conto degli orientamenti emanati dall'AMLA ai sensi dell'articolo 54 del regolamento AMLA ovvero dall'ABE ai sensi del TFR. Le autorità di vigilanza possono adottare, altresì, disposizioni attuative nei casi previsti dal presente decreto nonché disposizioni di carattere generale, attuative e integrative della disciplina di cui al capo II del regolamento AML, ove necessario;
b) comunicano ai soggetti rispettivamente vigilati le informazioni di cui all'articolo 57;
c) possono esentare dall'obbligo di condurre l'esercizio di valutazione annuale dei rischi le categorie di soggetti obbligati di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento AML;
d) verificano l'adeguatezza e l'attuazione degli assetti organizzativi e procedurali e dei controlli interni dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati nonché l'adeguatezza delle risorse umane assegnate allo svolgimento dei compiti previsti dal capo II del regolamento AML;
e) verificano l'attuazione e monitorano il rispetto, da parte dei soggetti obbligati, degli obblighi derivanti dall'imposizione di sanzioni finanziarie mirate;

f) valutano e monitorano periodicamente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate cui sono esposti i soggetti obbligati;
g) conducono tutte le necessarie indagini documentali, le ispezioni, anche senza preavviso, e i controlli tematici, nonché qualsiasi altra indagine, valutazione e analisi necessaria per verificare che i soggetti obbligati rispettino gli obblighi di cui al presente decreto, al regolamento AML, al TFR e alle relative disposizioni attuative e applichino tutte le misure amministrative adottate a norma dell'articolo 77. I poteri ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti dei fornitori di servizi ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal regolamento AML e dalla relativa disciplina attuativa. Per lo svolgimento dei controlli tematici di cui alla presente lettera, la Banca d'Italia può chiedere la collaborazione della UIF, nei casi e con le modalità stabiliti da un apposito protocollo;
h) adottano le opportune misure di vigilanza, anche per far fronte a eventuali violazioni degli obblighi a carico dei soggetti rispettivamente vigilati, e ne seguono l'attuazione da parte di questi ultimi;
i) adottano le misure amministrative previste dall'articolo 77;
l) applicano le penalità di mora previste dall'articolo 79;
m) accertano e, se del caso, contestano le violazioni all'osservanza del presente decreto, del regolamento AML, del TFR e delle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti obbligati e dei fornitori di servizi ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato i loro compiti;
n) irrogano le sanzioni previste dal presente decreto.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, le autorità di vigilanza antiriciclaggio possono richiedere la trasmissione di documenti, atti e la comunicazione, anche attraverso segnalazioni periodiche, delle informazioni utili per il controllo e la verifica dell'osservanza del presente decreto, del regolamento AML e del TFR da parte dei soggetti obbligati e dei fornitori di servizi ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato i loro compiti.
4. Nell'ambito delle ispezioni di cui al comma 2, lettera *g*), le autorità di vigilanza possono:
a) esaminare i libri e documenti contabili del soggetto obbligato, fare copie o estratti degli stessi;
b) ottenere l'accesso a programmi informatici, banche dati o altri mezzi elettronici di registrazione delle informazioni;
c) ottenere informazioni scritte e orali ai componenti degli organi di direzione, amministrazione o controllo, al personale dei soggetti obbligati e dei terzi cui il soggetto obbligato abbia esternalizzato i compiti e audire altre persone che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.
5. L'autorità di vigilanza antiriciclaggio competente per l'impresa madre verifica il rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi e dei requisiti a livello di gruppo di cui al capo II, sezione 2, del regolamento AML. I compiti e poteri di cui al comma 2, esercitati nei confronti dell'impresa madre, possono avere a oggetto anche l'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli a livello di gruppo nel gruppo complessivamente considerato o presso singole componenti.
6. Al fine di svolgere le proprie funzioni ai sensi del presente decreto, del regolamento AML, del regolamento AMLA e delle relative disposizioni di attuazione, le autorità di vigilanza antiriciclaggio si dotano di adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche, nonché di personale di elevata integrità e opportunamente qualificato che mantenga *standard* professionali elevati, anche in materia di riservatezza, protezione dei dati e risoluzione dei conflitti di interessi.
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, al fine di garantire economicità ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, le autorità di vigilanza antiriciclaggio competenti e la Guardia di finanza possono concordare secondo le modalità definite in appositi protocolli d'intesa, l'esecuzione di controlli ispettivi a supporto delle funzioni di vigilanza sui seguenti soggetti:
a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica;
b) intermediari di cui all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;

c) soggetti eroganti microcredito ai sensi dell'articolo 111 del TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 del TUB;
d) intermediari assicurativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*);
e) prestatori di servizi per le cripto-attività;
f) revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
g) gli operatori che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

ART. 54
(Vigilanza basata sul rischio)

1. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio svolgono la propria attività secondo un approccio basato sul rischio. A tal fine esse:
a) identificano e valutano i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti sul territorio della Repubblica, alla luce della valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché dei rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 7 della AMLD6 nonché dell'analisi nazionale dei rischi di cui all'articolo 12;
b) hanno accesso e valutano le informazioni relative agli specifici rischi, nazionali ed internazionali, associati alla clientela dei soggetti vigilati, nonché ai prodotti ai servizi da essi offerti;
c) basano la frequenza e l'intensità della propria attività di vigilanza sul profilo di rischio dei soggetti vigilati, nonché sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti sul territorio della Repubblica. A tal fine:
1) le autorità di vigilanza antiriciclaggio valutano e classificano il profilo di rischio inerente e residuo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati secondo la metodologia e frequenza previste dalle norme tecniche di regolamentazione dell'AMLA, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, della AMLD6;
2) le autorità di vigilanza antiriciclaggio predispongono annualmente un programma di vigilanza che tenga conto delle tempistiche e delle risorse necessarie per reagire in modo tempestivo, in caso di evidenze oggettive e significative di violazioni del presente decreto, del Regolamento AML, TFR e relative disposizioni di attuazione.
2. Nell'esercizio dei propri compiti, le autorità di vigilanza antiriciclaggio tengono conto della discrezionalità concessa ai soggetti vigilati nell'adempimento dei propri obblighi e rivedono le valutazioni del rischio da essi effettuate ai fini di un corretto esercizio di questa discrezionalità nonché l'adeguatezza delle politiche, procedure e controlli interni adottati.
3. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio redigono entro il 30 giugno di ogni anno un rapporto sulle proprie attività e ne rendono pubblico un estratto. L'estratto di cui al primo periodo non contiene informazioni riservate e include:
a) le categorie di soggetti obbligati da esse rispettivamente vigilati, nonché il numero di soggetti obbligati per ciascuna di esse e l'importanza economica di ciascun settore;
b) la descrizione dei propri poteri e compiti nonché della loro partecipazione ai meccanismi di coordinamento di cui agli articoli 19 e 20;
c) una descrizione sintetica delle attività di vigilanza svolte.
4. L'estratto pubblico di cui al comma 3 è tempestivamente trasmesso al Comitato di sicurezza finanziaria e costituisce un allegato della relazione trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

5. La relazione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 contiene altresì una sintesi delle attività di coordinamento svolte dal Ministero stesso, in qualità di autorità capofila ai sensi dell'articolo 19.

ART. 55
(Comunicazioni delle autorità di vigilanza antiriciclaggio alla UIF)

1. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio comunicano alla UIF le seguenti informazioni:
a) la lista degli stabilimenti di soggetti obbligati aventi sede legale o amministrazione centrale in un altro Stato membro operanti sul territorio della Repubblica, nonché ogni modifica a tale lista;
b) ogni fatto che indichi gravi debolezze nel sistema di segnalazione di sospetti dei soggetti vigilati;
c) in forma aggregata, i risultati della valutazione del rischio condotta in base all'articolo 54, comma 1, lettera *c*), numero 1).
2. La Banca d'Italia comunica, altresì, alla UIF, la lista delle infrastrutture sulle quali esercita la propria vigilanza in base all'articolo 52, commi 1 e 2, nonché ogni modifica a tale lista.

ART. 56
(Trasmissione di informazioni alla UIF)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, le autorità di vigilanza antiriciclaggio informano senza indugio la UIF di qualunque fatto potenzialmente connesso al riciclaggio, ai reati presupposto, ovvero al finanziamento del terrorismo di cui vengano a conoscenza nella propria attività di controllo svolta presso un soggetto obbligato ovvero in qualunque altro modo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuite dal TUF in tema di vigilanza sui mercati, trasmettono alla UIF qualunque informazione potenzialmente connessa al riciclaggio ovvero al finanziamento del terrorismo.

ART. 57
(Obblighi informativi nei confronti dei soggetti obbligati)

1. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio mettono a disposizione dei soggetti rispettivamente vigilati le informazioni sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo, fra cui:
a) la valutazione del rischio a livello di Unione europea condotta dalla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 7 dell'AMLD6, nonché ogni pertinente raccomandazione formulata dalla Commissione europea sulla base di tale previsione;
b) le valutazioni nazionali ovvero settoriali del rischio di cui all'articolo 12;
c) ogni orientamento, raccomandazione e parere pertinente adottati dall'AMLA secondo quanto previsto dagli articoli 54 e 55 del regolamento AMLA;
d) le informazioni sui paesi terzi identificati in base al capo III, Sezione 2, del regolamento AML;
e) ogni orientamento e rapporto adottati dall'AMLA, da altre autorità di vigilanza antiriciclaggio, dalla UIF o da altre autorità competenti, dal GAFI, nonché da altre organizzazioni internazionali con competenza in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi a uno specifico settore, nonché indicazioni che possano facilitare l'identificazione di transazioni o attività che presentino il rischio di essere collegate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in detto settore;
f) orientamenti sugli adempimenti degli obblighi relativi alle sanzioni finanziarie mirate.
2. Rispetto ai soggetti rispettivamente vigilati, le autorità di vigilanza antiriciclaggio:
a) conducono opportune attività di sensibilizzazione per informarli dei loro obblighi;

b) rendono loro immediatamente disponibili le informazioni su persone od entità oggetto di sanzioni finanziarie mirate o di sanzioni finanziarie dell'ONU.

CAPO II
Cooperazione delle autorità di vigilanza antiriciclaggio con riguardo all'operatività transfrontaliera

ART. 58
(Scambio informativo sull'operatività transfrontaliera)

1. Quando le autorità di vigilanza antiriciclaggio ricevono una notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento AML, informano senza indugio e, comunque, entro tre mesi, le autorità di vigilanza dello Stato in cui il soggetto obbligato intende operare circa le attività che il soggetto vigilato intende svolgere.
2. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio informano le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui il soggetto obbligato opera:
a) dell'avvio delle attività da parte del soggetto vigilato immediatamente dopo avere ricevuto la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento AML;
b) di ogni successiva notifica ricevuta dal soggetto vigilato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento AML senza indugio e, in ogni caso, entro un mese dal ricevimento della notifica.
3. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio inviano, almeno una volta all'anno, alle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui il soggetto obbligato opera le informazioni sulle attività ivi svolte da quest'ultimo, che esse ricevono nel contesto della propria attività di vigilanza, incluse le informazioni inviate dal soggetto obbligato attraverso questionari, nonché ogni informazione rilevante connessa alle attività svolte in tale Stato membro. Se l'informazione è fornita in modalità aggregata, le autorità di vigilanza antiriciclaggio rispondono senza indugio a eventuali richieste di ulteriori informazioni da parte delle autorità dello Stato membro dove il soggetto obbligato opera.
4. Con riferimento ai soggetti obbligati del settore non finanziario di cui all'articolo 4, a esclusione dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia o della CONSOB ai sensi dell'articolo 16, la notifica di cui all'articolo 8 del regolamento AML è presentata alla Guardia di finanza. I soggetti di cui al primo periodo informano senza ritardo la Guardia di finanza dell'effettivo avvio dell'attività in altro Stato membro e comunicano altresì qualsiasi modifica delle informazioni precedentemente comunicate, almeno un mese prima di effettuare la modifica.
5. L'articolo 8 del regolamento AML e il presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 51.

ART. 59
(Cooperazione di vigilanza con riguardo a soggetti obbligati appartenenti a un gruppo transfrontaliero)

1. Nel caso di gruppi che siano composti da soggetti obbligati del settore finanziario di cui all'articolo 3, e la cui capogruppo abbia sede legale e amministrazione centrale in Italia, la Banca d'Italia e l'IVASS, in base alle rispettive competenze, cooperano nel modo più ampio possibile con le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui sono presenti componenti del gruppo, indipendentemente dalla natura o dallo *status* di tali autorità, nonché con l'AMLA quando questa agisce come autorità di vigilanza ai sensi del regolamento AMLA.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia e l'IVASS vigilano sull'effettiva attuazione delle politiche, procedure e controlli di cui al capo II, Sezione 2, del regolamento AML. Il presente comma non si applica quando l'AMLA agisce come autorità di vigilanza ai sensi del regolamento AMLA.

3. Nel caso di gruppi che siano composti da soggetti obbligati di cui all'articolo 3 e la cui capogruppo abbia sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro diverso dall'Italia, la Banca d'Italia e l'IVASS, in base alle rispettive competenze, cooperano nel modo più ampio possibile con l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede la capogruppo, indipendentemente dalla natura o dallo *status* di tale autorità, nonché con l'AMLA quando questa agisce come autorità di vigilanza ai sensi del regolamento AMLA.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3, la Banca d'Italia e l'IVASS vigilano sul rispetto degli obblighi in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo da parte degli stabilimenti aventi sede sul territorio della Repubblica. Il presente comma non si applica quando l'AMLA agisce come autorità di vigilanza ai sensi del regolamento AMLA.
5. Ai fini del presente articolo e al di fuori dei casi di cui all'articolo 62, la Banca d'Italia e l'IVASS scambiano con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri ogni informazione necessaria per l'esercizio dei propri compiti, sia di propria iniziativa, sia su richiesta di queste ultime. In particolare, lo scambio riguarda ogni informazione in proprio possesso che possa influire in modo significativo sulla valutazione dell'esposizione al rischio inerente o residuo del soggetto obbligato di cui all'articolo 3, in un altro Stato membro. Tali informazioni includono, fra l'altro:
a) l'identificazione della struttura giuridica e organizzativa del gruppo e del relativo assetto di governo societario, relativamente a tutte le società controllate e a tutte le succursali;
b) le informazioni rilevanti sui titolari effettivi e l'alta dirigenza, inclusi gli esiti dei controlli sul possesso dei requisiti di competenza e di onorabilità;
c) le politiche, le procedure e i controlli in essere presso il gruppo;
d) le informazioni sull'adeguata verifica della clientela, inclusi i dossier sui singoli clienti e la registrazione delle transazioni;
e) ogni situazione relativa alla società capogruppo, alle controllate o alle succursali che possa incidere negativamente in modo considerevole sulle altre componenti del gruppo;
f) le sanzioni pecuniarie che le autorità di vigilanza intendono imporre e le misure amministrative che si intendono applicare ai sensi degli articoli 81 e 77.
6. Ai fini del presente articolo, la Banca d'Italia e l'IVASS, su richiesta di un'autorità di vigilanza antiriciclaggio di un altro Stato membro, possono effettuare, nei limiti dei propri poteri, controlli per conto di tale autorità e scambiare con essa le informazioni acquisite ovvero facilitare l'effettuazione di tali controlli da parte della stessa.
7. La Banca d'Italia e l'IVASS possono rivolgersi all'AMLA quando:
a) un'autorità di vigilanza di un altro Stato membro non ha trasmesso le informazioni secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa di recepimento dell'articolo 46, paragrafo 3, dell'AMLD6;
b) una richiesta di cooperazione rivolta a un'autorità di vigilanza di un altro Stato membro è stata rifiutata o non è stata riscontrata in un tempo ragionevole;
c) sulla base di ragioni oggettive, non concordano con l'autorità di vigilanza antiriciclaggio di un altro Stato membro con riguardo alle violazioni riscontrate, alle sanzioni pecuniarie e alle misure amministrative da adottare nei confronti della componente del gruppo o del gruppo nel suo complesso per porre rimedio a tali violazioni.
8. Il presente articolo si applica altresì ai gruppi costituiti dai soggetti obbligati del settore non finanziario di cui all'articolo 4, nonché ai soggetti di cui all'articolo 51 che operino sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi senza infrastrutture e ai soggetti obbligati con sede legale e amministrazione centrale sul territorio della Repubblica che operano in altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi senza alcuna infrastruttura e che, in forza delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, della AMLD6, sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità di vigilanza di tale altro Stato membro. In tali casi, il riferimento alla Banca d'Italia nel presente articolo è da intendersi alle autorità di vigilanza antiriciclaggio rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 16.
9. Nel caso di soggetti obbligati del settore non finanziario di cui all'articolo 4 con sede legale e amministrazione centrale in Italia, facenti parte di strutture che condividono proprietà, gestione o

controllo della conformità, compresi reti o partenariati, con soggetti di cui all'articolo 4 con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro diverso dall'Italia, l'autorità di vigilanza del settore non finanziario competente coopera e scambia informazioni con le autorità di vigilanza antiriciclaggio di tali altri Stati membri.

ART. 60
(Cooperazione di vigilanza con riguardo a specifiche categorie di soggetti obbligati operanti in via transfrontaliera)

1. Il presente articolo si applica nei seguenti casi:
a) emittenti di moneta elettronica, prestatori di servizi di pagamento e prestatori di servizi in cripto-attività non appartenenti a un gruppo aventi sede legale e amministrazione centrale sul territorio della Repubblica e operanti in un altro Stato membro attraverso agenti, distributori o altra tipologia di infrastruttura;
b) emittenti di moneta elettronica, prestatori di servizi di pagamento e prestatori di servizi in cripto-attività non appartenenti a un gruppo aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro diverso dall'Italia e operanti sul territorio della Repubblica attraverso agenti, distributori o altra tipologia di infrastruttura.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la Banca d'Italia collabora con le autorità di vigilanza estere e presta loro assistenza nell'esercizio dell'attività di vigilanza delle stesse. A tal fine, al di fuori dai casi di cui all'articolo 62, la Banca d'Italia:
a) fornisce alle autorità di vigilanza estere ogni informazione necessaria per l'esercizio dei compiti di vigilanza delle stesse, sia su richiesta, sia di propria iniziativa, incluse le informazioni di cui all'articolo 59, comma 5, lettere *a*), *b*) e *d*);
b) informa le autorità di vigilanza estere di ogni situazione relativa al soggetto obbligato, ai suoi stabilimenti o tipi di infrastrutture che possa compromettere il rispetto da parte del soggetto obbligato della normativa antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo applicabile, nonché delle sanzioni pecuniarie o delle misure amministrative che essa intende adottare ai sensi degli articoli 81 e 77;
c) su richiesta dell'autorità estera, può effettuare, nel limite dei propri poteri, controlli per conto di tale autorità e scambiare con essa le informazioni acquisite ovvero facilitare l'effettuazione di tali controlli da parte della stessa.
3. Il comma 2 si applica, altresì, in caso di:
a) soggetti obbligati con sede legale e amministrazione centrale sul territorio della Repubblica, che operano in un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, senza alcuna infrastruttura, e che, in forza delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, della AMLD6, sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità di vigilanza di tale altro Stato membro;
b) soggetti obbligati di cui all'articolo 51 del presente decreto, senza stabilimento in altro Stato membro, che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, senza alcuna infrastruttura.
3. Nei casi di cui al presente comma, il riferimento alla Banca d'Italia di cui al comma 2 è da intendersi alle autorità di vigilanza antiriciclaggio rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 16.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2, nel caso in cui per i soggetti di cui al comma 1, lettera *a*), operanti in libera prestazione di servizi si applica l'articolo 52, comma 5, nonché nel caso di soggetti obbligati con sede legale e amministrazione centrale sul territorio della Repubblica, che operano in regime di libera prestazione di servizi in altro Stato membro senza alcuna infrastruttura, al di fuori delle ipotesi in cui, in forza delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, della AMLD6, siano sottoposti alla vigilanza dell'autorità di vigilanza di tale altro Stato membro, le autorità di vigilanza antiriciclaggio rispettivamente competenti:

a) informano con regolarità le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui il soggetto obbligato opera dei presidi da esso adottati e assicurano il rispetto da parte del soggetto obbligato degli obblighi in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, inclusi quelli vigenti in tale Stato membro;
b) informano senza indugio le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui il soggetto obbligato opera di ogni violazione grave, ripetuta o sistematica identificata, nonché delle sanzioni pecuniarie e delle misure amministrative che essa intende adottare.
5. In deroga a quanto previsto al comma 2, nel caso in cui per i soggetti di cui al comma 1, lettera *b*), operanti in libera prestazione di servizi si applica l'articolo 52, comma 2, secondo periodo, nonché nel caso di soggetti obbligati aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano sul territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi senza alcuna infrastruttura, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 51, le autorità di vigilanza antiriciclaggio competenti forniscono assistenza all'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui il soggetto obbligato ha la propria sede legale e amministrazione centrale in modo che essa possa verificare il rispetto della normativa applicabile in materia antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, in particolare, informando tale autorità di ogni serio dubbio circa l'osservanza della predetta normativa e condividendo con la stessa tutte le informazioni di cui disponga al riguardo.
6. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio possono rivolgersi all'AMLA quando:
a) un'autorità di vigilanza di un altro Stato membro non ha trasmesso le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 47, paragrafo 1, secondo comma, lettere *a*) e *b*), ovvero paragrafo 2, primo e secondo comma, dell'AMLD6;
b) quando una richiesta di cooperazione a un'autorità di vigilanza di un altro Stato membro è stata rigettata ovvero non è stata riscontrata in un tempo ragionevole;
c) quando vi è disaccordo, sulla base di ragioni oggettive, sulle violazioni riscontrate e sulle sanzioni pecuniarie e le misure amministrative da adottare per porre rimedio a tali violazioni.

ART. 61
(Scambio informativo con riguardo all'attuazione delle politiche di gruppo nei Paesi terzi)

1. Qualora la legislazione di un paese terzo non permetta l'attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli richiesti dall'articolo 16 del regolamento AML, le autorità di vigilanza antiriciclaggio informano le autorità di vigilanza competenti per le altre componenti del gruppo, ivi compresa l'AMLA, anche al fine di coordinare la propria azione di vigilanza.
2. Ai fini dell'identificazione dei paesi terzi di cui al comma 1, le autorità di vigilanza antiriciclaggio tengono conto di eventuali vincoli giuridici che possano ostacolare l'adeguata attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli richiesti dall'articolo 16 del regolamento AML, inclusi il segreto professionale, un livello insufficiente di protezione dei dati, nonché ogni vincolo che limiti lo scambio informativo potenzialmente rilevante.

CAPO III
Cooperazione nell'ambito dei collegi di vigilanza e con le autorità di Paesi terzi

ART. 62
(Collegi di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo nel settore finanziario)

1. In caso di soggetti obbligati del settore finanziario di cui all'articolo 3 ovvero di gruppi di tali soggetti per i quali la vigilanza sull'impresa madre o sulla capogruppo è esercitata dalla Banca d'Italia o dall'IVASS, l'autorità di vigilanza responsabile istituisce collegi di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo nei seguenti casi:

a) un soggetto obbligato di cui all'articolo 3 o un gruppo di tali soggetti ha stabilimenti in almeno due Stati membri diversi dall'Italia;
b) un soggetto obbligato di cui all'articolo 3 avente sede legale e amministrazione centrale in un Paese terzo opera mediante stabilimenti in almeno due altri Stati membri oltre all'Italia.
2. I membri permanenti del collegio sono l'autorità che istituisce il collegio ai sensi del comma 1 e le autorità di vigilanza antiriciclaggio degli Stati membri responsabili per gli stabilimenti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, nonché delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 38 dell'AMLD6.
3. Le attività del collegio sono proporzionate al grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui il soggetto obbligato di cui all'articolo 3 ovvero il gruppo è esposto, nonché al volume delle proprie operazioni transfrontaliere.
4. Ai fini del comma 1, la Banca d'Italia e l'IVASS, a seconda dei casi, identificano:
a) i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 autorizzati a operare sul territorio della Repubblica e che hanno stabilimenti in altri Stati membri o in Paesi terzi;
b) gli stabilimenti di soggetti obbligati di cui all'articolo 3 presenti in altri Stati membri o in Paesi terzi;
c) gli stabilimenti presenti sul territorio della Repubblica di soggetti obbligati di cui all'articolo 3 aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
5. Qualora un soggetto obbligato di cui all'articolo 3 avente sede legale e amministrazione centrale sul territorio della Repubblica operi in un altro Stato membro in libera prestazione di servizi e non sia applicabile l'articolo 38 dell'AMLD6, le autorità di vigilanza antiriciclaggio di tale Stato possono essere invitate a partecipare al collegio in qualità di osservatori.
6. Quando un gruppo di soggetti obbligati di cui all'articolo 3 include soggetti obbligati del settore non finanziario, la Banca d'Italia o l'IVASS, a seconda dei casi, invitano a partecipare al collegio le autorità di vigilanza antiriciclaggio competenti per tali soggetti.
7. In caso di soggetti obbligati di cui all'articolo 3 che hanno stabilimenti in almeno due Paesi terzi per i quali la vigilanza sull'impresa madre è esercitata dalla Banca d'Italia o dall'IVASS, l'autorità di vigilanza responsabile può istituire un collegio di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia o l'IVASS possono invitare le autorità dei Paesi terzi in cui si trovano tali stabilimenti a costituire un collegio. La Banca d'Italia o l'IVASS stabiliscono con le autorità dei Paesi terzi che partecipano al collegio un accordo che dettagli le condizioni e le procedure relative alla cooperazione e allo scambio informativo.
8. I collegi costituiscono la sede per lo scambio di informazioni, la prestazione di assistenza reciproca, nonché il coordinamento dell'approccio di vigilanza da adottare nei confronti di un gruppo o di un singolo intermediario, inclusa, quando necessaria, l'adozione di misure appropriate e proporzionate per superare gravi violazioni della disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo identificate a livello di gruppo o di singolo intermediario ovvero presso gli stabilimenti di questi presenti nei Paesi delle autorità partecipanti al collegio.
9. Quando l'AMLA decide di partecipare alle riunioni del collegio di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del regolamento AMLA, assume la posizione di osservatore.
10. La Banca d'Italia o l'IVASS, a seconda dei casi, possono consentire alle autorità di vigilanza di Paesi terzi di partecipare al collegio in qualità di osservatori nel caso di cui al comma 1, lettera *b*) ovvero quando un soggetto obbligato di cui all'articolo 3 ovvero un gruppo di tali soggetti abbia succursali e società controllate in tali Paesi terzi, a condizione che:
a) l'autorità del Paese terzo chieda di partecipare e gli altri membri del collegio siano d'accordo ovvero invitino essi stessi questa autorità;
b) la trasmissione delle informazioni avvenga nel rispetto delle previsioni dell'Unione europea in materia di protezione dei dati;
c) l'autorità del Paese terzo firmi l'accordo di cui al comma 7, nonché condivida nel contesto del collegio le informazioni rilevanti in suo possesso per la vigilanza del soggetto obbligato di cui all'articolo 3 ovvero del gruppo di tali soggetti;

d) le informazioni condivise siano soggette a garanzie di riservatezza professionale almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 45, commi 1, 2 e 3 e siano utilizzate dai membri del collegio e dall'autorità del Paese terzo solo per l'esercizio della propria attività di vigilanza.
11. Ai fini del comma 10, la Banca d'Italia o l'IVASS, a seconda dei casi, accertano, richiedendo, ove necessario, supporto all'AMLA, il verificarsi delle condizioni ivi previste e ne informano i membri del collegio. L'accertamento di cui al primo periodo è effettuato prima che l'autorità del Paese terzo sia autorizzata a partecipare al collegio e può essere ripetuta in seguito, se necessaria.
12. Se ritenuto necessario dai membri permanenti del collegio e a condizione che sia assicurato il rispetto di requisiti di riservatezza, è possibile invitare ulteriori osservatori che possono includere le autorità di vigilanza prudenziale, tra cui la BCE quando opera ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, le autorità europee di vigilanza, la UIF o altre FIU.
13. Quando i membri di un collegio non concordano sulle misure da adottare, possono rivolgersi all'AMLA e chiedere la sua assistenza ai sensi dell'articolo 33 del regolamento AMLA.
14. Il presente articolo non si applica quando la vigilanza è esercitata dall'AMLA ai sensi del regolamento AMLA.

ART. 63
(Collegi di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo nel settore non finanziario)

1. In caso di soggetti obbligati del settore non finanziario di cui all'articolo 4 del presente decreto ovvero di gruppi di tali soggetti per i quali la vigilanza sull'impresa madre o sulla capogruppo è esercitata da un'autorità di vigilanza del settore non finanziario, tale autorità istituisce collegi di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo nei seguenti casi:
a) un soggetto obbligato del settore non finanziario di cui all'articolo 4 o un gruppo di tali soggetti ha stabilimenti in almeno due Stati membri diversi dall'Italia;
b) un soggetto obbligato diverso da quelli di cui all'articolo 3 avente sede legale e amministrazione centrale in un Paese terzo opera mediante stabilimenti in almeno due altri Stati membri oltre all'Italia.
2. Il comma 1 si applica anche alle strutture che condividono proprietà, gestione o controllo della conformità, comprese reti o partenariati cui si applicano gli obblighi e i requisiti a livello di gruppo a norma dell'articolo 16 del regolamento AML.
3. Sono membri permanenti del collegio l'autorità di vigilanza del settore non finanziario che istituisce il collegio ai sensi del comma 1, nonché le autorità di vigilanza antiriciclaggio degli Stati membri responsabili per gli stabilimenti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 4, o responsabili della vigilanza dei predetti soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 51 e delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 37, paragrafo 1, comma 2 della AMLD6.
4. In caso di soggetti obbligati di cui all'articolo 4 ovvero di gruppi di tali soggetti per i quali la vigilanza sull'impresa madre o sulla capogruppo è esercitata da un'autorità di vigilanza di altro Stato membro, qualora tale autorità non istituisca un collegio di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, l'autorità di vigilanza del settore non finanziario competente, nei casi di cui al comma 1, lettera *b*), può presentare un parere volto ad attestare la necessaria istituzione del collegio, tenuto conto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui è esposto il soggetto obbligato o il gruppo nonché del volume delle operazioni transfrontaliere.
5. Il parere di cui al comma 4 è indirizzato:
a) all'autorità di altro Stato membro, responsabile della vigilanza sull'impresa madre o sulla capogruppo. Se l'autorità di vigilanza di cui al primo periodo competente ad istituire il collegio, è un organismo di autoregolamentazione, il parere è presentato anche all'autorità pubblica incaricata di sorvegliare il predetto organismo di autoregolamentazione ai sensi della disposizione nazionale di recepimento dell'articolo 52 AMLD6;
b) all'AMLA;

c) a tutte le autorità di vigilanza di altri Stati membri, competenti nei casi di cui al comma 1, lettera *b*).
6. Se dopo la presentazione del parere di cui al comma 4, l'autorità di cui al comma 5, lettera *a*), competente ad istituire il collegio, continua ad astenersi dal costituire il collegio, l'autorità di vigilanza del settore non finanziario competente può istituire il collegio, a condizione che sia composto da almeno due membri. In questo caso, le autorità membri designano l'autorità responsabile del collegio. L'autorità di vigilanza di cui al comma 5, lettera *a*), competente all'istituzione del collegio è informata delle attività del collegio e può aderire al collegio in qualsiasi momento.
7. Ai fini del comma 1, l'autorità di vigilanza del settore non finanziario competente, identifica:
a) i soggetti obbligati del settore non finanziario di cui all'articolo 4 che hanno sede legale e amministrazione centrale in Italia e che hanno stabilimenti in altri Stati membri o in Paesi terzi;
b) gli stabilimenti dei soggetti obbligati di cui alla lettera *a*) presenti in altri Stati membri o Paesi terzi;
c) gli stabilimenti presenti sul territorio della Repubblica di soggetti obbligati del settore non finanziario di cui all'articolo 4 aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
8. Qualora un soggetto obbligato del settore non finanziario di cui all'articolo 4 avente sede legale e amministrazione centrale sul territorio della Repubblica operi in un altro Stato membro in libera prestazione di servizi, le autorità di vigilanza antiriciclaggio di tale Stato possono essere invitate a partecipare al collegio in qualità di osservatori.
9. Quando un gruppo di soggetti obbligati del settore non finanziario di cui all'articolo 4 ricomprende anche soggetti obbligati di cui all'articolo 3 la cui presenza nel gruppo non raggiunge la soglia per l'istituzione del collegio ai sensi dell'articolo 62, l'autorità di vigilanza del settore non finanziario competente invita a partecipare al collegio l'autorità di vigilanza antiriciclaggio competente per tali soggetti.
10. In caso di soggetti obbligati del settore non finanziario di cui all'articolo 4 che hanno stabilimenti in almeno due Paesi terzi, per i quali la vigilanza sull'impresa madre è esercitata da un'autorità di vigilanza del settore non finanziario, quest'ultima può istituire un collegio di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. L'autorità di vigilanza di cui al primo periodo può invitare le autorità dei Paesi terzi in cui si trovano gli stabilimenti a costituire un collegio analogo. L'autorità di vigilanza del settore non finanziario competente stabilisce con le autorità dei Paesi terzi che partecipano al collegio un accordo che dettagli le condizioni e le procedure relative alla cooperazione e allo scambio informativo.
11. Se il collegio è istituito ai sensi del comma 10 in relazione ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, o a gruppi di essi, l'accordo di cui al comma 10 comprende anche procedure volte a garantire che nessuna informazione raccolta a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento AML sia condivisa, a meno che non si applichi il secondo comma dell'articolo 21, paragrafo 2.
12. I collegi costituiscono la sede per lo scambio di informazioni, la prestazione di assistenza reciproca, nonché il coordinamento dell'approccio di vigilanza da adottare nei confronti di un gruppo o del singolo soggetto obbligato, inclusa, quando necessaria, l'adozione di misure appropriate e proporzionate per superare gravi violazioni della disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo identificate a livello di gruppo o di singolo soggetto obbligato ovvero presso gli stabilimenti di questi presenti nei Paesi delle autorità partecipanti al collegio.
13. Quando l'AMLA decide di partecipare alle riunioni del collegio di vigilanza antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, secondo quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento AMLA, assume la posizione di osservatore.
14. L'autorità di vigilanza del settore non finanziario competente può consentire alle autorità di vigilanza di Paesi terzi di partecipare al collegio in qualità di osservatori nei casi di cui al comma 1, lettera *b*), ovvero quando un soggetto obbligato del settore non finanziario di cui all'articolo 4 ovvero un gruppo di tali soggetti abbia succursali e società controllate in tali Paesi terzi, a condizione che:

a) l'autorità del Paese terzo chieda di partecipare e gli altri membri del collegio siano d'accordo ovvero la invitino essi stessi;
b) la trasmissione delle informazioni avvenga nel rispetto delle previsioni dell'Unione europea in materia di protezione dei dati;
c) l'autorità del Paese terzo firmi l'accordo di cui al comma 10 e condivida nel contesto del collegio le informazioni rilevanti in suo possesso per la vigilanza del soggetto obbligato ovvero del gruppo di tali soggetti;
d) le informazioni condivise siano soggette a garanzie di riservatezza professionale almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 45, commi 1, 2 e 3, e siano utilizzate dai membri del collegio e dall'autorità del Paese terzo solo per l'esercizio della propria attività di vigilanza.
15. L'autorità di vigilanza competente a istituire il collegio ai sensi del comma 1 ovvero l'autorità di vigilanza che, in conformità al comma 6, sia responsabile del collegio, accertano, eventualmente richiedendo supporto all'AMLA, se le condizioni di cui al comma 14 sono soddisfatte e sottopongono tale valutazione ai membri permanenti del collegio. L'accertamento di cui al primo periodo è effettuato prima che l'autorità di vigilanza del Paese terzo sia autorizzata a partecipare al collegio e può essere ripetuto in seguito, se necessario.
16. Se ritenuto necessario dai membri permanenti del collegio e a condizione che sia assicurato il rispetto di requisiti di riservatezza, è possibile invitare ulteriori osservatori che possono includere la UIF o altre FIU.
17. Quando i membri di un collegio non concordano sulle misure da adottare, possono rivolgersi all'AMLA e chiedere la sua assistenza ai sensi dell'articolo 38 del regolamento AMLA.

TITOLO IV
Registri

CAPO I
Registro titolari effettivi

ART. 64
(Registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini)

1. Le società tenute all'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private costituite o con sede legale o amministrazione centrale in Italia comunicano, senza indebito ritardo e, in ogni caso entro trenta giorni di calendario dalla loro costituzione, per via telematica, dietro il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 73 e in esenzione dall'imposta di bollo, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, i seguenti dati e informazioni, ai fini della loro iscrizione e conservazione in un'apposita sezione autonoma del registro delle imprese:
a) informazioni sulla titolarità effettiva di cui all'articolo 62 del regolamento AML;
b) nei casi in cui nessuna persona sia identificata come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 63 paragrafo 3, del regolamento AML, la dichiarazione e i dati di cui all'articolo 63, paragrafo 4, del medesimo regolamento AML;
c) informazioni sugli accordi di nomina fiduciaria di cui all'articolo 66 del regolamento AML.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli amministratori delle imprese, dal fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione della persona giuridica privata.
3. I fiduciari di trust espressi e le persone che ricoprono una posizione equivalente in istituti giuridici affini ove il trust o l'istituto giuridico affine sia amministrato in Italia ovvero i fiduciari o le persone che ricoprono una posizione equivalente risiedano o abbiano sede legale o amministrazione centrale

sul territorio della Repubblica, comunicano, senza indebito ritardo e, in ogni caso entro trenta giorni di calendario dalla costituzione del trust o dell'istituto giuridico affine, per via telematica, dietro il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 73 e in esenzione dall'imposta di bollo, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, i seguenti dati e informazioni, ai fini della loro iscrizione e conservazione in un'apposita sezione speciale del registro delle imprese:
a) le informazioni sulla titolarità effettiva di cui all'articolo 62 del regolamento AML;
b) nei casi in cui nessuna persona sia identificata come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 64 paragrafo 6, del regolamento AML, la dichiarazione e i dati di cui all'articolo 64, paragrafo 7, del medesimo regolamento AML.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 abbiano sede legale o amministrazione centrale o risiedano in altro Stato membro, il certificato di prova della registrazione o un estratto delle informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel registro centrale di tale altro Stato membro, sono considerati sufficienti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di registrazione di cui al comma 3.
5. I soggetti di cui all'articolo 67 del regolamento AML, nei casi e alle condizioni previste dal medesimo articolo, comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ai fini della loro iscrizione e conservazione in un'apposita sezione speciale del registro delle imprese:
a) le informazioni sulla titolarità effettiva di cui all'articolo 62 del regolamento AML;
b) la dichiarazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento AML.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere accompagnate da una dichiarazione del titolare effettivo circa la sussistenza di circostanze eccezionali che possano giustificare l'esclusione, totale o parziale, dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell'articolo 72, unitamente all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata del titolare effettivo. Nel caso in cui il titolare effettivo sia minore d'età o incapace, la dichiarazione è resa dal soggetto che ne esercita la rappresentanza legale. La dichiarazione contiene un'indicazione puntuale delle circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione in tutto o in parte dell'accesso e indica come l'accesso ai dati contenuti nella sezione autonoma o speciale del registro delle imprese aggraverebbe il rischio di cui all'articolo 72, comma 1. La dichiarazione è corredata, altresì, degli elementi probatori e della eventuale documentazione a supporto della richiesta di esclusione dell'accesso. Eventuali variazioni della dichiarazione o della relativa documentazione a supporto sono comunicate alla Camera di commercio territorialmente competente entro i termini e secondo le modalità di cui al comma 7.
7. Ogni eventuale modifica dei dati e delle informazioni, di cui al presente articolo, è comunicata all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, senza indebito ritardo e, in ogni caso entro ventotto giorni di calendario dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione, ai fini della conservazione nella sezione autonoma o speciale del registro.
8. Le comunicazioni sono rese mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, a eccezione della comunicazione di cui al comma 5, trasmesse all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente secondo il modello di comunicazione unica d'impresa adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009. Le specifiche tecniche del formato elettronico delle comunicazioni sono indicate con decreto dirigenziale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in conformità con il modello di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/2354 della Commissione, del 16 ottobre 2026. Il decreto è adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Delle avvenute comunicazioni sono rilasciati dalla Camera di commercio territorialmente competente contestuale ricevuta e un certificato di prova della registrazione.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 66, comma 4, il certificato di cui al comma 9, contiene un codice di sicurezza univoco che consente, attraverso il collegamento informatico ai dati

conservati nella sezione autonoma o speciale del registro delle imprese, la verifica in tempo reale dello stato di validità del certificato medesimo.
11. Le informazioni contenute nella sezione autonoma e in quella speciale del registro sono accessibili secondo quanto previsto dal presente capo, in formato leggibile meccanicamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico di cui all'articolo 74, comma 2, all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 73, comma 1, e all'entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 8, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il provvedimento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e determina i termini per le comunicazioni dei dati e delle informazioni ai sensi del presente articolo, nonché per l'aggiornamento e l'integrazione dei dati già conservati nelle sezioni autonoma e speciale del registro.

ART. 65
(Segnalazione difformità)

1. Al fine di garantire che le informazioni conservate nella sezione autonoma e speciale del registro siano adeguate, accurate e aggiornate, le autorità di cui all'articolo 68, comma 1, lettera *a*), ove opportuno, comunicano alla Camera di commercio territorialmente competente le difformità riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni, tra le informazioni disponibili nel registro e quelle di cui dispongono. Il presente comma non si applica nei casi in cui la segnalazione pregiudicherebbe lo svolgimento delle proprie funzioni e in presenza di segreto investigativo.
2. In caso di segnalazione di una difformità ai sensi del comma 1 e da parte dei soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento AML, la Camera di commercio che la riceve inserisce nella sezione autonoma e speciale del registro una specifica annotazione della presenza di una segnalazione di difformità e adotta entro trenta giorni lavorativi ogni misura necessaria per risolvere la difformità segnalata. L'annotazione è mantenuta fino a quando la difformità non è stata risolta ai sensi del presente articolo ed è visibile a tutti i soggetti cui sia stato consentito l'accesso alle informazioni contenute nel registro ai sensi del presente capo, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.
3. Ai fini del comma 2, entro dieci giorni dalla segnalazione la Camera di commercio richiede al soggetto interessato chiarimenti sulle difformità segnalate. In caso di mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta, ovvero di riscontro ritenuto non idoneo la Camera di commercio procede alle verifiche di cui all'articolo 66.
4. Se la difformità è complessa e non può essere risolta entro trenta giorni lavorativi dalla segnalazione, la Camera di commercio territorialmente competente annota tale circostanza nel registro nonché le azioni intraprese per la risoluzione della difformità, nelle more della conclusione dei controlli di cui al comma 3.
5. All'esito delle verifiche di cui al comma 3, la Camera di commercio territorialmente competente provvede all'iscrizione nella sezione autonoma o speciale del registro delle imprese delle informazioni accertate, anche apportando le necessarie modifiche alle informazioni ivi contenute.

ART. 66
(Verifiche e poteri delle Camere di Commercio)

1. La Camera di commercio territorialmente competente verifica che le informazioni conservate nelle sezioni autonoma e speciale del registro, ai sensi dell'articolo 64, siano adeguate, accurate e aggiornate.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Camere di commercio effettuano:
a) controlli automatici, immediati e contestuali alla ricezione della comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 64 e delle relative variazioni;
b) controlli successivi a campione, da realizzarsi entro nove mesi dalla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 64 e delle relative variazioni, e successivamente annualmente;
c) controlli a seguito di una segnalazione di difformità effettuata ai sensi dell'articolo 65.
3. La portata e la frequenza delle verifiche di cui al comma 2 sono commisurate ai rischi associati alle categorie di società, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini, individuati nella valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione ai sensi della AMLD6 e nell'analisi nazionale dei rischi di cui all'articolo 12.
4. Qualora le verifiche di cui al comma 2, lettera *a*), evidenzino incoerenze, errori o incompletezze nelle informazioni sulla titolarità effettiva comunicate, la Camera di commercio territorialmente competente può sospendere il rilascio del certificato di prova della registrazione di cui all'articolo 64, comma 9, o rifiutarne il rilascio. Qualora le verifiche di cui al comma 2, lettera *b*), evidenzino che le informazioni conservate nel registro non sono più adeguate, accurate e aggiornate, la Camera di commercio territorialmente competente può sospendere la validità del certificato di prova della registrazione fino alla risoluzione delle difformità riscontrate. La sospensione non si applica nei casi in cui le irregolarità si limitino a meri errori materiali, a differenti modalità di traslitterazione ovvero a imprecisioni marginali che non incidano sull'identificazione del titolare effettivo né sulla ricostruzione dell'assetto proprietario o di controllo.
5. La Camera di commercio territorialmente competente verifica, altresì, se le persone o le entità cui si riferiscono le informazioni sulla titolarità effettiva, conservate nella sezione autonoma e speciale del registro sono soggetti designati destinatari di sanzioni finanziarie mirate. La verifica è effettuata immediatamente dopo ciascuna nuova designazione e periodicamente.
6. Nel caso in cui dalle verifiche di cui al presente articolo risulti che l'impresa, la persona giuridica privata, il trust, o l'istituto giuridico affine, ovvero il soggetto con poteri di controllo sugli stessi o il titolare effettivo degli stessi, sono soggetti destinatari di sanzioni finanziarie mirate, la Camera di commercio territorialmente competente riporta tale indicazione nella sezione autonoma o speciale del registro delle imprese e ne informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria. L'indicazione è mantenuta fino alla revoca della sanzione finanziaria mirata ed è visibile a tutti i soggetti cui sia stato consentito l'accesso alle informazioni contenute nel registro ai sensi del presente capo.
7. Per le verifiche di cui al presente articolo, le Camere di Commercio si avvalgono di meccanismi automatici di controllo, anche mediante confronto delle informazioni contenute nel registro con dati e informazioni provenienti da altre fonti. A tal fine, la Camera di commercio territorialmente competente può chiedere alle imprese, alle persone giuridiche private, ai fiduciari di trust espressi e alle persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine, nonché ai soci, ai titolari formali delle partecipazioni, anche in qualità di fiduciari, e ai titolari effettivi, ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica della titolarità effettiva, comprese le delibere del consiglio di amministrazione e i verbali delle sue riunioni, gli accordi di partenariato, gli atti di costituzione di trust, le procure o altri accordi contrattuali e documentazione. La Camera di Commercio può, altresì, richiedere informazioni agli organismi responsabili della tenuta dei registri di altri Stati membri o di paesi terzi, nella misura necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni.
8. In ogni caso, per le verifiche di cui al presente articolo, la Camera di commercio territorialmente competente tiene conto dei metodi e delle procedure raccomandate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, comma 3, della AMLD6.
9. Al fine di accertare la titolarità effettiva del soggetto e verificare che le informazioni trasmesse al registro siano accurate, adeguate e aggiornate, anche a seguito di una segnalazione di difformità, la Camera di commercio territorialmente competente, si avvale inoltre della Guardia di finanza che agisce anche d'iniziativa con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, effettuando controlli presso la sede o i locali aziendali:

a) delle imprese e delle persone giuridiche private tenute alla comunicazione di cui all'articolo 64;
b) del fiduciario del trust o della persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine, tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 64, se questi è un soggetto obbligato di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
10. I controlli di cui al comma 9 sono eseguiti, anche sulla base di una valutazione del rischio ai sensi del comma 3, dalla Guardia di finanza, che provvede ad acquisire preventiva autorizzazione giudiziaria se essi riguardano persone fisiche e i locali aziendali o la sede corrispondono alla residenza privata della persona fisica. In ogni caso restano ferme le garanzie procedurali previste dall'ordinamento nazionale, ai sensi degli articoli 103 e seguenti del codice di procedura penale, a tutela del segreto professionale.
11. Al fine di disciplinare la collaborazione di cui al comma 10 tra la Camera di commercio territorialmente competente e la Guardia di finanza, con particolare riferimento alla individuazione delle forme e delle modalità della richiesta di accertamento e verifica della titolarità effettiva, della condivisione di informazioni e delle comunicazioni, nonché delle tempistiche del procedimento, Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, stipula apposita convenzione con la Guardia di finanza.
12. Salvo quanto previsto al comma 10, i poteri di verifica di cui al presente articolo non sono sottoposti a limiti, ostacoli o preclusioni.

ART. 67
(Informazioni alla UIF)

1. Le Camere di commercio territorialmente competenti comunicano senza ritardo alla UIF, secondo le modalità dalla stessa stabilite, fatti che possano essere connessi a riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo di cui abbiano conoscenza nello svolgimento delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 66 ovvero nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente capo.

ART. 68
(Accesso da parte delle autorità)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, contenute nella sezione autonoma e in quella speciale del registro delle imprese, comunicate ai sensi dell'articolo 64 è consentito, in modo immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al soggetto interessato:
a) alle autorità competenti;
b) all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza per finalità di contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali;
c) al Comitato di sicurezza finanziaria, quale autorità nazionale cui sono attribuite responsabilità in materia di attuazione delle misure restrittive dell'Unione di cui ai regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del TFUE;
d) all'AMLA ai fini delle analisi congiunte ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024;
e) alla Procura europea (EPPO);
f) all'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
g) all'Europol e all'Eurojust quando forniscono sostegno operativo alle autorità di cui alla lettera *a*).
2. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 4, lettera *a*), e articolo 64, paragrafo 7, lettera *a*), del regolamento AML è consentito, in via immediata, diretta, libera e senza restrizioni, alle sole autorità di cui al comma 1, lettere *a*) e *d*).

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui ai commi 1 e 2 nonché le modalità di trasmissione delle segnalazioni di difformità di cui all'articolo 65 sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra Unioncamere, il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e:
a) ciascuna autorità di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *d*), e), *f*) e *g*);
b) il Ministero della giustizia per l'accesso da parte dell'Autorità giudiziaria di cui al comma 1, lettera *a*), conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
c) con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso da parte del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 1, lettera *c*), che avviene per il tramite della segreteria tecnica del Comitato medesimo.
4. Ai fini delle convenzioni di cui al comma 3, le modalità tecniche e operative dell'accesso sono disciplinate nel rispetto delle misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali, previste dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 74, comma 2. Tali misure comprendono l'indicazione del termine di conservazione dei dati e prevedono il tracciamento delle operazioni eseguite sui dati, nonché l'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e meccanismi di controllo indipendente interno.

ART. 69
(Accesso da parte dei soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati, fatto salvo quanto previsto al comma 2, accedono tempestivamente alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese, comunicate ai sensi dell'articolo 64, esclusivamente a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela ai sensi del regolamento AML.
2. I soggetti obbligati accedono alla dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 4, lettera *a*) e articolo 64, paragrafo 7, lettera *a*), del regolamento AML nonché alla giustificazione corrispondente di cui ai medesimi articoli, esclusivamente ove abbiano segnalato alla Camera di commercio territorialmente competente una difformità ai sensi dell'articolo 24 del regolamento AML ovvero forniscano evidenza delle misure adottate per determinare il titolare effettivo del soggetto che abbia comunicato al registro l'assenza di un titolare effettivo o l'impossibilità di determinare lo stesso.
3. L'accesso dei soggetti obbligati avviene previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 73 a copertura dei costi di tenuta delle sezioni autonoma e speciale del registro e dei costi di accesso alle stesse.
4. La richiesta di accreditamento è presentata telematicamente dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:
a) l'appartenenza del richiedente a una o più delle categorie di soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4;
b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza antiriciclaggio competente ovvero dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *m*) e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g*);
d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.
5. L'accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o dalla data del rinnovo espresso dello stesso. Il soggetto obbligato comunica le eventuali modifiche dello *status* di soggetto obbligato o la sua cessazione entro dieci giorni.

6. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1, possono designare quali delegati all'accesso, soggetti incardinati nella propria organizzazione che svolgono attività di supporto per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
7. Il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, rende disponibili specifiche funzionalità che consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso tramite strutture tecniche informatiche indicate da loro stessi per il collegamento con il sistema informatico del gestore, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato circa il rispetto della finalità della consultazione di cui al comma 1. A tal fine, il gestore individua apposite misure tecniche per garantire la sicurezza dei dati, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, nell'ambito del disciplinare tecnico di cui all'articolo 74, comma 2.
8. La richiesta di accreditamento di cui al comma 4, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di *status* di cui al comma 5, l'indicazione dei delegati di cui al comma 6 e le segnalazioni di difformità di cui all'articolo 24 del regolamento AML sono resi telematicamente mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle dichiarazioni di cui al comma 8, ai sensi degli articoli 70 e 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, le autorità di vigilanza antiriciclaggio, gli organismi di autoregolamentazione nonché le amministrazioni e gli organismi interessati forniscono, su richiesta della Camera di commercio competente, le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993.
10. Nei casi in cui un soggetto obbligato intenda accedere alle informazioni afferenti a un titolare effettivo che abbia trasmesso alla Camera di commercio territorialmente competente la dichiarazione di cui all'articolo 64, comma 6, la Camera di commercio può escludere in tutto o in parte l'accesso, nei termini e secondo la procedura di cui all'articolo 72.
11. La consultazione della sezione autonoma o della sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
12. I soggetti obbligati che consultano la sezione autonoma o la sezione speciale del registro delle imprese, a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nelle medesime sezioni del registro delle imprese ovvero conservano un estratto idoneo a documentare tale iscrizione.

ART. 70
(Accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo)

1. Le persone fisiche o giuridiche che siano titolari di un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo hanno accesso alle seguenti informazioni sulla titolarità effettiva contenute nella sezione autonoma o nella sezione speciale del registro delle imprese, senza alcuna previa comunicazione al soggetto interessato:
a) il nome e il cognome del titolare effettivo;
b) il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo;
c) il paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo;
d) la natura e l'entità dell'interesse detenuto.

2. Si considerano titolari di un legittimo interesse all'accesso, ai sensi del comma 1, le seguenti persone fisiche o giuridiche:
a) i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;
b) gli enti del terzo settore, comprese le organizzazioni non governative, i professori e i ricercatori nelle università nonché il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca che perseguono finalità connesse alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;
c) persone che documentino l'esistenza di una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso, anche in fase di trattative, con un'impresa, persona giuridica privata, trust o istituto giuridico affine al fine di verificare che questi ultimi non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo;
d) soggetti obbligati di paesi terzi, ove dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario ai fini dell'adeguata verifica di un cliente o di un potenziale cliente secondo la normativa antiriciclaggio o di contrasto al finanziamento del terrorismo vigente nel paese terzo;
e) autorità di paesi terzi omologhe delle autorità competenti dell'Unione europea in ambito antiriciclaggio o di contrasto del finanziamento del terrorismo, a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario per svolgere, in relazione a uno specifico caso concreto, le proprie funzioni istituzionali;
f) autorità incaricate dell'attuazione del titolo I, capi II e III, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e, in particolare, le autorità incaricate dell'iscrizione delle società nel registro di cui all'articolo 16 della medesima direttiva (UE) 2017/1132, e le autorità incaricate di controllare la legalità delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni delle società di capitali a norma del titolo II della medesima direttiva (UE) 2017/1132;
g) autorità competenti con riferimento ai programmi di cui al regolamento (UE) 2021/1060, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, in relazione ai beneficiari dei fondi dell'Unione europea;
h) le pubbliche amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con riferimento ai beneficiari del dispositivo;
i) le pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti, nonché l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, nei confronti degli offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto;
l) fornitori di prodotti e servizi in ambito antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo, nella misura in cui tali prodotti, sviluppati sulla base delle informazioni di cui al comma 1 o contenenti tali informazioni, siano forniti solo a soggetti obbligati o autorità competenti e a condizione che dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario nell'ambito di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorità competente.
3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) ed *e*), hanno accesso, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, anche alle informazioni storiche, concernenti tutte le modifiche delle informazioni e dei dati, comunicate ai sensi dell'articolo 64, comma 7, di società, persone giuridiche private, *trust* o istituti giuridici affini, ivi compresi quelli che sono stati sciolti o hanno cessato di esistere nei cinque anni precedenti. Le medesime persone fisiche o giuridiche hanno, inoltre, accesso a una descrizione dell'assetto proprietario o di controllo.
4. In aggiunta alle categorie di persone fisiche e giuridiche cui al comma 2, hanno accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, tenuto conto della funzione o professione svolta, un legittimo interesse all'accesso, in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.

5. L'accesso alle informazioni avviene per via telematica, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 73. È garantito l'accesso alle informazioni anche in via analogica presso lo sportello camerale, mediante richiesta alla Camera di commercio competente. I soggetti di cui al comma 2, lettere *e*), *f*), *g*), *h*) e *i*), nonché le pubbliche amministrazioni cui è consentito l'accesso ai sensi del comma 4 in presenza dei requisiti ivi previsti, sono esentati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 73 e accedono mediante appositi servizi informatici approntati dal gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, previa abilitazione all'accesso a tali servizi mediante l'utilizzo dell'identità digitale, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. La Camera di commercio territorialmente competente registra i dati identificativi delle persone che accedono alle informazioni sulla titolarità effettiva, conservate nel Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 71 e, fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8, li comunica ai titolari effettivi interessati che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
7. La Camera di commercio territorialmente competente comunica ai titolari effettivi interessati, che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (UE) 2016/679:
a) in caso di accesso da parte dei soggetti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), esclusivamente la professione svolta o la funzione esercitata dal soggetto che ha effettuato l'accesso;
b) in caso di accesso effettuato per conto di una persona giuridica, i soli dati identificativi della persona giuridica.
8. In caso di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, conservate nel Registro delle imprese, da parte delle autorità competenti di paesi terzi, omologhe a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, la Camera di commercio si astiene dal divulgare informazioni relative all'identità delle stesse per il periodo necessario a salvaguardare le analisi o le indagini di tali autorità. A tal fine, al momento della presentazione dell'istanza di accesso, ai sensi dell'articolo 71, le autorità di cui al primo periodo indicano il termine entro il quale la divulgazione della loro identità deve essere esclusa e specificano i motivi di tale esclusione, nonché il pregiudizio che deriverebbe alle analisi o alle indagini da esse svolte in caso di ostensione della loro identità.
9. Il termine di cui al comma 8 non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni, fatta salva una proroga, per un periodo massimo di un anno, concessa dalla Camera di commercio territorialmente competente su richiesta motivata dell'autorità. Decorso il termine di cui al primo periodo è possibile presentare nuova richiesta motivata di proroga.

ART. 71
(Procedura per la verifica e il riconoscimento di un interesse legittimo all'accesso)

1. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di cui all'articolo 70, sono resi disponibili ai soggetti di cui al medesimo articolo, a seguito della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, corredata della relativa documentazione a supporto, che attesti la sussistenza dei seguenti presupposti:
a) l'appartenenza a una delle categorie di cui all'articolo 70, comma 2, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, la professione svolta o la funzione esercitata dal richiedente, connessa con la finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;
b) a eccezione dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 2, lettere *a*) e *b*), il legame con le imprese, le persone giuridiche private, i *trust* o gli istituti giuridici affini cui afferiscono le informazioni oggetto dell'istanza di accesso.
2. La Camera di commercio territorialmente competente, previa verifica dell'identità del richiedente, da effettuarsi attraverso l'uso di mezzi di identificazione elettronica e dei pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23

luglio 2014, nel caso di accesso per via telematica, accerta la sussistenza del legittimo interesse all'accesso da parte del richiedente, valutando le informazioni, i dati e i documenti, ricevuti dal richiedente ai sensi del comma 1 e, se necessario, sulla base delle informazioni di cui dispone.
3. Qualora la richiesta di accesso provenga da un soggetto di cui all'articolo 70, comma 2, il cui legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva, sia già stato accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro Stato membro, la verifica del presupposto di cui al comma 1, lettera *a*), si ritiene soddisfatta, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, acquisendo la prova della sussistenza del legittimo interesse, rilasciata dall'organismo responsabile della tenuta del registro in tale altro Stato membro.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 11 la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla richiesta di cui al comma 1. Il provvedimento di diniego è motivato e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso ai sensi del comma 14. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo ovvero il termine di cui ai commi 5 o 11, l'accesso si intende respinto.
5. Per esigenze organizzative legate alla gestione di un numero improvvisamente elevato di richieste di accesso ai sensi del comma 1, la Camera di commercio territorialmente competente può prorogare il termine di cui al comma 4, primo periodo, di dodici giorni lavorativi. La proroga è disposta anteriormente alla scadenza del medesimo termine, previa comunicazione al richiedente l'accesso. Qualora alla scadenza della proroga di cui al presente comma il numero di richieste di accesso continui a essere elevato, il termine può essere prorogato di ulteriori dodici giorni lavorativi. La proroga di cui al terzo periodo è disposta anteriormente alla scadenza della prima proroga, previa comunicazione al richiedente l'accesso.
6. Unioncamere comunica tempestivamente e, comunque, con cadenza almeno semestrale, le proroghe di cui al comma 5, disposte dalle Camere di commercio territorialmente competenti, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'economia e delle finanze, per la successiva notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, comma 3, della AMLD6.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 9, in esito al positivo accertamento del legittimo interesse all'accesso ai sensi dei commi 2 e 3, la Camera di commercio territorialmente competente accredita il richiedente nel sistema informativo del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e rilascia un certificato che consente l'accesso per tre anni. L'accesso è consentito ai dati riguardanti i medesimi soggetti oggetto dell'istanza se il richiedente non appartiene alle categorie di cui all'articolo 70, comma 2, lettere *a*) e *b*). La Camera di commercio territorialmente competente risponde, entro sette giorni lavorativi, alle successive richieste di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del medesimo richiedente, senza che sia necessario valutarne, a ogni richiesta di accesso, la professione svolta o la funzione esercitata, fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9.
8. I richiedenti ai quali sia stato consentito l'accesso ai sensi del presente articolo comunicano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le circostanze che possono determinare il venir meno del legittimo interesse all'accesso, ivi comprese le modifiche che incidono sul requisito di cui al comma 1, lettera *a*).
9. Nei casi di cui al comma 7, la Camera di commercio territorialmente competente accerta la permanenza del requisito di cui al comma 1, lettera *a*), ogni diciotto mesi dalla concessione dell'accesso, a meno che da atti o fatti di cui sia a conoscenza emergano fondati motivi per sospettare il venir meno del legittimo interesse all'accesso in capo al richiedente.
10. La Camera di commercio territorialmente competente respinge la richiesta di accesso alle informazioni conservate nel registro:
a) nei casi in cui il richiedente:
1) non fornisce le informazioni o i documenti di cui al comma 1;
2) non è in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del comma 7;
3) non dimostra il proprio legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva;

4) si trova in un paese terzo e l'eventuale accesso alle informazioni di cui all'articolo 70 è in contrasto con quanto previsto al capo V del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di trasferimenti di dati personali verso paesi terzi;
b) quando nutre, sulla base delle informazioni in suo possesso, un ragionevole sospetto che le informazioni saranno utilizzate per finalità non connesse alla prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;
c) nei casi di cui all'articolo 72*,* nei termini e secondo le procedure ivi previsti;
d) nei casi di cui al comma 3, quando il legittimo interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva, accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro Stato membro, non si estende agli scopi di cui all'articolo 70, comma 2, per i quali sono chieste le informazioni.
11. Prima di respingere una richiesta di accesso per uno dei motivi di cui al comma 10, lettere *a*), numeri 1) e 3), *b*), e *d*), la Camera di commercio territorialmente competente può chiedere al richiedente informazioni o documenti supplementari. In tal caso il termine di cui al comma 4, primo periodo, è prorogato di sette giorni.
12. La Camera di commercio territorialmente competente documenta, tramite il sistema informativo predisposto dal gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le misure adottate per la valutazione delle richieste di accesso e per ottenere le informazioni o i documenti supplementari ai sensi del comma 11.
13. La Camera di commercio territorialmente competente revoca l'accesso, consentito ai sensi del comma 4, e la validità del certificato digitale, di cui al comma 7, qualora uno dei motivi di impedimento dell'accesso di cui al comma 10 emerga o sia divenuto noto dopo che l'accesso sia stato consentito dalla Camera di commercio competente, nonché in caso di revoca dell'accesso da parte dell'organismo responsabile della tenuta del registro in altro Stato membro.
14. Avverso il diniego o la revoca dell'accesso, il richiedente può avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
15. La Camera di commercio territorialmente competente assicura i controlli sulle dichiarazioni di cui al comma 1, anche acquisendo le opportune informazioni presso altre Amministrazioni e organismi. A tal fine Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 stipulano apposite convenzioni con le amministrazioni e gli organismi interessati.

ART. 72
(Casi di esclusione dell'accesso)

1. Nel caso in cui i soggetti di cui agli articoli 69 e 70 intendano accedere ad informazioni relative a titolari effettivi che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 64, comma 6, la Camera di commercio territorialmente competente può escludere, in tutto o in parte, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, in presenza di determinate circostanze eccezionali. Sono eccezionali le circostanze che espongono il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione nonché i casi in cui il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Camera di commercio territorialmente competente valuta, caso per caso, le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato, ai sensi dell'articolo 64, comma 6, tenendo comunque conto del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso.
3. Qualora, all'esito delle valutazioni di cui al comma 2, la Camera di commercio territorialmente competente ritenga sussistenti le circostanze eccezionali di cui al comma 1 per l'esclusione, in tutto o in parte, dell'accesso di cui agli articoli 69 e 70, tenuto conto di quanto rappresentato dal titolare effettivo, degli elementi probatori e della documentazione prodotta, adotta un provvedimento motivato di diniego ovvero di accoglimento parziale dell'accesso. Il provvedimento di cui al primo periodo è comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro dodici giorni lavorativi dalla

richiesta di accesso, fermo restando quanto previsto all'articolo 71, comma 5 e, in caso di accoglimento parziale, anche al controinteressato all'accesso mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 64, comma 6. Il provvedimento, ai sensi del presente comma, è motivato e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso ai sensi del comma 5. In mancanza di comunicazione al richiedente entro il termine di cui al secondo periodo ovvero entro il termine di cui all'articolo 71, comma 5, l'accesso si intende respinto. In caso di accoglimento parziale della richiesta di accesso ai sensi del presente comma, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso al Registro non prima di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento parziale da parte del controinteressato.
4. Nel caso in cui all'esito delle valutazioni di cui al comma 2, la Camera di commercio territorialmente competente non ritenga sussistenti le circostanze eccezionali di cui al comma 1, adotta un provvedimento motivato di accoglimento dell'istanza di accesso. Fermo restando quanto previsto all'articolo 70, commi 6 e 7, il provvedimento di cui al primo periodo è comunicato al controinteressato all'accesso mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 64, comma 6, entro dodici giorni lavorativi dalla richiesta di accesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 71, comma 5. Entro il termine di cui al secondo periodo, la Camera di commercio territorialmente competente informa il richiedente dell'accoglimento dell'istanza di accesso e consente l'accesso al Registro delle imprese non prima di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento da parte del controinteressato.
5. Avverso le determinazioni della Camera di commercio territorialmente competente, sull'istanza di accesso, ai sensi dei commi 3 e 4, il richiedente l'accesso e il controinteressato possono avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. In ogni caso, le esclusioni dell'accesso a norma del presente articolo non si applicano ai soggetti obbligati di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), quando operano come pubblici ufficiali.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Camere di commercio comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del *made in Italy* i dati statistici annuali relativi al numero dei provvedimenti di diniego adottati ai sensi del presente articolo e alle relative motivazioni, ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti *internet* istituzionali e della comunicazione alla Commissione europea.

ART. 73
(Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati)

1. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese nonché dei costi per l'accesso alle stesse, ai sensi del presente Capo, nonché le successive modifiche, sono determinati secondo quanto stabilito con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1:
a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 64;
b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 69;
c) l'accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo di cui all'articolo 70, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
3. I modelli per il rilascio di certificati e copie, anche digitali, relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva, in caso di accesso, e le relative modifiche, sono adottati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

ART 74
(Trattamento dei dati)

1. La Camera di commercio territorialmente competente a ricevere le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 64, è titolare del trattamento degli stessi ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per conto del titolare del trattamento, predispone un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Le Camere di commercio predispongono misure organizzative adeguate a consentire la gestione dei conflitti di interesse e ad assicurare che le attività di cui al presente capo siano svolte senza indebite influenze.
4. Al fine di coadiuvare le Camere di commercio nel mantenere la riservatezza dei dati contenuti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese, il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993, conserva separatamente nel sistema informativo le dichiarazioni e la documentazione di cui all'articolo 64, comma 6. Il gestore adotta, inoltre, specifiche misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare accessi selettivi ai dati personali contenuti nel registro, da parte dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a effettuare le valutazioni di cui all'articolo 72, comma 2, e rende i dati personali inaccessibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche e di ogni altra misura all'uopo adeguata.
5. Salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di conservazione dei dati per finalità probatorie nell'ambito di indagini penali e di procedimenti giudiziari pendenti e previamente notificati alla Camera di commercio territorialmente competente, i dati e le informazioni di cui all'articolo 64, sono resi disponibili nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese per un periodo di cinque anni dalla data in cui la società, la persona giuridica privata, il trust o l'istituto giuridico affine sono stati sciolti o hanno cessato di esistere.
6. Decorso il termine di conservazione di cui al comma 5, e fatto salvo quanto ivi previsto, la Camera di commercio territorialmente competente provvede alla cancellazione dei dati dalla sezione autonoma o speciale del registro delle imprese.

CAPO II
(Anagrafe dei rapporti finanziari e anagrafe immobiliare)

ART. 75
(Accesso ai dati dell'archivio dei rapporti finanziari per finalità antiriciclaggio)

1. Per le finalità di cui al presente decreto le autorità di cui al comma 3 accedono ai seguenti dati e informazioni contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141:
a) il nome e cognome o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione sociale, nonché gli altri dati identificativi, previsti dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento AML, degli intestatari e dei titolari effettivi dei rapporti identificati da IBAN, ivi compresi gli IBAN virtuali, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26), del regolamento AML, dei conti titoli, dei conti di cripto-attività e delle cassette di sicurezza detenuti da un ente creditizio o finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 5) e 6) del regolamento AML. Con riferimento ai titolari effettivi dei predetti rapporti, è

indicata anche la data a partire dalla quale gli stessi sono diventati tali e, eventualmente, hanno cessato di esserlo. In caso di un IBAN virtuale, l'intestatario del conto è il soggetto verso il quale sono automaticamente reindirizzati i pagamenti all'IBAN virtuale;
b) i dati di cui alla lettera *a*) relativi agli eventuali soggetti che agiscono per delega degli intestatari dei conti di cui alla medesima lettera nonché la data a partire dalla quale hanno iniziato ed eventualmente hanno cessato di agire per delega dell'intestatario;
c) il numero IBAN del conto bancario o di pagamento o, qualora il conto di pagamento non sia identificato da un numero IBAN, l'identificativo unico del conto, la data di apertura e, se del caso, di chiusura del conto;
d) per gli IBAN virtuali: il numero di IBAN virtuale, l'identificativo unico del conto verso il quale sono automaticamente reindirizzati i pagamenti indirizzati all'IBAN virtuale e la data di apertura e di chiusura dell'IBAN virtuale;
e) per i conti titoli: l'identificativo unico del conto e le date di apertura e di chiusura del conto;
f) per i conti di cripto-attività: l'identificativo unico del conto di cripto-attività e le date di apertura e di chiusura del conto;
g) per le cassette di sicurezza: il nome del locatario delle cassette di sicurezza e gli altri dati identificativi previsti all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento AML, nonché la data di inizio della locazione e, se del caso, la data di fine della locazione.
2. Ai fini del presente decreto, le autorità di cui al comma 4 accedono agli ulteriori dati e informazioni contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui al comma 1. Ove necessario per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ai sensi del presente decreto, la UIF e le autorità di vigilanza antiriciclaggio possono individuare ulteriori informazioni e dati a cui accedere attraverso l'anagrafe tributaria, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 6.
3. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 1 è consentito a:
a) la UIF, in via diretta, immediata e non filtrata;
b) le autorità di vigilanza antiriciclaggio di cui all'articolo 16, tempestivamente per l'adempimento dei rispettivi compiti;
c) le FIU di altri Stati membri, in via immediata e non filtrata, attraverso il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB);
d) l'AMLA in via immediata e non filtrata, attraverso il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB), ai fini delle analisi congiunte ai sensi dell'articolo 32 dell'AMLD6 e dell'articolo 40 del regolamento AMLA;
e) le autorità di vigilanza antiriciclaggio di altri Stati membri, in modo tempestivo attraverso il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB).
4. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 2 è consentito a:
a) la UIF, in via diretta, immediata e non filtrata;
b) le autorità di vigilanza antiriciclaggio di cui all'articolo 16, tempestivamente per l'adempimento dei rispettivi compiti.
5. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono conservati per un periodo di dieci anni dopo la chiusura del rapporto.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite:
a) le modalità volte ad assicurare il costante aggiornamento dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2;
b) le modalità di accesso ai dati e alle informazioni ai sensi dei commi 3 e 4;
c) adeguate misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei dati;
d) modalità e termini per l'accesso agli ulteriori dati e informazioni e dati di cui al comma 2, secondo periodo.

ART. 76
(Accesso alle informazioni sui beni immobili per finalità antiriciclaggio)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, le autorità competenti e, ai fini delle analisi congiunte ai sensi dell'articolo 32 della AMLD6 e dell'articolo 40 del regolamento AML, l'AMLA, consultano in modo immediato, diretto e gratuito, le informazioni e i dati relativi ai beni immobili, di cui al comma 2, mediante accesso al punto unico per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, nonché dell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Mediante la consultazione delle banche dati e dell'anagrafe immobiliare richiamate al comma 1, sono accessibili alle autorità di cui al comma 1 i seguenti dati e informazioni, in formato digitale, unitamente alla relativa documentazione:
a) gli identificativi catastali dell'immobile e la relativa ubicazione, ivi compreso l'indirizzo;
b) i dati censuari catastali, compresa l'indicazione della superficie o consistenza del bene, della relativa tipologia, della destinazione d'uso e dell'eventuale stato di edificazione o di costruzione;
c) il nome e cognome o denominazione e forma giuridica, nonché codice fiscale della persona fisica, giuridica, trust o istituto giuridico affine al trust, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile nonché del soggetto che agisce in rappresentanza dello stesso;
d) il prezzo al quale l'immobile è stato acquistato;
e) i diritti reali insistenti sull'immobile e limitazioni all'esercizio del diritto;
f) gravami sull'immobile, comprese ipoteche, restrizioni giudiziarie, garanzie reali e altri oneri reali;
g) i dati storici, almeno a partire dall'8 luglio 2019, relativi alla titolarità dell'immobile, al prezzo di acquisto e ai gravami;
h) ogni ulteriore dato, informazione e documento disponibile e rilevante ai fini dell'identificazione del bene immobile, della relativa titolarità e delle operazioni ad esso riferibili.
3. Qualora la particella catastale comprenda più beni immobili, le informazioni accessibili di cui al comma 2 riguardano ciascun immobile di tale particella.
4. L'Agenzia delle entrate, responsabile della tenuta delle banche dati e dell'anagrafe di cui al comma 1, assicura l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, secondo la disciplina vigente in materia di aggiornamento delle predette banche dati e anagrafe.
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definitele modalità di accesso al punto unico di cui al comma 1 da parte delle autorità di cui al medesimo comma.

TITOLO V
Misure amministrative, sanzioni e penalità di mora

CAPO I
Misure adottate nell'esercizio dei poteri di vigilanza e penalità di mora

ART. 77
(Misure amministrative)

1. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio di cui all'articolo 16 possono applicare le misure amministrative di cui al comma 2, in caso di:
a) violazioni, da parte di un soggetto obbligato, del regolamento AML o del TFR e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 50 del regolamento AMLA; ovvero di:
b) carenze relative all'organizzazione, alle procedure e ai controlli interni del soggetto obbligato che potrebbero comportare violazioni di cui alla lettera a) e le misure amministrative possano prevenire il verificarsi di tali violazioni o ridurne il rischio; ovvero di:

c) carenze di assetti organizzativi, procedurali e di controlli interni non commisurati ai rischi di riciclaggi o di finanziamento del terrorismo, cui il soggetto obbligato è esposto.
2. Nei casi di cui al comma 1 le autorità di vigilanza antiriciclaggio possono:
a) formulare raccomandazioni;
b) imporre obblighi conformativi ai soggetti obbligati vigilati, anche con riferimento alle misure correttive specifiche di cui al comma 3;
c) adottare una dichiarazione pubblica che identifica la violazione commessa e la persona fisica o giuridica responsabile;
d) ordinare alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento da cui deriva la violazione o la carenza e di astenersi dal ripeterlo;
e) imporre restrizioni all'operatività o all'articolazione territoriale del soggetto obbligato, anche mediante il divieto di porre in essere nuove operazioni e l'obbligo di diversificare o dismettere attività;
f) sospendere o revocare l'autorizzazione o concessione all'esercizio dell'attività del soggetto obbligato vigilato ovvero proporne la sospensione o revoca all'autorità, amministrazione o organismo interessato che l'ha concessa ovvero procedere in cooperazione con essi;
g) imporre modifiche della struttura di *governance* del soggetto obbligato.
3. Per mezzo delle misure amministrative di cui al comma 2, le autorità di vigilanza antiriciclaggio hanno, tra l'altro, il potere di:
a) richiedere il rafforzamento dell'organizzazione, delle procedure e dei controlli interni;
b) richiedere l'applicazione di procedure o l'adempimento di obblighi specifici in relazione a clienti, operazioni, attività o canali di distribuzione, o a loro categorie, che presentano rischi elevati;
c) richiedere la riduzione dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo correlati alle attività svolte e ai prodotti del soggetto obbligato;
d) richiedere la trasmissione o l'esibizione di dati, informazioni e documenti ovvero obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti;
e) imporre l'interdizione temporanea dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo del soggetto obbligato a carico dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dello stesso soggetto obbligato, ivi inclusi i responsabili delle funzioni aziendali di controllo, ritenuti responsabili della violazione.
4. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio fissano, ove necessario, il termine perentorio entro il quale il soggetto obbligato deve conformarsi alla misura e valutano il corretto adempimento da parte del soggetto obbligato delle azioni richieste.
5. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 1, lettera *a*), siano gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime, le misure amministrative di cui al comma 2 possono essere applicate dalle autorità di vigilanza antiriciclaggio solo unitamente alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 81.

ART. 78
(Misure di vigilanza in caso di violazioni della normativa applicabile da parte di soggetti operanti in via transfrontaliera)

1. Il presente articolo si applica nei seguenti casi:
a) emittenti di moneta elettronica, prestatori di servizi di pagamento e prestatori di servizi in cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro e operanti sul territorio della Repubblica con agenti, distributori o altra tipologia di infrastruttura in stabilimento ovvero, nel caso in cui si applica l'articolo 52, comma 2 primo periodo, in libera prestazione di servizi;
b) emittenti di moneta elettronica, prestatori di servizi di pagamento e prestatori di servizi in cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale sul territorio della Repubblica e operanti in un altro Stato membro con agenti, distributori o altra tipologia di infrastruttura in stabilimento salvo il caso in cui si applica l'articolo 52, comma 5, in libera prestazione di servizi;

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), qualora la Banca d'Italia riscontri violazioni della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo applicabile, essa richiede al soggetto obbligato di assicurare il rispetto della medesima, e informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui il soggetto obbligato ha la sede legale e l'amministrazione centrale di tali violazioni e della richiesta formulata al soggetto obbligato. Qualora il soggetto obbligato non provveda secondo quanto richiesto, la Banca d'Italia informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui il soggetto obbligato ha la sede legale e l'amministrazione centrale.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche che richiedano un intervento immediato, la Banca d'Italia, dopo aver informato della situazione l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui il soggetto obbligato ha la sede legale e l'amministrazione centrale, può adottare le misure di cui al comma 6 dandone contestuale comunicazione a tale autorità. Le misure di cui al primo periodo, che possono essere adottate anche con l'assistenza o la cooperazione dell'autorità estera, hanno natura temporanea e cessano al venire meno delle violazioni riscontrate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera *b*), la Banca d'Italia, dopo essere stata informata ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, dell'AMLD6 dall'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui il soggetto obbligato opera, adotta senza indugio ogni misura appropriata per assicurare che il soggetto obbligato ponga rimedio alle violazioni riscontrate e ne informa tale autorità.
5. Qualora la Banca d'Italia non concordi con l'autorità di vigilanza estera sulle misure da assumere nei confronti di un soggetto obbligato ai sensi del presente articolo, può richiedere l'assistenza dell'AMLA ai sensi degli articoli 33 e 38 del regolamento AMLA.
6. La Banca d'Italia può esercitare nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, lettera *a*), i poteri di cui all'articolo 53, comma 2, esclusi quelli di cui alle lettere *m*) e *n*), nonché adottare le misure amministrative di cui all'articolo 77, commi 2, esclusa quella di cui alla lettera *f*), e 3, lettera *e*).

ART. 79
(Penalità di mora)

1. Nei confronti dei soggetti obbligati che non si conformino alle misure amministrative adottate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettere *b*), *d*), *e*) e *g*), secondo le modalità e i termini ivi stabiliti, può essere applicata, in alternativa o congiuntamente alla sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 81, comma 11, una penalità di mora di importo, su base giornaliera, non superiore al 3 per cento del fatturato medio giornaliero dell'anno precedente del soggetto obbligato persona giuridica, ovvero il 2 per cento del reddito medio giornaliero dell'anno precedente nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica.
2. La penalità di mora si applica fino a quando il destinatario della misura non si conforma alle misure adottate ed è imposta per un periodo non superiore ai sei mesi. Se allo scadere di tale periodo il destinatario della misura non si sia ancora conformato alla stessa, la penalità di mora può essere prorogata per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
3. Il provvedimento dell'autorità di vigilanza antiriciclaggio che impone una penalità di mora può essere adottato dalla data di applicazione della misura amministrativa ~~e~~ decorre dalla scadenza del termine perentorio fissato ai sensi dell'articolo 77, comma 4, ove previsto, ovvero dalla data di adozione del provvedimento che dispone la penalità di mora.

CAPO II
Sanzioni

ART. 80
(Sanzioni penali)

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del capo III del regolamento AML, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del capo III del regolamento AML, in occasione dell'adempimento di tali obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi dell'articolo 77 del regolamento AML, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del regolamento AML e delle relative disposizioni di attuazione, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 73 del regolamento AML, nonché agli articoli 28 e 29, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità della persona fisica che ha effettuato la segnalazione o la comunicazione di sospetti è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena prevista al primo periodo si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione della persona fisica che ha effettuato la segnalazione o la comunicazione di sospetti.

ART. 81
(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Nei confronti dei soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4, nonché dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime, delle disposizioni di cui ai capi II, III, V e all'articolo 77 del regolamento AML, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 50 del regolamento AMLA, o che omettono di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 30, comma 1, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, ai soggetti obbligati del settore finanziario di cui all'articolo 3, nonché ai soggetti cui gli stessi abbiano esternalizzato funzioni aziendali, si applica la sanzione pecuniaria da euro 30.000 a euro 10.000.000 o al 10 per cento del fatturato complessivo annuo determinato in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di amministrazione, quando tale importo percentuale è superiore a euro 10.000.000. Se il soggetto obbligato è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che è tenuta a preparare bilanci finanziari consolidati

conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, ai fini della determinazione del fatturato complessivo annuo si considerano gli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa madre apicale.
3. Se il soggetto obbligato del settore finanziario responsabile della violazione di cui al comma 1 è una persona fisica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5.000.000.
4. La sanzione di cui al comma 3 si applica anche ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati del settore finanziario, ai responsabili della funzione antiriciclaggio e delle funzioni aziendali di controllo, nonché al personale che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla propria funzione o incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1, ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
5. Per le violazioni di cui al comma 1, ai soggetti obbligati del settore non finanziario di cui all'articolo 4, nonché ai soggetti ai quali gli stessi abbiano esternalizzato funzioni aziendali, si applica la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 1.000.000 o il doppio dell'importo del vantaggio derivante dalla violazione, ove determinabile, quando tale importo è superiore a euro 500.000.
6. Se il soggetto obbligato del settore non finanziario responsabile della violazione di cui al comma 1 è una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 500.000 o il doppio dell'importo del vantaggio derivante dalla violazione, ove determinabile, quando tale importo è superiore a euro 250.000.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica anche ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati del settore non finanziario di cui all'articolo 4, ai responsabili della funzione antiriciclaggio e delle funzioni aziendali di controllo, nonché al personale che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla propria funzione o incarico, hanno agevolato facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1, ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione del soggetto obbligato al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
8. Con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 85, l'autorità di vigilanza antiriciclaggio competente può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi soggetto obbligato.
9. Salvo i casi di scarsa offensività della violazione ai sensi dei criteri di cui all'articolo 85 nei confronti dei soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4, nonché dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 diverse da quelle gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime, l'autorità di vigilanza antiriciclaggio competente applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 10 in alternativa alle misure amministrative di cui all'articolo 77. Nei confronti dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo del soggetto obbligato, dei responsabili della funzione antiriciclaggio e delle funzioni aziendali di controllo nonché del personale che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 10, diminuita di un terzo alternativamente alle misure amministrative di cui all'articolo 77.
10. Nei casi di cui al comma 9:
a) ai soggetti obbligati del settore finanziario di cui all'articolo 3 può essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 350.000;
b) ai soggetti obbligati del settore non finanziario di cui all'articolo 4 può essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 100.000;

c) se il soggetto obbligato del settore non finanziario responsabile della violazione è una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000.
11. Nei confronti dei soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4 che non si siano conformati alle misure amministrative a essi applicate ai sensi degli articoli 88 e 90, l'autorità di vigilanza antiriciclaggio competente applica la corrispondente sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per le violazioni di cui al comma 1, in alternativa o congiuntamente all'applicazione della penalità di mora di cui all'articolo 79. Nei confronti dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo del soggetto obbligato, dei responsabili della funzione antiriciclaggio e delle funzioni aziendali di controllo nonché del personale che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la mancata ottemperanza del soggetto obbligato alle misure amministrative applicate nelle modalità e nei tempi previsti, si applica la corrispondente sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 4 e 7.
12. Nei confronti di prestatori di servizi di pagamento o dei prestatori di servizi per le cripto-attività, di cui all'articolo 4, numero 11), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2025, e dall'articolo 2, comma 1, n. 9) del regolamento AML, si applica la sanzione di cui al comma 2 per le seguenti violazioni del TFR:
a) la ripetuta o sistematica effettuazione di trasferimenti di fondi privi delle informazioni obbligatorie sull'ordinante o sul beneficiario, in violazione degli articoli 4, 5 o 6 del TFR, ovvero la ripetuta o sistematica effettuazione di trasferimenti di cripto-attività privi delle informazioni obbligatorie sul cedente o sul cessionario, in violazione degli articoli 14 o 15 del TFR;
b) la ripetuta, sistematica o grave violazione degli obblighi di conservazione della documentazione relativa ai trasferimenti, previsti dall'articolo 26 del TFR;
c) l'omessa adozione di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione degli articoli 8 e 12 o 17 del TFR;
d) la grave violazione degli obblighi di conservazione e trasmissione delle informazioni, in violazione degli articoli 11 e 12 o 19, 20 e 21 del TFR.
13. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, ai responsabili della funzione antiriciclaggio e delle funzioni aziendali di controllo, nonché al personale che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla propria funzione o incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 12.

ART. 82
(Sanzioni per inosservanza del limite all'uso del contante)

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 95, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 95, comma 6, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione.
3. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 95, comma 13, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 79 del regolamento AML è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 96, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
6. Per le violazioni di cui al comma 1, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

7. Per le violazioni di cui al comma 4, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.
8. In deroga all'articolo 87, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al presente articolo provvede l'autorità, nonché le amministrazioni e gli organismi interessati che, nell'esercizio dei propri poteri, rilevino le predette violazioni.

ART. 83
(Sanzioni per inosservanza degli obblighi informativi nei confronti delle autorità di vigilanza antiriciclaggio e della UIF)

1. Ai soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4 che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 23 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 50.000. La medesima sanzione si applica ai soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4 che omettono di effettuare il monitoraggio di cui all'articolo 24 o che non trasmettono nei termini o secondo le modalità stabilite dalla UIF le informazioni richieste.
2. Ai soggetti obbligati di cui agli articoli 3 e 4, che, in occasione delle verifiche delle autorità di vigilanza antiriciclaggio di cui all'articolo 53, comma 2, lettera *g*), o della UIF di cui all'articolo 21, comma 8, non consentano di svolgerle, si rifiutino di esibire documenti o di fornire notizie ovvero comunichino dati e informazioni errate o incomplete si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 50.000 .
3. I commi 1 e 2 applicano altresì ai soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali responsabili delle violazioni di cui al presente articolo, nonché ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo del soggetto obbligato, ai responsabili della funzione antiriciclaggio e delle funzioni aziendali di controllo, e al personale che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla propria funzione o incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al presente articolo.

ART. 84
(Sanzioni per inosservanza obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 64 che omettono di comunicare le informazioni richieste ai sensi del medesimo articolo ovvero comunicano informazioni non adeguate, accurate o aggiornate sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 81, comma 10, lettere *b*) e *c*).
2. La Camera di commercio territorialmente competente e la Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze e nell'esercizio dei poteri di controllo attribuiti dal presente Capo, accertano e contestano le violazioni previste dal presente articolo secondo le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non trova in ogni caso applicazione l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative. Il provvedimento di irrogazione della sanzione o di archiviazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata ovvero attraverso altro strumento informatico alla Guardia di Finanza che ha accertato e contestato la violazione.

CAPO III
Disposizioni comuni

ART. 85
(Criteri per l'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative [e scambio informativo])

1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e della tipologia e della durata delle misure amministrative di cui all'articolo 77, le autorità di vigilanza antiriciclaggio, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, se del caso:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il numero di casi in cui la violazione è stata ripetuta;

c) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

d) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, anche alla luce del suo fatturato totale o del suo reddito annuo;

e) il profitto ricavato grazie alla violazione dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui sia determinabile;

f) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui siano determinabili;

g) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;

h) precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

i) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio.

2. Nella determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria si tiene conto della capacità del soggetto obbligato di pagare la sanzione, secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza. Qualora la sanzione amministrativa pecuniaria possa incidere sul rispetto della regolamentazione prudenziale, l'autorità di vigilanza antiriciclaggio competente consulta la competente autorità di vigilanza prudenziale.

[3. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio informano annualmente l'AMLA di tutte le sanzioni pecuniarie e misure amministrative applicate, compresi eventuali ricorsi all'autorità giudiziaria e il relativo esito. Quando la sanzione pecuniaria o la misura amministrativa riguarda un soggetto che opera in due o più Stati membri, tali informazioni sono condivise anche con le autorità di vigilanza antiriciclaggio di tali Stati.]

ART. 86
(Pubblicazione)

1. Il provvedimento di applicazione delle misure amministrative di cui all'articolo 77, comma 1, lettere *c*), *d*), *e*), *f*), e *g*), delle sanzioni di cui all'articolo 81, nonché delle penalità di mora di cui all'articolo 79 è pubblicato per estratto sui siti *web* delle autorità di vigilanza antiriciclaggio competenti senza ritardo dopo la comunicazione al destinatario del provvedimento stesso e, in ogni caso, entro il termine di 30 giorni.

2. Qualora il destinatario abbia impugnato il provvedimento davanti all'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza antiriciclaggio che ha emesso il provvedimento menziona l'avvio dell'azione giudiziaria, qualsiasi informazione successiva sul ricorso e l'esito dello stesso nel proprio sito web, a margine della pubblicazione. È inoltre pubblicato il provvedimento che annulla il provvedimento di applicazione di una sanzione, misura amministrativa o penalità di mora.

3. Se la pubblicazione riguarda misure amministrative che non mirano a porre rimedio a violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime, e avverso le quali è ammessa la presentazione di un ricorso, l'autorità di vigilanza antiriciclaggio che ha emesso il provvedimento può rinviare la pubblicazione di tali misure fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso stesso.

4. La pubblicazione include informazioni sulla natura e sulla tipologia di violazione e sull'identità dei soggetti responsabili, nonché, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, il loro ammontare. In caso di provvedimenti che applichino misure amministrative aventi natura investigativa o adottate ai sensi dell'articolo 77, comma 2, lettere *a*) e *c*), il contenuto della pubblicazione è rimesso alla discrezionalità dell'autorità di vigilanza antiriciclaggio che ha emesso il provvedimento.
5. Qualora l'autorità di vigilanza antiriciclaggio che ha emesso il provvedimento ritenga che la pubblicazione dell'identità o dei dati personali dei destinatari del provvedimento possa avere effetti non proporzionati rispetto alla violazione ovvero metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o pregiudichi indagini in corso, tale autorità, alternativamente:
a) rinvia la pubblicazione del provvedimento fino al venire meno di tali circostanze;
b)pubblica il provvedimento in forma anonima, se ciò assicura una tutela efficace dei dati personali, rinviando la pubblicazione dei dati fino al venire meno delle ragioni per la pubblicazione in forma anonima.
6. Il comma 5 non si applica e la pubblicazione del provvedimento non ha luogo qualora l'autorità di vigilanza antiriciclaggio competente ritenga che le azioni di cui al medesimo comma 5 siano insufficienti a evitare rischi per la stabilità dei mercati finanziari ovvero, nel caso di provvedimenti relativi a violazioni di minore entità, ad assicurare la proporzionalità della pubblicazione rispetto alle sanzioni pecuniarie e alle misure amministrative.
7. I provvedimenti di cui al presente articolo rimangono pubblicati sul sito web dell'autorità di vigilanza antiriciclaggio che ha emesso il provvedimento per cinque anni. I dati personali ivi contenuti rimangono pubblicati solo per il periodo strettamente necessario ai sensi della normativa sui dati personali e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni.

CAPO IV
Procedimento per l'applicazione delle misure amministrative, delle sanzioni amministrative pecuniarie e penalità di mora

ART. 87
(Procedimento sanzionatorio del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 81, per le violazioni ivi previste, nei confronti dei soggetti obbligati del settore non finanziario di cui all'articolo 4, vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Guardia di finanza, nonché dei soggetti ai quali gli stessi abbiano esternalizzato funzioni aziendali e dei soggetti di cui all'articolo 81, comma 7.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 83, commesse dai soggetti di cui al comma 1.
3. Per le violazioni di cui all'articolo 82, gli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze provvedono all'irrogazione delle sanzioni.
4. Al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 82, comma 8, per i procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, la Guardia di finanza provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 53, comma 2, lettera *m*).
6. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi a un procedimento penale, il termine per la notifica degli estremi della violazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo, salvo che dagli elementi acquisiti non sia

possibile ricavare tutti gli elementi essenziali, oggettivi e soggettivi per l'individuazione della violazione e del suo autore.
7. I verbali di accertamento e contestazione della violazione, unitamente alle pertinenti notificazioni, sono trasmessi dalla Guardia di finanza al Ministero dell'economia e delle finanze tramite posta elettronica certificata ovvero attraverso altro strumento informatico idoneo a fornire prova certa sulla provenienza e sulla data di acquisizione di tali atti.
8. Il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di contestazione ai sensi del comma 7. Il termine di cui al primo periodo è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. Il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sussistenza della violazione e della relativa sanzione da irrogare, ovvero con un provvedimento che ne dispone l'archiviazione.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui all'articolo 69 del regolamento AML, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.
10. Esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e in sede di audizione personale, nonché il parere della Commissione consultiva di cui al comma 9, ove acquisito, il Ministero dell'economia e delle finanze, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione accertata e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, al soggetto di cui al comma 1ovvero emette un atto motivato di archiviazione degli atti. Per le violazioni che riguardano i compiti della UIF, il Ministero dell'economia e delle finanze può chiedere alla UIF, secondo modalità concordate, eventuali valutazioni a supporto dell'istruttoria. Il provvedimento di irrogazione della sanzione o di archiviazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata ovvero attraverso altro strumento informatico alla Guardia di finanza che ha accertato e contestato la violazione. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, ovvero plurime, il provvedimento di irrogazione della sanzione è altresì trasmesso all'amministrazione o organismo interessato nonché agli organismi di autoregolamentazione rispettivamente competenti per i provvedimenti di rispettiva competenza.
11. Il decreto sanzionatorio costituisce titolo esecutivo. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente articolo sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili, anche registrati, del debitore.
12. Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. In tal caso, la riduzione che si applica all'importo da pagare è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento. Fino alla data di cui al quinto periodo, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione. Il presente comma si applica a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
13. I decreti sanzionatori, adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 3, per i quali permane la competenza del Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni di cui all'articolo 152-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente.
14. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
15. Il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, si applica solo per le violazioni di cui all'articolo 82 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione di cui all'articolo 82 il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

ART. 88
(Procedimento per l'applicazione delle misure amministrative e penalità di mora) [*In corso di definizione*]

ART. 89
(Procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, dell'IVASS e della CONSOB)

1. All'irrogazione delle sanzioni comminate nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei responsabili della funzione antiriciclaggio e delle funzioni aziendali di controllo e del personale dei medesimi soggetti obbligati provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS in relazione alle relative attribuzioni. La Banca d'Italia provvede altresì a irrogare le sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati da essa vigilati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *a*) e *b*). La CONSOB provvede altresì a irrogare le sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati da essa vigilati ai sensi dell'articolo 16, comma 4.
2. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, con proprio regolamento, da emanarsi entro [dodici mesi] dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano le proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorità procedente nonché, relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi a oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione e la procedura sanzionatoria.
3. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS, nonché ai relativi giudizi di opposizione, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 del TUB, all'articolo 195 del TUF, al titolo XVIII, capo VII, del CAP e alle relative disposizioni attuative. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'IVASS non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge n. 689 del 1981.
4. Per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole.

ART. 90
(Procedimento per l'applicazione delle misure amministrative e delle penalità di mora da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS e della CONSOB)

1. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS adottano ovvero integrano le proprie disposizioni al fine di disciplinare il procedimento applicativo delle misure amministrative previste dal presente capo.
2. Ai fini di cui all'articolo 79, la Banca d'Italia, l'IVASS o la CONSOB, secondo le relative attribuzioni, contestano al soggetto obbligato la mancata ottemperanza alla misura amministrativa adottata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettere *b*), *d*), *e*) e *g*), secondo le modalità e i termini ivi stabiliti e stabiliscono che, qualora il soggetto obbligato non si conformi entro un termine perentorio, questo sarà tenuto a pagare una penalità di mora su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui

determina l'ammontare, fino al corretto adempimento e, comunque, non oltre un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine perentorio, prorogabile di ulteriori sei mesi.
3. Qualora il soggetto obbligato ottemperi alla misura entro il termine perentorio di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza antiriciclaggio non commina la penalità di mora.
4. Quando il soggetto obbligato ottemperi alla misura oltre il termine perentorio fissato dall'autorità di vigilanza antiriciclaggio o non si conformi fino alla scadenza del periodo massimo di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza antiriciclaggio applica la penalità di mora quantificandone l'ammontare complessivo.
5. Il procedimento di cui al presente articolo è disciplinato dalla Banca d'Italia, dall'IVASS e dalla CONSOB, ognuna secondo le proprie competenze e attribuzioni, con provvedimento di carattere generale, assicurando il rispetto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Al soggetto obbligato è garantita la possibilità di presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede istruttoria.
6. Avverso il provvedimento che applica la penalità di mora è ammesso ricorso alla Corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'autorità di vigilanza antiriciclaggio che ha adottato il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
7. Quando l'autorità di vigilanza antiriciclaggio commina la penalità di mora con il medesimo provvedimento con cui applica sanzioni amministrative, e il soggetto obbligato intende opporsi sia alla penalità di mora sia alle sanzioni amministrative, l'opposizione alla penalità di mora è proposta a pena di inammissibilità con il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.
8. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 145 del TUB.
11. Con la sentenza la Corte di appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della penalità di mora.
12. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all'autorità di vigilanza antiriciclaggio, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 86.
13. Alla riscossione delle penalità di mora si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle penalità di mora affluiscono al bilancio dello Stato.
14. Alle penalità di mora non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VI
Disposizioni speciali e finali

Capo I
Disposizioni speciali

ART. 91
(Segnalazione di violazioni della normativa antiriciclaggio e tutela delle persone segnalanti)

1. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio attivano canali di segnalazione esterna e danno seguito alle segnalazioni concernenti violazioni da parte dei soggetti obbligati degli obblighi previsti dal regolamento AML, dal TFR, dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, alle segnalazioni di violazioni delle disposizioni richiamate al medesimo comma 1, nonché alla tutela delle persone segnalanti e delle persone coinvolte nelle

segnalazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
3. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio del settore non finanziario come individuate all'articolo 16 comunicano annualmente all'AMLA:
a) il numero delle segnalazioni ricevute ai sensi del comma 1, unitamente al numero di segnalazioni cui è stato dato o si sta dando un seguito, ivi compresa l'indicazione se le verifiche sulle segnalazioni siano ancora in corso o concluse e il numero di segnalazioni archiviate;
b) le tipologie di violazioni segnalate;
c) una descrizione delle azioni intraprese a fronte di segnalazioni cui l'autorità di vigilanza antiriciclaggio competente abbia dato seguito nonché delle azioni che si intende intraprendere a fronte di segnalazioni non ancora chiuse;
d) i motivi della eventuale archiviazione delle segnalazioni.
4. Le informazioni trasmesse ai sensi del comma 3 non contengono dati personali e relativi alla professione del segnalante, nonché qualsiasi altra informazione idonea a identificare direttamente o indirettamente il segnalante.

ART. 92
(Trattamento di determinate categorie di dati personali)

1. Per le finalità previste dal regolamento AML, dal TFR, dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, le autorità competenti possono trattare, nei limiti di quanto necessario per l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, i dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché i dati personali relativi a condanne penali e ai reati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento (UE) 2016/679.
2. Le autorità competenti assicurano che il trattamento dei dati di cui al comma 1 sia effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. A tal fine garantiscono che:
a) il trattamento sia effettuato esclusivamente caso per caso dal personale di ciascuna autorità competente specificamente designato e autorizzato, nei limiti delle attribuzioni e delle funzioni esercitate;
b) il personale di cui alla lettera *a*) possieda requisiti di elevata professionalità in materia di riservatezza e protezione dei dati personali e integrità e disponga di adeguate competenze tecniche, anche con riferimento all'impiego e al trattamento di banche dati di grandi dimensioni e di strumenti avanzati di analisi dei dati;
c) siano adottate misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un elevato livello di sicurezza dei dati tenuto conto dei rischi derivanti dal trattamento.
3. In relazione ai trattamenti di dati personali svolti dalle autorità competenti per le finalità di cui al comma 1, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17,18,20, 21e 22 del regolamento (UE) 2016/679, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-*undecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 93
(Partenariati per la condivisione delle informazioni)

1. I soggetti obbligati che intendono costituire un partenariato per la condivisione delle informazioni ai sensi dell'articolo 75 del regolamento AML presentano la relativa istanza ciascuno alla autorità di vigilanza antiriciclaggio competente. Quando i soggetti obbligati che intendono costituire il partenariato siano sottoposti alla vigilanza antiriciclaggio della medesima autorità possono

individuare tra loro un rappresentante comune che presenta l'istanza all'autorità di vigilanza antiriciclaggio, anche per conto degli altri partecipanti.
2. Ciascuna autorità di vigilanza antiriciclaggio che ha ricevuto l'istanza di cui al comma 1 accerta la conformità del partenariato ai requisiti previsti dall'articolo 75 del regolamento AML, sentiti, ove occorra, l'AMLA, in qualità di autorità di supervisione, le altre autorità che vigilano a fini antiriciclaggio sui soggetti aderenti al partenariato e il Garante per la protezione dei dati personali. È consultata anche la UIF quando il partenariato può assumere rilievo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di sospetti. Le Autorità di cui al presente comma possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.
3. Ciascuna autorità di vigilanza antiriciclaggio che abbia ricevuto l'istanza di cui al comma 1 adotta un provvedimento motivato sull'esito dell'accertamento di cui al comma 2 e lo comunica al soggetto obbligato che ha presentato la relativa istanza.
4. Nel caso in cui il provvedimento di cui al comma 3 consenta la costituzione del partenariato di cui al presente articolo da parte del soggetto obbligato che ha presentato la relativa istanza, i soggetti obbligati vigilati dall'autorità che abbia adottato tale provvedimento, che intendono aderire al partenariato, notificano l'intenzione di aderire al partenariato alla medesima autorità che può chiedere ulteriori informazioni entro 30 giorni. Decorso tale termine, il soggetto obbligato richiedente può aderire al partenariato.
5. Le autorità di vigilanza antiriciclaggio possono adottare disposizioni attuative del presente articolo individuando, tra l'altro, i termini e la durata del procedimento, la documentazione da allegare all'istanza di cui ai commi 1 e 4, le modalità di coordinamento tra le autorità e i presidi organizzativi, procedurali e di controllo richiesti ai partecipanti. La UIF può adottare istruzioni sui casi e le modalità con cui è prestato il consenso di cui all'articolo 75, paragrafo 4, lettera *k*), del regolamento AML.

ART. 94
(Conservazione dei dati)

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale in materia di prove applicabili alle indagini penali e ai procedimenti giudiziari in corso, se al 10 luglio 2027 sono pendenti procedimenti giudiziari concernenti la prevenzione, l'accertamento o il perseguimento di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati che detengono informazioni o documenti relativi a tali procedimenti pendenti conservano gli stessi per un periodo di dieci anni a decorrere dal 10 luglio 2027.

ART. 95
(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, ovvero al corrispondente controvalore in valuta estera. I trasferimenti superiori al limite di cui al primo periodo, quale che ne sia la causa o il titolo, sono vietati anche quando sono effettuati con più operazioni, inferiori alla soglia, che appaiono collegate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 20), del regolamento AML.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), numero 6), del TUB, è vietato il trasferimento di cui al comma 1 per importi pari o superiori a 1.000 euro.
3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 8, è vietato il trasferimento di cui al comma 1 per importi pari o superiori a 3.000 euro.

4. Per le operazioni di compro oro è vietato il trasferimento di cui al comma 1 per importi pari o superiori a 500 euro.
5. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
6. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
7. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
8. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
9. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
10. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
11. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
12. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente ai dati di cui al primo periodo costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
13. Sono vietati l'emissione e il trasferimento di libretti di deposito, bancari o postali al portatore. I libretti di deposito bancari o postali al portatore, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.
15. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP.
16. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È, altresì, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

ART. 96
(Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui all'articolo 95)

1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 95 commi 1, 6, 7, 8 e 13, e all'articolo 79 del regolamento AML riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione dell'infrazione anche alla Guardia di finanza la quale,

ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La comunicazione di cui al primo periodo è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 69 del regolamento AML, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.

Capo II
Disposizioni finali e transitorie

ART. 97
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92 e alla legge 17 gennaio 2000, n. 7)

1. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-*bis*. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è, altresì, subordinata al possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei titolari effettivi e del responsabile della funzione antiriciclaggio, dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) assenza di condanna, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una pena detentiva per il reato di riciclaggio, per reati presupposto o per il reato di finanziamento del terrorismo;
b) mancata applicazione, su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444, 445, 446, 447, 448 del codice di procedura penale, di una delle pene previste dalla lettera *a*), salvo il caso di estinzione del reato.
1-*ter*. Qualora l'operatore compro-oro abbia conoscenza del difetto o della perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero in capo al responsabile della funzione antiriciclaggio dichiara la decadenza dalla carica entro trenta giorni e ne dà immediata comunicazione all'OAM. Qualora l'operatore compro-oro abbia conoscenza del difetto o della perdita dei requisiti di onorabilità in capo a un titolare effettivo ne dà immediata comunicazione all'OAM.»;
2) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-*bis*. L'OAM definisce, con proprio atto attuativo, i dati relativi al comma 1-*bis* che gli operatori di cui al presente articolo devono comunicare e trasmettere per l'iscrizione al registro, e le modalità di tale comunicazione.
2-*ter*. L'OAM, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 1-*bis* nonché la completezza della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 2 e 2-*bis*, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del quale sono riportati i dati comunicati dall'operatore con l'istanza di iscrizione.»;
4) al comma 4, sono inserite all'inizio le seguenti:
«Fatto salvo quanto previsto al comma 2-*bis,* ai fini di cui al comma 1-*bis*,»;
5) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-*bis*. La cancellazione dal registro di cui al presente articolo è disposta dall'OAM qualora ricorra una delle seguenti cause:

a) perdita di uno dei requisiti di cui ai commi 1 e 1-*bis* richiesti per l'esercizio dell'attività;
b) cessazione dell'attività;
c) gravi violazioni delle disposizioni in materia antiriciclaggio;
d) inattività del soggetto protrattasi per oltre un anno, salvo comprovati motivi.
4-*ter*. Nei casi di cui al comma 4-*bis*, lettere *c*) e *d*), la cancellazione è disposta dall'OAM su richiesta della Guardia di finanza.»;

b) all'articolo 5, comma 2, la lettera *a*), è sostituita dalla seguente: «*a*) l'indicazione dei dati identificativi del cliente acquisiti ai sensi del capo III del regolamento AML, nonché gli estremi della transazione, di importo pari o superiore a 500 euro, effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;»;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «i dati acquisiti ai sensi dell'articolo 4,» sono soppresse;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

3) al comma 4, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 77 del regolamento AML»;

d) gli articoli 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.

2. All'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

«a-*bis*) possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme di attuazione;»;

2) la lettera *c*) è sostituta dalla seguente:

«*c*) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei titolari effettivi e del responsabile della funzione antiriciclaggio, dei seguenti requisiti di onorabilità:

1) assenza di condanna, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a una pena detentiva per il reato di riciclaggio, per reati presupposto o per il reato di finanziamento del terrorismo;

2) mancata applicazione, su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444, 445, 446, 447, 448 del codice di procedura penale, di una delle pene previste dalla lettera *a*), salvo il caso dell'estinzione del reato.»;

b) il comma 3-*ter* è abrogato;

c) dopo il comma 3-*ter* sono inseriti i seguenti:

«3-*ter*.1. La cancellazione dal registro di cui al presente articolo è disposta dall'OAM qualora ricorra una delle seguenti cause:

a) perdita di uno dei requisiti di cui al comma 3 richiesti per l'esercizio dell'attività;
b) cessazione dell'attività;
c) gravi violazioni delle disposizioni in materia antiriciclaggio;
d) inattività del soggetto protrattasi per oltre un anno, salvo comprovati motivi.

3-*ter*.2. Nei casi di cui al comma 3-*ter*.1, lettere *c*) e *d*), la cancellazione è disposta dall'OAM su richiesta della Guardia di finanza.»;

d) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto, con riferimento ai requisiti di onorabilità, di quanto previsto all'articolo 11, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo [..]»;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «

«7-*bis*. Qualora l'operatore professionale in oro abbia conoscenza del difetto o della perdita dei requisiti di onorabilità di cui al comma 3, lettera *c*), in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero in capo al responsabile della funzione antiriciclaggio dichiara la decadenza dalla carica entro trenta giorni e ne dà immediata comunicazione all'OAM. Qualora l'operatore professionale in oro abbia conoscenza del difetto o

della perdita dei requisiti di onorabilità in capo a un titolare effettivo ne dà immediata comunicazione all'OAM.».

ART. 98
(Ulteriori modifiche)

1. All'articolo 87, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
2. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 131-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 131-*ter*.1. - Confisca e sequestro degli strumenti di pagamento in caso di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento -

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato.

2. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 1 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.».

3. All'articolo 5, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel rispetto delle disposizioni sul segreto d'ufficio, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia fornisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con cadenza almeno annuale, un riscontro in ordine all'utilizzo delle informazioni di cui al primo periodo.».

ART. 99
(Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi)

1. Resta fermo il trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia.
3. Resta ferma la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, resta ferma la successione della Banca d'Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'Ufficio italiano cambi è titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, a eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d'Italia, con mantenimento delle anzianità di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.

ART. 100
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente capo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Le relative disposizioni di attuazione continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il regolamento AML e con il presente decreto, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto, ove previsti, ovvero delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi del regolamento AML e dell'AMLD6, ovvero fino alla data di attuazione degli orientamenti dell'AMLA, che disciplinano la medesima materia;
b) l'articolo 26-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52;
c) l'articolo 199, commi 2 e 3, del TUF.
2. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e le relative disposizioni di attuazione sono abrogati. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del TUB continua a conservare i dati ricevuti secondo quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 141 del 2010, e dalle relative disposizioni di attuazione, per il termine ivi previsto, al fine di garantire l'accesso alle autorità interessate secondo le medesime disposizioni.
3. Restano abrogati:
a) il capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;
b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione;
e) l'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

ART. 101
(Disposizioni transitorie)

1. L'OAM assicura l'operatività del registro di cui all'articolo 8, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone tempestiva e adeguata comunicazione anche mediante provvedimento pubblicato sul proprio sito *internet*.
2. I cambiavalute persone giuridiche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti nel registro di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e intendono continuare a operare sulla base dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, presentano, entro tre mesi dall'avvio del registro ai sensi del comma 1, istanza di iscrizione nel registro di cui all'articolo 8, comma 1, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti.
3. I cambiavalute persone fisiche iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che intendono continuare a operare sulla base dei requisiti stabiliti dall'articolo 8, comma 2, lettera *e*), presentano, entro tre mesi dall'avvio del registro ai sensi del comma 1, istanza di iscrizione nel registro di cui all'articolo 8, comma 1, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti. I cambiavalute persone

fisiche iscritte, ai sensi del presente comma, nel registro di cui all'articolo 8 sono cancellate d'ufficio al compimento del settantesimo anno di età.
4. I soggetti che hanno presentato l'istanza, rispettivamente, ai sensi dei commi 2 e 3, possono continuare a operare secondo la disciplina di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sino a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero fino alla data di comunicazione del provvedimento dell'OAM di accoglimento o di diniego dell'istanza, se questa data è anteriore.
5. L'OAM adotta l'atto attuativo di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Gli operatori compro-oro e gli operatori professionali in oro già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, rispettivamente, nel registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 92 del 2017 e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, entro tre mesi dall'adozione dell'atto di cui al comma 6 trasmettono all'OAM gli ulteriori dati e la documentazione richiesti per l'iscrizione nei rispettivi registri ai sensi dell'articolo 3, commi 1-*bis* e 2-*bis* del decreto legislativo n. 92 del 2017 e dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000.

ART. 102
(Entrata in vigore e successione di leggi nel tempo)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le relative disposizioni si applicano a partire dal 10 luglio 2027, salvo quanto diversamente disposto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto dal presente capo.
3. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, le disposizioni del presente decreto, del regolamento AML e le relative disposizioni di attuazione si applicano a partire dal 10 luglio 2028.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 15 e 16, a decorrere dal 10 luglio 2029.
5. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto non costituisce più illecito.
6. Per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole.

ART. 103
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a,

Allegato Tecnico

Dati e informazioni di natura finanziaria e amministrativa a cui la UIF accede ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto e secondo modalità concordate con l'Autorità che detiene tali dati e informazioni.

a) Dati e informazioni contenuti nell'anagrafe tributaria e nell'archivio dei rapporti finanziari ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento approvato con Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 e dell'articolo 75 del presente decreto.

b) Dati e informazioni di cui alla Parte Seconda, Titolo II, Capo I, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento approvato con Decreto Legislativo 5 agosto 2026, n. 141.

c) Dati registrati nell'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia nonché nell'archivio di cui all'art. 30-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

d) Dati e informazioni ipotecarie e catastali mediante l'accesso ai servizi di pubblicità immobiliare di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 52.

e) Dati e informazioni sui beni immobili di cui all'articolo 76 del presente decreto.

f) Dati e informazioni finanziarie sulle valute e sui cambi risultanti dall'archivio dei tassi di cambio tenuto dalla Banca d'Italia.

g) Dati e informazioni sugli strumenti finanziari emessi in Italia di cui all'articolo 129 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

h) Dati e informazioni contenute: a) nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) nella Banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato; c) nella banca dati di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

i) Dati e informazioni provenienti dal sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB) di cui all'articolo 16, paragrafo 6 della Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024.

l) Dati e informazioni presenti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, istituita dall'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

m) Dati e informazioni risultanti dalla banca dati passaporti istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministero per gli Affari Esteri del 23 giugno 2009.

n) Dati e informazioni reperibili mediante l'accesso al sistema di informazione visti (VIS) di cui al Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

o) Dati e informazioni reperibili mediante l'accesso al Sistema Informativo presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53.

p) Dati e informazioni risultanti dal registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

q) Dati e informazioni risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico, istituito con Regio decreto-legge del 15 marzo 1927 n. 436, convertito con legge 19 febbraio 1928 n. 510.

r) Dati e informazioni risultanti dal registro aeronautico nazionale di cui all'articolo 750 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

s) Dati e informazioni risultanti dal Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

t) Dati e informazioni di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

u) Dati e informazioni reperibili mediante l'accesso al Sistema informativo doganale istituito con la Decisione 2009/917/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009.

v) Dati e informazioni risultanti dall'archivio di cui all'articolo 11-bis della Legge 18 aprile 1975, n. 110.
z) Dati e informazioni presenti nel registro centrale dei titolari effettivi istituito ai sensi dell'articolo. 64 del presente decreto.
aa) Dati e informazioni disponibili presso la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132.
bb) Dati e informazioni reperibili nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
cc) Dati e informazioni reperibili attraverso l'accesso al sistema di registri di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
dd) Dati e informazioni reperibili attraverso l'accesso al sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) di cui al Regolamento della comunità Europea del 30 novembre 2017 n. 2017/2226/UE.
ee) Dati e informazioni reperibili attraverso l'accesso al portale dei servizi telematici di cui all'art. 2 comma 1, lettera b), del Decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio /2011, n. 44.